



LOMBARD
INTERNATIONAL
ASSURANCE

Private Client Insurance

prodotto di investimento assicurativo
di tipo unit-linked a vita intera

Condizioni Contrattuali (versione 2443)

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico
per i contratti semplici e chiari





Private Client Insurance

Indice

•	Presentazione	5/35
•	Glossario dei termini tecnici e definizioni	6/35
•	Condizioni Contrattuali	10/35
▪	Sezione A – L’Impresa di Assicurazione	10/35
▪	Sezione B – Il prodotto Private Client Insurance	10/35
Art. 1	Oggetto del Contratto	10/35
	- Che cos’è Private Client Insurance e cosa offre?	
	- Qual è il valore delle prestazioni assicurative e da cosa è determinato?	
	- Il prodotto offre una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale?	
Art. 2	Conclusioni del Contratto, Data di Decorrenza, Durata e Scioglimento	10/35
	- Come posso concludere il Contratto con la Società?	
	- Esistono ipotesi di legge per effetto delle quali il Contratto non venga concluso o, una volta concluso, possa essere risolto dalla Società?	
	- Esistono ipotesi di emissione della Polizza prima dell’incasso integrale del Premio?	
	- Qual è la durata del Contratto? Quando cessa contrattualmente?	
	- L’Assicurato deve sottoporsi a visita medica?	
Art. 3	Premi e modalità di pagamento	11/35
	- Qual è l’importo minimo di pagamento dei premi?	
	- Quali sono le modalità di pagamento del premio?	
	- È possibile pagare il premio a mezzo trasferimento titoli?	
	- Chi si fa carico delle eventuali spese connesse al pagamento del Premio?	
	- Qual è la valuta di riferimento del Contratto? E se il premio viene pagato in altra valuta?	
Art. 4	Età del Contraente e dell’Assicurato	11/35
	- Quale età deve avere il Contraente per sottoscrivere il Contratto?	
	- Quale età deve avere l’Assicurato?	

Art. 5	Beneficiari - Quanti Beneficiari posso designare? Posso revocarli e modificarli in corso di Contratto? - Quando la designazione dei Beneficiari diviene irrevocabile? - Come è suddivisa la Prestazione in Caso di Decesso nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi o testamentari? - Il Beneficiario deve fornire il proprio consenso per l'esecuzione di determinate operazioni connesse alla Polizza? - È possibile modificare o revocare il Beneficiario se la Polizza ha più di un Contraente? - Che cosa succede se il Beneficiario premuore all'Assicurato? - Cosa succede se il Beneficiario viene revocato senza ulteriore designazione? E se il Beneficiario non vuole profittare del beneficio derivante dalla Polizza?	12/35
Art. 6	Revoca della Proposta e Recesso - Il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Proposta ma non è più interessato alla stipula del Contratto. Cosa può fare? - Il Contraente è stato informato della conclusione del Contratto ma vuole recedere. Come può fare?	12/35
Art. 7	Certificato di Polizza e suo duplicato - Che cosa è il Certificato di Polizza? - Cosa fare se si smarrisce il Certificato di Polizza?	12/35
Art. 8	Informativa in corso di Contratto - Cosa succede se le Condizioni Contrattuali subiscono delle variazioni, anche dovute a delle modifiche normative? - La Società invia un rendiconto del Contratto? - La Società invia delle comunicazioni in caso di perdite? È possibile conoscere in ogni momento i valori di riferimento del Contratto?	13/35
Art. 9	Lingua - Qual è la lingua del Contratto e delle comunicazioni che la Società invia in corso di Contratto?	13/35
Art. 10	Circostanze eccezionali - Che cosa sono le circostanze eccezionali? Possono avere un impatto sulla Polizza o comunque sul Contratto?	13/35
Art. 11	Legge applicabile e foro competente - Qual è la legge applicabile al Contratto? È quella sugli investimenti effettuati in Polizza?	13/35
Art. 12	Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato	14/35
Art. 13	Regime Fiscale Applicabile	14/35
Art. 14	Opzione della Withholding Tax Reserve - Che cosa è la Withholding Tax Reserve? E come viene prelevata? - Quando e come viene restituita? - È possibile non optare per l'applicazione della Withholding Tax Reserve?	14/35
▪	Sezione C – Le prestazioni e le opzioni assicurative offerte dal prodotto	15/35
Art. 15	Prestazione in Caso di Decesso - Evento Assicurato e Maggiorazione in Caso di Decesso - Che cosa riceveranno i Beneficiari di Polizza al verificarsi dell'Evento Assicurato? E che cosa è l'Evento Assicurato? - Che cosa è la copertura del rischio demografico? E quali sono offerte dal prodotto? - Qual è la differenza tra Premi Pagati Lordi e Netti? E che cosa è il Valore di Riscatto in Caso di Decesso?	15/35
Art. 16	Modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso - È possibile modificare la copertura del rischio demografico successivamente all'emissione della Polizza? - Al Contratto è attualmente applicata un'Aliquota Fissa. In cosa può essere modificata? - Al Contratto è attualmente applicata un'Aliquota Decrescente. In cosa può essere modificata? - Al Contratto è attualmente applicata un'Aliquota Plus. In cosa può essere modificata? - Al Contratto è attualmente applicata una Wealth Life Cover. In cosa può essere modificata?	16/35

Art. 17	Importo Massimo Complessivo e casi di limitazione della Prestazione in Caso di Decesso - Qual è il massimo importo di copertura del rischio demografico che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario? - Quali sono le ipotesi in cui la Società non è tenuta a corrispondere l'importo di copertura del rischio demografico? - Sono previste altre limitazioni in materia di copertura del rischio demografico?	17/35
Art. 18	Prescrizione - Quali sono i termini di prescrizione relativi alle prestazioni assicurative?	17/35
▪ Sezione D – I supporti e le modalità di investimento offerti dal prodotto		17/35
Art. 19	I Fondi Interni Dedicati collegati alla Polizza e rischi tipici - In cosa investe la Polizza? - Quali sono i rischi finanziari del prodotto?	17/35
Art. 20	Caratteristiche dei Fondi Interni Dedicati - Che cosa sono i Fondi Interni Dedicati? - Dove posso trovare maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dei Fondi Interni Dedicati? - La Società è titolata a chiudere uno o più Fondi Interni Dedicati nei quali la polizza investe o a modificare alcune caratteristiche in corso di Contratto?	18/35
Art. 21	Caratteristiche dei Fondi Esterni - Che cosa sono i Fondi Esterni? - Dove posso trovare maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dei Fondi Esterni? - In che cosa consiste l'attività di salvaguardia e monitoraggio dei Fondi Esterni?	19/35
Art. 22	I valori di riferimento del Contratto - Come viene determinato il "prezzo" delle Quote dei fondi e la loro quantità? E il Valore del Fondo?	20/35
Art. 23	Conversione dei Premi in Quote dei Fondi Interni Dedicati - Come e quando viene investito il Premio Unico Iniziale? - Quando viene inviato il Certificato di Polizza? E la lettera di conferma dell'investimento? - Come sono investiti gli eventuali Premi Aggiuntivi? - Sono applicati Costi di Entrata sui Premi Aggiuntivi? - La Società invia una lettera di conferma dell'investimento per ciascun Premio Aggiuntivo?	20/35
Art. 24	Operazioni di Investimento/Disinvestimento tra Fondi Interni Dedicati - Come vengono effettuate le operazioni di investimento/disinvestimento tra i fondi? - Ci sono particolari limiti all'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento?	21/35
Art. 25	Modifica dei Profili di Investimento dei Fondi Interni Dedicati – Operazioni di Switch - È possibile modificare il Profilo di Investimento di ciascun Fondo Interno Dedicato? - Che cosa sono gli Switch? E come vengono eseguiti? - La Società invia una comunicazione a Switch eseguito?	21/35
▪ Sezione E – Il riscatto e le informazioni sui costi del prodotto		21/35
Art. 26	Riscatto Totale e Parziale - È possibile riscattare la Polizza? - Come viene calcolato il Valore di Riscatto Totale? - Come viene calcolato il Valore di Riscatto Parziale? E come viene eseguito?	21/35

Art. 27	<p>Costi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quali sono i costi che gravano sul Contratto? - Quali sono i costi gravanti sul Premio Unico Iniziale e sui Premi Aggiuntivi? - Quali sono i costi gravanti direttamente sul Contraente? - Sono previsti dei Costi di Switch? E come vengono calcolati? - Sono previsti dei Costi di Riscatto? E come vengono calcolati? - Sono previsti dei costi per la copertura del rischio demografico? E come vengono calcolati? - Come viene addebitato il costo per la copertura del rischio demografico tra i Fondi Interni Dedicati? - Qual è il costo percentuale unitario utilizzato per il calcolo dei costi per la copertura del rischio demografico? È disponibile una tabella illustrativa per tali costi? - Quali sono i costi gravanti su ciascun Fondo Interno Dedicato? E come vengono calcolati? - Quali sono i costi gravanti direttamente su ciascun Fondo Esterno? E come vengono calcolati? - Come e in che misura viene remunerato il Distributore Assicurativo ? 	22/35
▪ Sezione F –	Le modalità di esercizio dei diritti connessi al prodotto	26/35
Art. 28	<p>Documentazione richiesta dalla Società</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quali sono i documenti che devono essere allegati al Modulo di Proposta? - Quali documenti bisogna produrre in caso di esercizio del diritto di recesso? - Quali sono i documenti da produrre in caso di richiesta di Riscatto Parziale o Totale? - Quali documenti devono produrre i Beneficiari per richiedere la Prestazione in Caso di Decesso? - In merito alla documentazione da produrre, cosa cambia in caso di Polizza con più Contraenti? - Quali sono le tempistiche per il pagamento delle prestazioni assicurative? 	27/35
Art. 29	Comunicazioni	28/35
Art. 30	Firma elettronica	28/35
Art. 31	<p>Cessione e pegno</p> <ul style="list-style-type: none"> - È possibile cedere a terzi i diritti connessi alla prestazioni assicurative? - Il Cessionario o il Creditore Pignoratizio devono fornire il proprio assenso per l'esecuzione di determinate operazioni connesse alla Polizza? 	28/35
Art. 32	<p>Reclami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Come si può presentare un reclamo? - Il reclamante non è soddisfatto. Cosa può fare? 	29/35
• Allegato 1:	Regolamento del Fondo Interno Dedicato	31/35



Private Client Insurance

Presentazione

Gentile Cliente,

nel presente documento può trovare le Condizioni Contrattuali che contengono le regole che disciplinano il prodotto denominato "Private Client Insurance" emesso da Lombard International Assurance S.A. e concluso per il tramite della sua Sede Secondaria.

Private Client Insurance è un contratto di assicurazione a vita intera e appartiene alla categoria dei prodotti di investimento assicurativi di Ramo III. Trattasi, pertanto, di un'assicurazione sulla durata della vita umana, a premio unico (e con possibilità di premi aggiuntivi) e di tipo unit-linked in cui le prestazioni sono variabili e dipendono dal valore complessivo delle quote di uno o più fondi interni dedicati.

Per agevolare la lettura e la comprensione, le presenti Condizioni Contrattuali prevedono una suddivisione in Sezioni (ciascuna di queste contiene un insieme di articoli che regolano una determinata area del prodotto), nonché la presenza di alcuni accorgimenti che, anche se non sono da considerarsi parte del contratto, servono esclusivamente ad agevolare e a rendere maggiormente fruibile la sua lettura e comprensione. Tali accorgimenti sono:

- (i) l'introduzione di domande (rendono facilmente intuibile l'argomento trattato da quella particolare disposizione a cui la singola domanda fa riferimento); e
- (ii) la presenza di appositi riquadri esplicativi volti a spiegare in modo più semplice un determinato argomento e/o regola del prodotto.

Oltre alle presenti Condizioni Contrattuali (che includono il Glossario dei Termini Tecnici e Definizioni nonché gli altri allegati), sono parte integrante del Set Informativo del prodotto "Private Client Insurance" (versione 2443) i seguenti documenti:

- il Regolamento del Fondo Interno Dedicato;
- il Modulo di Proposta e i relativi Allegati;
- il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi (KID);
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo relativo ai Prodotti d'Investimento Assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).

Il fascicolo informativo non include la documentazione d'offerta dei Fondi Esterni e l'obbligo di consegna dei documenti contenenti le informazioni chiave o KID si intende assolto mediante pubblicazione sul sito internet della Società. Il Contraente ha comunque il diritto di richiedere alla Società che tali documenti gli vengano forniti su supporto duraturo prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Tali documenti, unitamente a quelli compilati in fase precontrattuale, contengono tutte quelle informazioni che sono necessarie affinché possa pervenire a un fondato giudizio sui diritti e obblighi contrattuali, e Le devono essere consegnati contestualmente nella loro ultima versione disponibile prima della sottoscrizione del contratto. Il Modulo di Proposta deve essere compilato e firmato dopo l'accettazione del Modulo Conoscitivo.

La informiamo che ciascun documento che compone il Set Informativo riporta una data di realizzazione/aggiornamento e l'ultima versione disponibile è pubblicata nel sito internet www.lombardinternational.com/italy in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

La invitiamo, pertanto, a leggere attentamente i documenti che compongono il Set Informativo prima della sottoscrizione del contratto.

Distinti saluti,
Lombard International Assurance S.A.



GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI E DEFINIZIONI

Aliquota Decrescente: Una tra le Maggiorazioni in Caso di Decesso corrispondente ad un'aliquota variabile del Valore di Riscatto in Caso di Decesso e decrescente in funzione dell'età dell'unico Assicurato ovvero, qualora si tratti di un Gruppo di Assicurati, dell'età dell'Assicurato più anziano o dell'Assicurato più giovane in caso, rispettivamente, di Decesso del Primo Assicurato e di Decesso dell'Ultimo Assicurato.

Aliquota Fissa: Una tra le Maggiorazioni in Caso di Decesso corrispondente ad un'aliquota fissa tra l'1%, ovvero il 3% ovvero il 5% dei Premi Pagati Netti e indipendente dall'età.

Aliquota Plus: Una tra le Maggiorazioni in Caso di Decesso corrispondente ad un'aliquota fissa pari al 30% della differenza positiva tra il Valore di Riscatto in Caso di Decesso e i Premi Pagati Lordi. L'Aliquota Plus deve essere necessariamente associata ad una Aliquota Fissa da selezionarsi tra 1%, 3% o 5%.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto e che può coincidere o meno con il Contraente.

Attivi Ammissibili: Gli attivi nei quali un Fondo Interno Dedicato può investire in conformità alle regole di investimento definite dal CAA nella Circolare 15/3. Il Fondo Interno Dedicato può detenere specificamente azioni, obbligazioni e quote di fondi di investimento (mercato monetario, obbligazionario, azionario, misto, alternativo e immobiliare), derivati, liquidità e altri strumenti del mercato monetario. **Il Fondo Interno Dedicato potrà dunque investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita.**

Attivi Non Tradizionali: Attivi Sottostanti composti da obbligazioni/titoli di debito quotati su un mercato non regolamentato, obbligazioni/titoli di debito non quotati emessi da un emittente non quotato, azioni non quotate, fondi di private equity o qualsiasi altro tipo di fondi di investimento con ridotta liquidità inferiore a 6 mesi, o attivi con trasferibilità limitata. Prima di investire in questo tipo di attivi è necessaria la previa approvazione della Società.

Attivi Sottostanti: Gli Attivi Ammissibili nei quali il patrimonio del Fondo Interno Dedicato è investito.

Banca Depositaria: La banca o le banche nominate dalla Società o eventuali successori e aventi causa (anche a titolo particolare) di queste ultime. Ciascuna Banca Depositaria provvede alla custodia degli Attivi Sottostanti inclusi in ciascun Fondo Interno Dedicato sulla base delle istruzioni ricevute dalla Società e/o dal Gestore a seconda dei casi. È prevista un'unica Banca Depositaria per la custodia delle Quote dei Fondi Esterni.

Benchmark: Termine tecnico che individua un portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione di linee guida del profilo di investimento di alcuni Fondi Collegati. **Laddove adottato, ciascun Benchmark è mostrato a titolo puramente indicativo e non costituisce un indicatore di risultati futuri della gestione degli Attivi Sottostanti del Fondo Interno Dedicato e, in tal senso, la Società e il Gestore da questa nominato non hanno alcun obbligo di raggiungerlo o di superarlo.**

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata nel Contratto dal Contraente e che riceve la Prestazione in Caso di Decesso prevista dal Contratto.

CAA: Commissariat aux Assurances, autorità di regolamentazione lussemburghese competente per la supervisione del settore assicurativo con sede in 11, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo.

Certificato di Polizza: Il documento che contiene i termini e le condizioni particolari che regolano specificamente il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente (premi pagati, prestazione assicurativa ecc.). Il Certificato di Polizza unitamente al Modulo di Proposta, alle Condizioni Contrattuali agli Allegati e a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa dalla Società, costituiscono la prova scritta del Contratto.

Circolare 15/3: La lettera circolare 15/3 emanata dal Commissariat aux Assurances e relativa alle regole di investimento per i prodotti assicurativi vita collegati a dei fondi di investimento. Tali regole e limiti di investimento sono disponibili sul sito web del CAA (<http://www.caa.lu>), sito web della Società all'indirizzo www.lombardinternational.com/InvestmentRules o su richiesta del Contraente alla Società.

Codice Civile: Regio Decreto n. 262 del 1942.

Codice delle Assicurazioni Private: Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Commissariat aux Assurances ("CAA"): L'autorità di vigilanza sulle compagnie assicurative lussemburghesi con sede in 11, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo che svolge la propria attività sotto la supervisione del Ministero delle Finanze.

Conclusione del Contratto: Il valido ed efficace perfezionamento del Contratto indicata all'art. 2 delle Condizioni Contrattuali.

Condizioni Contrattuali: Il documento contrattuale contenente i termini e le condizioni generali che regolano il Contratto. Costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali il Regolamento del Fondo Interno Dedicato.

Contraente: Il soggetto, persona fisica o giuridica che può coincidere o meno con l'Assicurato, che stipula il Contratto, si impegna al pagamento del premio ed è titolare di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto.

Contratto (o "Prodotto" o "Polizza"): Il contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked denominato Private Client Insurance costituito dal Set Informativo e da ogni ulteriore addendum o allegato.

Data di Decorrenza: La data riportata nel Certificato di Polizza dalla quale decorrono gli effetti del Contratto.

Data di Disinvestimento: La data in cui vengono effettuate le operazioni di disinvestimento delle Quote dei Fondi Collegati, successiva alla ricezione della richiesta, e della documentazione di cui alle Condizioni Contrattuali, di Prestazione in Caso di Decesso, Recesso, Riscatto Parziale o Totale, e Switch.

Data di Investimento: La data in cui vengono effettuate le operazioni di investimento per la conversione in Quote del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Aggiuntivi che hanno luogo sulla base delle Date di Valorizzazione dei Fondi Collegati.

Data di Pagamento del Premio: Il giorno lavorativo in cui la Società riceve integralmente ed ha l'effettiva disponibilità del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Aggiuntivi, o degli Attivi Ammissibili trasferiti, laddove consentito, per un importo corrispondente, presso le coordinate indicate dalla Società.

Data di Switch: La data di conclusione delle operazioni di investimento connesse ad uno Switch.

Data di Valorizzazione: Data di riferimento per il calcolo del Valore Unitario delle Quote di ciascun Fondo Collegato. Per il Fondo Interno Dedicato è determinata dalla Società sulla base di quanto previsto nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato. Per i Fondi Esterni è determinata esclusivamente dall'Emittente o dal Gestore del Fondo Esterno e riportata nella relativa documentazione d'offerta. Inoltre, ai fini delle operazioni di investimento/disinvestimento è il giorno lavorativo (i) di operatività dei mercati finanziari nel quale deve essere eseguita l'operazione, (ii) di apertura della Società, e (iii) di disponibilità del Valore Unitario delle Quote.

Decesso del Primo Assicurato: In caso di un Gruppo di Assicurati, il decesso del primo tra gli Assicurati.



Decesso dell'Ultimo Assicurato: In caso di un Gruppo di Assicurati, il decesso dell'ultimo Assicurato sopravvissuto.

Decesso dell'Unico Assicurato: il decesso dell'unico Assicurato.

DIP aggiuntivo IBIP: Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi che fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID.

Direttiva 2009/65/CE: Direttiva del Consiglio Europeo del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).

Distributore Assicurativo: Qualsiasi soggetto abilitato, intermediario assicurativo o impresa di assicurazione che svolge direttamente l'attività di distribuzione assicurativa.

Evento assicurato: L'evento futuro e incerto (decesso) al verificarsi del quale è dovuta la Prestazione in Caso di Decesso. Costituisce il cd. "rischio demografico" che, a seconda di quanto selezionato dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta, può individuarsi nel decesso dell'unico Assicurato o, qualora vi sia un Gruppo di Assicurati, nel Decesso dell'Ultimo Assicurato ovvero nel Decesso del Primo Assicurato.

FATCA: (a) sezioni 1471 a 1474 del US Internal Revenue Code del 1986 e qualunque ulteriore regolamento degli Stati Uniti d'America, (b) qualsiasi trattato, legge o regolamento di altro paese o accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e altro paese, incluso il Lussemburgo, che (in ogni caso) agevoli l'implementazione delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente lettera (a), ovvero (c) qualsiasi accordo tra lo US Internal Revenue Service, il Governo degli Stati Uniti d'America, o qualsiasi altra autorità governativa o fiscale di altro paese, diretto all'implementazione di qualsiasi trattato, legge o regolamento di cui alle precedenti lettere (a) e (b).

Fondo Collegato: I Fondi Interni Dedicati e/o i Fondi Esterni le cui Quote costituiscono gli attivi sottostanti alla Polizza e ai quali il rendimento della Polizza è connesso. I Fondi Collegati sono dei fondi separati dalle altre attività della Società. Il Contraente non è titolare delle Quote dei Fondi Collegati che sono e rimangono di proprietà della Società così come gli attivi sottostanti i Fondi Interni Dedicati. Ciascun Fondo Collegato ha le sue specifiche regole di negoziazione e la propria Data di Valorizzazione che potrebbe differire da quella di altri fondi.

Fondo Esterno: Gli OICR (quali OICVM, fondi alternativi semplici o fondi di fondi alternativi e fondi immobiliari), espressi in Quote o azioni e valorizzati in una Valuta del Fondo, che sono messi a disposizione dei Contraenti di Lombard International Assurance S.A. per l'investimento dei Premi.

Fondo Interno Dedicato: Uno o più fondi interni assicurativi, espressi in Quote e valorizzati in una Valuta del Fondo, istituiti dalla Società per l'investimento dei Premi di ciascun Contratto e strutturati in funzione degli obiettivi, dello stile di gestione e delle strategie corrispondenti ai diversi Profili di Investimento indicati dal Contraente nel Modulo di Proposta. Ai fini del Contratto, il termine al plurale individua tutti i Fondi Interni Dedicati collegati al Contratto.

Gestore del Fondo Interno Dedicato: La società o le società di gestione, o eventuali successori e aventi causa di queste ultime anche a titolo particolare (inclusi i soggetti titolari di deleghe di gestione), nominate dalla Società e incaricate della strategia di gestione degli Attivi Sottostanti a ciascun Fondo Interno Dedicato nel rispetto della legislazione e della regolamentazione lussemburghese in materia di investimenti delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo vita in relazione alle polizze unit-linked.

Gestore del Fondo Esterno: La società incaricata della gestione di ciascun OICR.

Gruppo: Lombard International Assurance S.A. e Lombard International PCC Limited, comprese qualsiasi filiale o controllata esistente o futura con l'obiettivo di emettere contratti di assicurazione sulla vita.

Hedge Fund: Organismo di investimento collettivo soggetto a una procedura di approvazione e alla supervisione prudenziale continua di un organismo di vigilanza governativo, il quale investe unicamente in strumenti finanziari (come definiti dalla Circolare CAA 15/3).

Importo Massimo Complessivo: L'importo complessivo di Maggiorazione in caso di Decesso, eventualmente integrato della Wealth Life Cover, non superiore a venti milioni di euro che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario.

Intermediario: Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Intermediario per i Rapporti Tributari e Regolamentari: FIDIGER S.p.A. con sede legale in Milano (Italia), Via Vittor Pisani 16, CAP 20124

KID: Il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2017/653 del 08.03.2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Gruppo di Assicurati: Presenza nel Contratto di due o più Assicurati.

Investimenti Specializzati: Attivi Sottostanti che corrispondano o comprendano fondi alternativi quali fondi immobiliari e fondi di hedge funds/fondi immobiliari, hedge funds, prodotti di investimento legati a criptovalute, derivati (comprese operazioni su tassi di cambio a termine) che non vengono utilizzati a fini di copertura e prodotti strutturati collegati a hedge funds, derivati, azioni non quotate, obbligazioni non quotate e fondi di private equity.

IBIP (Prodotto d'investimento assicurativo): Il prodotto di investimento assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

IVASS (già ISVAP): L'Istituto per la Vigilanza per le Assicurazioni con sede in Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Lista dei Fondi Esterni: Costituisce il riferimento esclusivo in merito ai Fondi Esterni che possono essere collegati alla Polizza e possono essere integrati in corso di contratto dalla Società attraverso l'introduzione di nuovi OICR e/o l'esclusione di OICR già enumerati. L'ultima versione della Lista dei Fondi Esterni è disponibile all'indirizzo <https://eu.lombardinternational.com/en-GB/Multisupport/2579> o su richiesta alla Società.

Lombard International Assurance S.A.: Lombard International Assurance S.A. è una compagnia di assicurazioni costituita ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale nel Gran Ducato di Lussemburgo in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Maggiorazione in Caso di Decesso: La copertura assicurativa in caso di decesso (copertura del "rischio demografico") corrisposta al Beneficiario a seguito della richiesta di Prestazione in Caso di Decesso. È soggetta ai limiti previsti dall'art. 17 delle Condizioni Contrattuali e dell'Importo Massimo Complessivo. Deve essere selezionata dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta alternativamente tra Aliquota Decrescente, Aliquota Fissa e Aliquota Plus. Può essere integrata dalla Wealth Life Cover.

Modulo di Proposta: Il modulo emesso dalla Società, compilato e firmato dal Contraente con il quale manifesta alla Società la volontà di concludere il



Contratto, e previsto per fornire alla Società i dettagli del contratto assicurativo, i fatti e le circostanze relativi alla valutazione del rischio assicurativo che acquisirà.

OICVM: Fondi di investimento in valori mobiliari conformi alla Direttiva 2009/65/CE o fondi che soddisfano tutte e cinque le seguenti condizioni: (i) organismo di investimento collettivo soggetto a procedura di approvazione e alla vigilanza prudenziale continua di un organismo di vigilanza governativo, (ii) fondo di tipo aperto come definito al paragrafo 1(s) della Circolare CAA 15/3, (iii) investe esclusivamente in valori mobiliari elencati nell'articolo 11 del Regolamento del Granducato del 14 dicembre 1994, (iv) soggetti a una soglia di indebitamento pari al 25% del patrimonio netto del fondo e (v) sono vietate le vendite allo scoperto.

Premi: congiuntamente o separatamente, il Premio Unico iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi.

Premi Pagati Lordi: Il Premio Unico Iniziale aumentato degli eventuali Premi Aggiuntivi corrisposti dal Contraente e ridotto proporzionalmente in caso di Riscatti Parziali. La formula utilizzata per ridurre i Premi Pagati Lordi in caso di Riscatti Parziali è pari all'importo di ogni singolo Riscatto Parziale diviso per il Valore di Polizza alla data del rispettivo Riscatto Parziale.

Premi Pagati Netti: Il Premio Unico Iniziale aumentato degli eventuali Premi Aggiuntivi corrisposti dal Contraente e ridotto proporzionalmente in caso di Riscatti Parziali, al netto dei costi applicabili. La formula utilizzata per ridurre i Premi Pagati Netti in caso di Riscatti Parziali è pari all'importo di ogni singolo Riscatto Parziale diviso per il Valore di Polizza alla data del rispettivo Riscatto Parziale.

Premio Investito: Parte dell'importo versato a titolo di Premio che viene effettivamente convertita in Quote dei Fondi Collegati. Esso è determinato come differenza tra il Premio Unico Iniziale o il Premio Aggiuntivo, a seconda dei casi, e i costi applicati al momento del versamento.

Premio Unico Iniziale: Importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione alla Società al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e che non può essere inferiore a 150.000 euro o a 250.000 euro nel solo caso di conversione del Premio in Quote di almeno un Fondo Interno Dedicato.

Premio Aggiuntivo: Importo di premio che il Contraente ha la facoltà di versare in una o più occasioni successivamente alla Data di Decorrenza del Contratto ad integrazione del Premio Unico Iniziale già pagato e che non può essere inferiore a 10.000 EUR per Fondo Collegato.

Prestazione in Caso di Decesso: La prestazione assicurativa prevista al verificarsi dell'Evento Assicurato che la Società s'impegna a pagare ai Beneficiari designati e calcolata in virtù di quanto previsto dall'art. 15 delle Condizioni Contrattuali. La Prestazione in Caso di Decesso corrisponde ad un importo pari al Valore di Riscatto in Caso di Decesso aumentato di una delle Maggiorazioni in Caso di Decesso.

PRIIP: Un prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato così come definito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (KID), le relative norme di attuazione e i Regulatory Technical Standards (RTS o norme tecniche di regolamentazione sui PRIIP).

Private Client Insurance: il contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a vita intera.

Proposta: La proposta contrattuale contenuta nel Modulo di Proposta.

Profilo di Investimento: Il singolo profilo di investimento associato a ciascun Fondo Interno Dedicato che descrive gli obiettivi e le strategie d'investimento. A ciascun Profilo di Investimento corrisponde un Fondo Interno Dedicato. I Profili di Investimento sono messi a disposizione dalla Società e sono scelti dal Contraente tra quelli messi a disposizione dalla Società nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato. I diversi Profili di Investimento possono essere sostituiti su richiesta del Contraente (fermi restando gli obblighi di verifica preventiva in capo al distributore assicurativo).

Quota: Unità di misura del Fondo Collegato. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio di ciascun Fondo Collegato espresso in Valuta del Fondo. Il numero delle Quote collegate alla Polizza è determinato sulla base delle Quote dei diversi Fondi Collegati.

Recesso: Il diritto di recedere dal Contratto entro i termini e alle condizioni di cui all'art. 177 del Codice delle Assicurazioni Private e all'art. 6 delle Condizioni Contrattuali.

Referente Terzo: La persona fisica eventualmente indicata dal Contraente a cui la Società può fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato. Il Referente Terzo deve essere diverso dal Beneficiario indicato in forma nominativa.

Regolamento del Fondo Interno Dedicato: Il documento che costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Contrattuali e che contiene le informazioni sui Profili di Investimento, sui livelli di rischio e gli obiettivi dei Fondi Interni Dedicati, così come i costi, la valutazione degli attivi e le altre informazioni previsti dalla Circolare 15/3.

Revoca: Il diritto di revocare la Proposta entro i termini e alle condizioni di cui all'articolo 176 del Codice delle Assicurazioni Private e all'art. 6 delle Condizioni Contrattuali.

RGPD o Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Riscatto (Totale o Parziale): Facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione (totale o parziale) del Valore di Polizza e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.

Sede Secondaria: Lombard International Assurance S.A., Sede Secondaria in Milano (Italia), Piazza San Marco, n. 3, CAP 20121, tel. +39 02 3670 5260, Fax: +39 02 3670 5263, indirizzo di posta elettronica: Team_CS_Italy@lombardinternational.com.

Set Informativo: Termine tecnico che individua l'insieme dei documenti che sono predisposti dalla Società, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta, e pubblicati nel sito internet della Società in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Società: congiuntamente, Lombard International Assurance S.A. e la Sede Secondaria

Soglia di Riferimento: la percentuale dei Premi Pagati Netti (da individuarsi per multipli di 5 tra un minimo del 20% e un massimo del 100%) utilizzata quale parametro di riferimento per il calcolo della differenza positiva con il Valore di Riscatto in Caso di Decesso ai fini della Wealth Life Cover.

Switch: In caso di più Fondi Collegati, l'operazione di trasferimento, totale o parziale, del controvalore delle Quote di un Fondo Collegato in uno o più Fondi Collegati ed eseguito in base alle Condizioni Contrattuali.

Titolare Effettivo: La persona fisica per conto della quale è stipulato il Contratto ovvero nel caso di entità giuridica la persona o le persone che in ultima istanza possiedono o controllano tale entità secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 231/2007 e dalle relative disposizioni attuative tempo per tempo vigenti.

Valore del Fondo: il controvalore complessivo del numero di Quote relativo a ciascun Fondo Collegato ad una determinata data ed è calcolato in Valuta del



Fondo moltiplicando il numero totale delle Quote per il Valore Unitario delle Quote all'ultima Data di Valorizzazione. Costituisce il valore del patrimonio netto di ciascun fondo, ossia il Net Asset Value (cd. NAV del fondo).

Valore di Polizza: È la riserva matematica della Polizza ad una determinata data. È pari alla somma, nella valuta di riferimento della Polizza (i) delle Quote del Fondo assegnate alla Polizza (Euro), al netto di tutte le commissioni e gli oneri, compresi eventuali Costi per Maggiorazione in caso di Decesso applicabili alla Polizza, (ii) dell'ammontare allocato, anno per anno, nella Withholding Tax Reserve, qualora optata dal Contraente, e (iii) dell'eventuale importo di liquidità conseguente all'esecuzione di transazioni in corso connesse ad operazioni di investimento o di disinvestimento dei Fondi Collegati.

Il valore delle Quote del Fondo viene calcolato moltiplicando il numero di Quote assegnate alla Polizza per il suo valore patrimoniale netto alla data di calcolo.

Valore di Riscatto: Il Valore di Polizza al netto dei Costi di Riscatto ed espresso nella valuta di riferimento del Contratto (Euro).

Valore di Riscatto in Caso di Decesso: Salvo che non diversamente previsto nelle Condizioni Contrattuali, costituisce il controvalore di quanto integralmente disinvestito e/o liquidato dalla Polizza successivamente alla richiesta di Prestazione in Caso di Decesso del Beneficiario. È pari al Valore di Polizza calcolato all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Prestazione in Caso di Decesso e della documentazione necessaria (Data di Disinvestimento), al netto dei costi applicabili indicati all'art. 27. Qualora la Valuta del Fondo sia diversa dall'euro, la relativa conversione in euro, se necessaria, verrà effettuata nel corso delle operazioni di disinvestimento secondo il cambio applicato dalla Banca Depositaria.

Valore di Riscatto Totale: Costituisce il controvalore di quanto integralmente disinvestito e/o liquidato dalla Polizza successivamente ad una richiesta di Riscatto Totale del Contraente e al netto degli eventuali Costi di Riscatto. In particolare, tale valore è pari al Valore di Polizza calcolato all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Riscatto Totale e della documentazione necessaria (Data di Disinvestimento), al netto dei costi applicabili indicati all'art. 27 delle medesime.

Valore di Riscatto Parziale: È pari al controvalore delle Quote dei Fondi Collegati calcolati all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Riscatto Parziale e della documentazione necessaria (Data di Disinvestimento), al netto dei Costi di Riscatto. Salvo diversa indicazione del Contraente nella richiesta di Riscatto Parziale, le operazioni di disinvestimento vengono eseguite proporzionalmente tra i Fondi Collegati sulla base del Valore del Fondo.

Valore Unitario delle Quote: Il prezzo di ciascuna quota. È la risultante del calcolo del valore complessivo delle attività finanziarie e delle passività di ciascun Fondo Collegato diviso per il numero delle Quote che lo compongono alla Data di Valorizzazione. Viene anche definito come *unit Net Asset Value* (cd. NAV del fondo) ed è espresso in Valuta del Fondo.

Valuta del Fondo: Valuta di denominazione utilizzata per valorizzare ciascun Fondo Collegato.

Wealth Life Cover: Opzione supplementare e integrativa della Maggiorazione in Caso di Decesso che può essere attivata per la prima volta dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta e soltanto se associata ad un'Aliquota Fissa. Consente di integrare la Maggiorazione in Caso di Decesso selezionata con un ulteriore importo pari alla differenza positiva tra la Soglia di Riferimento e il Valore di Riscatto in Caso di Decesso. È soggetta ai limiti previsti dall'art. 17 delle Condizioni Contrattuali e dell'Importo Massimo Complessivo.

Withholding Tax Reserve: riserva di liquidità infruttifera denominata in euro creata dalla Società nella quale vengono allocati i prelievi annualmente effettuati dalla Società su ciascun Fondo Collegato. Il Contraente ha la facoltà di optare tra l'applicazione o meno della Withholding Tax Reserve al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Nel caso in cui venga selezionata dal Contraente, la percentuale che viene allocata annualmente in tale riserva riflette esattamente l'aliquota stabilita per l'imposta sulle riserve matematiche dal decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, (e successive modifiche e integrazioni). Tale percentuale è attualmente pari allo 0,50% del Valore di Polizza al 31 dicembre di ogni anno. Viene calcolata secondo le modalità e i termini descritti nelle Condizioni Contrattuali.



Nota Compilare in caratteri maiuscoli. Se non diversamente specificato i termini al singolare si applicano anche al plurale e viceversa. I termini usati al maschile si riferiscono anche al femminile. Salvo diversamente definito, i termini con la prima lettera in maiuscolo hanno il significato a loro attribuito nel Glossario delle Condizioni Contrattuali.

Numero di Polizza preassegnato

CONDIZIONI CONTRATTUALI

SEZIONE A - L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Lombard International Assurance S.A. è una compagnia di assicurazioni costituita ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale nel Gran Ducato di Lussemburgo in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg ("Lombard International Assurance S.A.") e con sede secondaria in Milano (Italia), Piazza San Marco, n. 3, CAP 20121 (la "Sede Secondaria") (congiuntamente Lombard International Assurance S.A. e la Sede Secondaria come la "Società").

La Società esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata in data 16/09/1991 dall'Autorità di Vigilanza lussemburghese "Commissariat aux Assurances" (il "CAA"). La Sede Secondaria è stata autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita in regime di stabilimento in Italia. Il presente Contratto viene concluso da Lombard International Assurance S.A. per il tramite della Sede Secondaria.

In relazione alla promozione, intermediazione e Conclusione del Contratto, la Società non si trova in situazioni di conflitto di interesse. Ciò nondimeno essa potrebbe trovarsi in tali situazioni in occasione (i) di operazioni di investimento e di disinvestimento concernenti gli Attivi Ammissibili e/o (ii) di attività connesse, ad esempio di deposito e/o gestione. Tali operazioni e/o attività potrebbero configurarsi, a titolo esemplificativo, quando l'emittente degli Attivi Ammissibili, i relativi Gestori o la Banca Depositaria si trovino con la Società in rapporti di affari o di compagine societaria. In ogni caso, la Società, pur in presenza di inevitabile conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

La Società ha definito una politica per individuare, prevenire e gestire le situazioni di conflitti di interesse. In particolare, tale politica è diretta, tra l'altro:

- ad individuare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- a prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse;
- a dare informativa al Contraente dei potenziali conflitti di interesse che possano nuocere ai suoi interessi;
- a registrare i conflitti di interesse.

Il Contraente può richiedere e ottenere dalla Società più informazioni sulla politica concernente i conflitti di interesse e ottenere copia del documento che la contiene.

SEZIONE B - IL PRODOTTO PRIVATE CLIENT INSURANCE

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

CHE COSA È PRIVATE CLIENT INSURANCE E COSA OFFRE?

1.1 Il prodotto di investimento assicurativo Private Client Insurance è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a vita intera (indistintamente il "Contratto", il "Prodotto" o la "Polizza") emesso da Lombard International Assurance S.A. e concluso per il tramite della Sede Secondaria. Ai sensi del presente Contratto, a fronte del pagamento di un Premio Unico Iniziale e di eventuali Premi Aggiuntivi da parte del Contraente, la Società si impegna al pagamento di una prestazione assicurativa al verificarsi dell'Evento Assicurato (la "Prestazione in Caso di Decesso") oppure al pagamento del Valore di Riscatto Totale o Parziale della Polizza a richiesta del Contraente.

QUAL È IL VALORE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E DA COSA È DETERMINATO

1.2 Il valore della Prestazione in Caso di Decesso, così come il Valore di Riscatto, è variabile e dipende dal controvalore complessivo di uno o più Fondi Interni Dedicati e/o Fondi Esterni (congiuntamente, i Fondi Interni Dedicati e i Fondi Esterni come i "Fondi Collegati"). I Fondi Interni Dedicati sono strutturati in funzione di diversi Profili di Investimento messi a disposizione dalla Società. A ciascun Fondo Interno Dedicato viene associato un Profilo di Investimento che descrive gli obiettivi e le relative strategie d'investimento e il Contraente, in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta ma anche successivamente, in corso di contratto, ha la possibilità di indicare il Profilo di Investimento da associare al Fondo Interno Dedicato corrispondente. Ciascun Fondo Interno Dedicato, valorizzato secondo diverse valute di denominazione (la "Valuta del Fondo"), può investire in Attivi Ammissibili nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa del Granducato del Lussemburgo, in particolare dalla Circolare 15/3 in virtù dell'attività di consulenza prestata da uno o più Gestori nominati dalla Società ai termini e condizioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali e dal Regolamento del Fondo Interno Dedicato. **I Fondi Collegati potranno dunque investire in Attivi Ammissibili non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita o senza l'osservanza dei limiti di concentrazione ivi previsti.**

IL PRODOTTO OFFRE UNA GARANZIA DI RENDIMENTO O DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE ?

1.3 **Il Prodotto non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito. Il Valore di Riscatto può variare in base alle condizioni di mercato e pertanto potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti dal Contraente. Il Contraente assume quindi il rischio connesso all'andamento negativo del valore degli Attivi Sottostanti nonché il rischio di cambio connesso alle fluttuazioni sfavorevoli che possano derivarne qualora tali attivi siano denominati in una valuta diversa all'euro.**

Art. 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DATA DI DECORRENZA, DURATA E SCIoglIMENTO

COME POSSO CONCLUDERE IL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ?

2.1 La stipula del Contratto può essere effettuata esclusivamente mediante sottoscrizione da parte del Contraente dell'apposito Modulo di Proposta messo a disposizione della Società, eventualmente anche attraverso i propri Distributori Assicurativi. Qualora la Società accetti, per il tramite della Sede Secondaria, il Modulo di Proposta sottoscritto dal Contraente, il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente è stato informato di tale accettazione da parte della Società ovvero abbia ricevuto il Certificato di Polizza.

Il Contratto entra in vigore alla Data di Decorrenza che non potrà comunque essere antecedente alla ricezione, da parte della Società, dell'ultimo tra i seguenti documenti e pagamenti:

- (a) l'incasso del Premio Unico Iniziale;
- (b) il Modulo di Proposta debitamente compilato e firmato;
- (c) la documentazione allegata di cui all'art. 28 oltre a quella richiesta dalla Società (ad esempio, gli esami medici).

Prima della Data di Decorrenza il Contratto non produce i suoi effetti e non sussiste alcuna copertura assicurativa.





2.2 Il Modulo di Proposta dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte nonché corredato della documentazione di cui al successivo art. 28 e di quella richiesta dalla Società al fine di ottemperare ad obblighi di legge e, in particolare, alla normativa anticiclaggio. La Società non accetterà Moduli di Proposta incompleti, inesatti o non accompagnati da una copia del documento di identità in corso di validità e del documento di attribuzione del codice fiscale del Contraente e, se diversi, dell'Assicurato.

2.3 Se il Contraente ha acconsentito all'uso della firma elettronica per la sottoscrizione della documentazione precontrattuale e contrattuale, il Contraente accetta che essa costituisca una firma valida e che qualsiasi documento firmato con una firma elettronica dia luogo agli stessi diritti e obblighi che discendono da una firma autografa.

ESISTONO IPOTESI DI LEGGE PER EFFETTO DELLE QUALI IL CONTRATTO NON VENGA CONCLUSO O, UNA VOLTA CONCLUSO, POSSA ESSERE RISOLTO DALLA SOCIETÀ?

2.4 **La conclusione del Contratto e la sua amministrazione, successiva alla Data di Decorrenza, sono subordinate all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa pro tempore vigente. In caso di mancato assolvimento di tali obblighi, il Contratto non sarà concluso ovvero sarà in ogni caso risolto in corso di Contratto secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.**

ESISTONO IPOTESI DI EMISSIONE DELLA POLIZZA PRIMA DELL'INCASSO INTEGRALE DEL PREMIO?

2.5 A parziale deroga di quanto stabilito agli artt. 2.1 (a) e 3.5, se a causa delle diverse modalità di pagamento di cui all'art. 3.3 l'incasso integrale del Premio Unico Iniziale si protragga oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della prima parte di pagamento presso le coordinate indicate, la Società informerà per iscritto il Contraente della possibilità di considerare l'ammontare già incassato quale importo del Premio Unico Iniziale e di imputare la restante parte, quando incassata, a titolo di Premi Aggiuntivi. Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Sede Secondaria il proprio eventuale consenso non oltre la Data di Pagamento del Premio. In mancanza di risposta o di rifiuto del Contraente, il Premio Unico Iniziale sarà da considerarsi incassato alla Data di Pagamento del Premio di cui all'art. 3.5. Analoga possibilità potrà essere valutata dalla Sede Secondaria in occasione del pagamento di eventuali Premi Aggiuntivi.

QUAL È LA DURATA DEL CONTRATTO? QUANDO CESSA CONTRATTUALMENTE?

2.6 Private Client Insurance è un contratto a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'unico Assicurato o, qualora vi sia un Gruppo di Assicurati, con la vita dell'ultimo Assicurato sopravvissuto o del primo Assicurato, in caso rispettivamente di Decesso dell'Ultimo Assicurato o di Decesso del Primo Assicurato. Private Client Insurance si risolve in uno dei seguenti casi:

- (i) in caso di Recesso del Contraente;
- (ii) in caso di pagamento della Prestazione in Caso di Decesso; e
- (iii) in caso di pagamento del Valore di Riscatto Totale del Contratto.

2.7 Il Contratto può anche risolversi se il Valore di Polizza scende a zero per qualsiasi motivo (inclusa la performance negativa dei Fondi Collegati o degli Attivi Sottostanti o come risultato dell'applicazione di costi, oneri o spese).

L'ASSICURATO DEVE SOTTOPORSI A VISITA MEDICA?

2.8 La Società può richiedere all'Assicurato, prima della conclusione del Contratto e anche successivamente in occasione di ulteriori Premi Aggiuntivi, di sottoporsi a visita medica o di espletare esami medici a seconda della sua età. In tale circostanza, la Conclusione del Contratto o l'assunzione del rischio assicurativo da parte della Società rispetto ai Premi Aggiuntivi, **saranno anche condizionati al ricevimento di tali documenti e ai risultati degli accertamenti medici, e necessiteranno, in ogni caso, dell'esplicito consenso della Società.**

In tali casi la Società si riserva il diritto di modificare i Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso.

Art. 3 PREMI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

QUAL È L'IMPORTO MINIMO DI PAGAMENTO DEI PREMI?

3.1 A fronte delle prestazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali, il Contraente si impegna a corrispondere al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta un Premio Unico Iniziale di importo minimo non inferiore a 150.000 EUR o a 250.000 EUR nel solo caso di conversione del Premio in Quote di almeno un Fondo Interno Dedicato.

3.2 Successivamente alla Data di Decorrenza, il Contraente potrà altresì corrispondere, previo consenso della Società e compilazione della modulistica messa a disposizione dalla stessa, uno o più Premi Aggiuntivi nel corso della durata del Contratto di importo minimo non inferiore a 10.000 EUR ciascuno.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO?

3.3 Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi potranno essere corrisposti dal Contraente con le seguenti modalità che potranno essere selezionate dal Contraente nel Modulo di Proposta:

- (a) bonifico bancario presso le coordinate indicate dalla Società;
- (b) pagamento in natura mediante trasferimento di Attivi Ammissibili per un importo corrispondente presso le coordinate indicate dalla Società;
- (c) combinazione di bonifico bancario e trasferimento di Attivi Ammissibili.

È POSSIBILE PAGARE IL PREMIO A MEZZO TRASFERIMENTO TITOLI?

3.4 La Società può a propria discrezione acconsentire, nel caso in cui la Polizza sia collegata a Quote di almeno uno o più Fondi Interni Dedicati, che l'importo complessivo del Premio Unico Iniziale e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi sia corrisposto dal Contraente secondo la modalità indicata alla lettera (b) che precede per un controvalore non inferiore all'importo minimo rispettivamente del Premio Unico Iniziale e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi. In tale circostanza, il valore in euro del relativo premio è pari al controvalore degli Attivi Ammissibili trasferiti ed è determinato come segue: (i) in caso di attivi quotati in un mercato regolamentato o per i quali esiste un prezzo di vendita pubblicato, sulla base della relativa quotazione e/o prezzo di vendita di tali attivi alla data di trasferimento dei medesimi alla Società; (ii) in caso di attivi per i quali non è disponibile una quotazione o un prezzo di vendita pubblicato, sulla base del valore del prezzo di vendita degli attivi alla data di trasferimento dei medesimi. **Resta inteso che in tale circostanza il rischio di investimento è interamente a carico del Contraente che ne assume il rischio sino alla Data di Investimento del Premio Unico Iniziale e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi. Resta salvo quanto disposto, rispettivamente, nei successivi artt. 23.1 e 23.5.**

CHI SI FA CARICO DELLE EVENTUALI SPESE CONNESSE AL PAGAMENTO DEL PREMIO?

3.5 Le spese relative al pagamento del Premio Unico Iniziale e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi secondo le modalità indicate al precedente art. 3.3 sono a carico del Contraente.

QUAL È LA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO? E SE IL PREMIO VIENE PAGATO IN ALTRA VALUTA?

3.6 La valuta di riferimento del Contratto è l'Euro. Qualora il Premio Unico Iniziale o uno o più Premi Aggiuntivi siano corrisposti in una valuta diversa dalla valuta di riferimento, l'importo sarà convertito nella valuta di riferimento, se necessario, il giorno in cui la Società ha l'effettiva disponibilità dell'importo del premio versato al cambio applicato dalla banca depositaria. **Il Contraente si assume il rischio di cambio e si prende carico delle relative spese collegate a tale operazione.** Ogni riferimento nel Contratto al controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Collegati è da intendersi espresso in Euro.

Art. 4 ETÀ DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

QUALE ETÀ DEVE AVERE IL CONTRAENTE PER SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO?

4.1 **Il Contratto può essere sottoscritto da uno o più Contraenti aventi un'età compresa tra 18 e 85 anni** (qualora il Contratto sia stipulato da più contraenti le clausole delle presenti Condizioni Contrattuali relative al Contraente devono intendersi riferite congiuntamente ai medesimi). L'età iniziale è determinata considerando la differenza tra la Data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita del Contraente. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.



QUALE ETÀ DEVE AVERE L'ASSICURATO?

4.2 Il Contratto può essere stipulato **sulla vita di uno o più Assicurati che abbiano un'età non inferiore a 16 anni (se l'Assicurato è un minore emancipato, altrimenti è necessario il consenso manifesto da parte di un genitore/tutore) e non superiore a 85 anni**. L'età dell'Assicurato è determinata con le stesse modalità previste per il Contraente.

Se l'Assicurato non coincide con il Contraente è necessario il consenso scritto dell'Assicurato per qualsiasi modifica successiva al Contratto che (i) aumenta sostanzialmente le prestazioni previste; (ii) modifica le clausole relative al Beneficiario; (iii) cede, o costituisce un pegno su i diritti derivanti dal Contratto, a pena di nullità.

Art. 5 BENEFICIARI

QUANTI BENEFICIARI POSSO DESIGNARE? POSSO REVOCARLI E MODIFICARLI IN CORSO DI CONTRATTO?

5.1 Il Contraente può designare, per iscritto, uno o più Beneficiari della Prestazione in Caso di Decesso. La designazione può avvenire per gradi e con l'attribuzione ai Beneficiari di pari grado della percentuale spettante a ciascuno di loro. Inoltre, la designazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento prima del verificarsi dell'Evento Assicurato,

QUANDO LA DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI DIVIENE IRREVOCABILE?

5.2 La designazione diviene irrevocabile nei seguenti casi:

- (i) da parte degli eredi dopo il decesso del Contraente o, nel caso di più Contraenti, dell'ultimo Contraente deceduto;
- (ii) qualora il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- (iii) al verificarsi dell'Evento Assicurato, a condizione che il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

COME È SUDDIVISA LA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO NEL CASO IN CUI I BENEFICIARI SIANO GLI EREDI LEGITTIMI O TESTAMENTARI?

5.3 Private Client Insurance prevede la suddivisione in quote uguali della Prestazione in Caso di Decesso in caso di designazione di eredi legittimi o testamentari e/o comunque in caso di più Beneficiari, salvo diverse istruzioni scritte del Contraente.

IL BENEFICIARIO DEVE FORNIRE IL PROPRIO CONSENSO PER L'ESECUZIONE DI DETERMINATE OPERAZIONI CONNESSE ALLA POLIZZA?

5.4 Qualora la designazione di un Beneficiario sia stata effettuata come irrevocabile o sia divenuta tale in seguito agli eventi di cui all'art. 5.2 (i) e (ii), il Beneficiario designato dovrà fornire il proprio consenso scritto nei seguenti casi: (i) designazione di un nuovo Beneficiario, (ii) richiesta da parte del Contraente di Revoca della Proposta e di Recesso, (iii) richiesta di Riscatto Totale o Parziale, (iv) la cessione del Contratto, (v) la costituzione di un pegno in relazione al medesimo, (vi) richiesta di Switch, (vii) richiesta di modifica dell'Aliquota Plus o (viii) richiesta di modifica della Wealth Life Cover.

È POSSIBILE MODIFICARE O REVOCARE IL BENEFICIARIO SE LA POLIZZA HA PIÙ DI UN CONTRAENTE?

5.5 Nel caso in cui il Contratto sia stipulato da più Contraenti, la designazione o la Revoca del Beneficiario ai sensi del presente articolo devono essere richieste per iscritto congiuntamente da tutti i Contraenti.

COSA SUCCEDDE SE IL BENEFICIARIO PREMUORE ALL'ASSICURATO?

5.6 Qualora il Beneficiario designato deceda prima del verificarsi dell'Evento Assicurato, il diritto alla Prestazione in Caso di Decesso spettante al Beneficiario premorto si considera automaticamente acquisito dal Beneficiario di grado successivo eventualmente designato oppure, in assenza, revocato. In quest'ultimo caso, qualora il Contraente non designi nuovi Beneficiari, la Prestazione in caso di Decesso sarà pagata ai propri eredi legittimi e/o testamentari. In caso di designazione di un Beneficiario irrevocabile e in assenza di Beneficiari di grado successivo, la Prestazione in Caso di Decesso, in caso di premorienza del Beneficiario irrevocabile, sarà pagata agli eredi legittimi o testamentari dello stesso.

COSA SUCCEDDE SE IL BENEFICIARIO VIENE REVOCATO SENZA ULTERIORE DESIGNAZIONE? E SE IL BENEFICIARIO NON VUOLE PROFITTARE DEL BENEFICIO DERIVANTE DALLA POLIZZA?

5.7 In caso di revoca della designazione o di rifiuto del Beneficiario di volerne profittare, la Prestazione in Caso di Decesso rimane a beneficio del Contraente salvo sue diverse istruzioni scritte.

Art. 6 REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO

IL CONTRAENTE HA SOTTOSCRITTO IL MODULO DI PROPOSTA MA NON È PIÙ INTERESSATO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. COSA PUÒ FARE?

6.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente può revocare la Proposta fino a quando non è informato della Conclusione del Contratto. Per l'esercizio della Revoca, il Contraente dovrà inviare una comunicazione alla Società secondo le modalità previste all'art. 29 contenente gli elementi identificativi della Proposta (numero del Modulo di Proposta, cognome e nome del Contraente) e le coordinate bancarie da utilizzarsi ai fini del rimborso dei premi versati. In caso di revoca, la Società è tenuta al rimborso dei premi versati dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.

IL CONTRAENTE È STATO INFORMATO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO MA VUOLE RECEDERE. COME PUÒ FARE?

6.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data alla quale è informato della conclusione dello stesso. L'esercizio del diritto di Recesso deve essere comunicato alla Società secondo le modalità previste all'art. 29 congiuntamente alla documentazione indicata all'art. 28 e delle coordinate bancarie del Contraente ai fini del rimborso dell'importo dovuto. Per effetto del Recesso, il Contratto si considera risolto a partire dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Sede Secondaria della comunicazione di Recesso.

6.3 Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società è tenuta al rimborso di una somma corrispondente al controvalore delle Quote dei Fondi Collegati, tenendo in considerazione l'andamento del valore delle stesse per il periodo durante il quale il Contratto ha prodotto effetti, maggiorato di eventuali costi applicati e al netto delle spese sostenute per l'emissione del Contratto e dei Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso relativi al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, calcolati ai sensi del successivo art. 27. A tal fine, la Società utilizza il Valore di Polizza calcolato all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della comunicazione di Recesso da parte del Contraente (Data di Disinvestimento). Qualora la Valuta del Fondo sia diversa dall'euro, la relativa conversione in euro verrà effettuata, se necessaria, nel corso delle operazioni di disinvestimento secondo il cambio applicato dalla Banca Depositaria.

Art. 7 CERTIFICATO DI POLIZZA E SUO DUPLICATO

CHE COSA È IL CERTIFICATO DI POLIZZA?

7.1 L'originale del Certificato di Polizza costituisce la prova documentale delle prestazioni, dei termini e delle condizioni particolari del presente Contratto. Non costituiscono parte del presente contratto, e la Società declina qualsivoglia responsabilità in merito, eventuali dichiarazioni verbali o scritte emesse da intermediari assicurativi, contemporaneamente o successivamente all'emissione della Polizza, a meno che esse non siano contenute nel predetto documento o non siano state ad esso aggiunte mediante una specifica appendice emessa direttamente dalla Società.

COSA FARE SE SI SMARRISCE IL CERTIFICATO DI POLIZZA?

7.2 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del Certificato di Polizza, il Contraente o gli altri aventi diritto possono richiedere alla Società che venga rilasciato un duplicato compilando l'apposita dichiarazione di smarrimento fornita dalla Società.

**Art. 8 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**

COSA SUCCEDERÀ SE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SUBISCONO DELLE VARIAZIONI, ANCHE DOVUTE A DELLE MODIFICHE NORMATIVE?

8.1 Nel corso della durata del Contratto, la Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Contrattuali intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

LA SOCIETÀ INVIA UN RENDICONTO DEL CONTRATTO?

8.2 La Società invierà per iscritto al Contraente, entro il 31 maggio di ogni anno, documento unico di rendicontazione del Contratto contenente:

- un estratto della posizione assicurativa recante:
 - (a) l'ammontare del Premio Unico Iniziale aumentato degli eventuali Premi Aggiuntivi e ridotto proporzionalmente dai Riscatti Parziali, al netto dei Costi d'Entrata, al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle Quote di ciascun Fondo Collegato (Valore del Fondo) assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - (b) il dettaglio degli eventuali Premi Aggiuntivi, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote di ciascun Fondo Collegato (Valore del Fondo) assegnate nell'anno di riferimento;
 - (c) il numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di Switch;
 - (d) il numero delle Quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio (Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso);
 - (e) il numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto Parziale nell'anno di riferimento;
 - (f) il numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.
- Per i controvalori espressi in una valuta diversa dall'euro, il rendiconto riporterà il relativo tasso di cambio applicato.
- l'importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell'anno di riferimento.
- un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività di Private Client Insurance e soddisfa i seguenti requisiti:
 - 1) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività di Private Client Insurance,
 - 2) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi,
 - 3) è accompagnata da una sua descrizione.
- un rendiconto per ciascun Fondo Interno Dedicato recante le informazioni disposte dal Regolamento del Fondo Interno Dedicato. Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento alla Società di ricevere gratuitamente una versione aggiornata del rendiconto o con periodicità trimestrale.

LA SOCIETÀ INVIA DELLE COMUNICAZIONI IN CASO DI PERDITE? È POSSIBILE CONOSCERE IN OGNI MOMENTO I VALORI DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO?

8.3 La Società trasmette al Contraente le comunicazioni in caso di perdite eventualmente dovute ai sensi dell'art. 26 del Regolamento IVASS n. 41/2018. Tali comunicazioni sono anche trasmesse all'IVASS con le modalità e le tempistiche da questa indicate.

8.4 Inoltre, la Società si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, entro venti giorni dalla data di ricevimento, le informazioni relative al Valore Unitario delle Quote e al Valore di Riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato di EUR 100.

Art. 9 LINGUA

QUAL È LA LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI CHE LA SOCIETÀ INVIA IN CORSO DI CONTRATTO?

Il presente Contratto è redatto in lingua italiana. Le comunicazioni relative al presente Contratto saranno in lingua italiana.

Tuttavia, in circostanze eccezionali, la Compagnia potrebbe dover inviare alcune comunicazioni relative agli Attivi Sottostanti in Inglese. In tali casi, il Contraente ha la possibilità di richiedere gratuitamente alla Società la traduzione di tali documenti in Italiano. Qualora la traduzione non fosse richiesta, i documenti inviati in lingua inglese si riterranno accettati dal Contraente.

Art. 10 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

CHE COSA SONO LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI? POSSONO AVERE UN IMPATTO SULLA POLIZZA O COMUNQUE SUL CONTRATTO?

Se si verifica un cambiamento nella legislazione o nella regolamentazione o qualsiasi altra circostanza eccezionale fuori dal controllo della Società che incida sull'attività della Società o sulle condizioni qui previste, la Società potrà, nell'interesse del Contraente, modificare l'operatività della Polizza per tener conto delle circostanze eccezionali, a condizione che a seguito della modifica i benefici della Polizza siano equivalenti nella sostanza a quelli disponibili prima della modifica. In alternativa, la Società potrà sospendere i diritti del Contraente o specifiche disposizioni della Polizza.

In particolare la Società potrà, a titolo esemplificativo, **sospendere i pagamenti previsti dalla Polizza (tra cui il Riscatto Totale o Parziale e le prestazioni assicurative) in favore del Contraente o del Beneficiario (a seconda dei casi), nell'ipotesi in cui dovesse emergere che un soggetto terzo possa vantare sulla scorta di elementi oggettivi (incluso a titolo esemplificativo un parere legale ovvero una certificazione da parte di terzi) diritti sugli Attivi Sottostanti ovvero possa validamente esercitare (ed effettivamente eserciti) un'azione riguardante i medesimi Attivi Sottostanti che sia in grado (o potenzialmente in grado) di pregiudicare il Riscatto Totale o Parziale, o qualsivoglia pagamento (incluse le prestazioni assicurative), in favore (a seconda dei casi) del Contraente o del Beneficiario secondo quanto previsto ai sensi della Polizza.**

La scelta tra la modifica o la sospensione della Polizza sarà fatta dalla Società, a sua esclusiva discrezione, nel miglior interesse del Contraente o del Beneficiario.

Le circostanze eccezionali includono, senza limitazione:

- Modifiche normative o regolamentari;
- Istruzioni o disposizioni emanate da autorità regolamentari o attività giudiziarie al cui controllo la Società e/o gli Attivi Sottostanti sono sottoposti;
- Sospensioni nella valutazione degli Attivi Sottostanti;
- Effettivo o possibile esercizio di diritti da parte di terzi sugli Attivi Sottostanti;
- Grave rischio reputazionale per la Società, quale risultato di azioni o attività illegali, pendenti o probabili indagini penali avviate nei confronti del Contraente o Beneficiario.

Nel caso in cui la Società dovesse sostenere costi e spese aggiuntive conseguenti a tali circostanze eccezionali, la Società si riserva il diritto di aumentare le spese amministrative. Ogni aumento diventerà effettivo il trentesimo giorno successivo alla data in cui sarà stato notificato al Contraente, salva la facoltà del Contraente di contestare tali modifiche per iscritto entro tale periodo e di recedere dal Contratto senza costi aggiuntivi.

Art. 11 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

QUAL È LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO? È QUELLA SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI IN POLIZZA?

11.1 Al presente Contratto si applica la legge italiana. Il Contraente può tuttavia richiedere che al Contratto si applichi una legislazione diversa da quella italiana, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Società e previa accettazione da parte della Società. In mancanza di diversa scelta delle parti, al presente Contratto si applica la legge italiana. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo in materia di investimenti nei Fondi Collegati e in particolare della Circolare 15/3.



- 11.2 L'eventuale applicazione di una legislazione diversa da quella italiana non pregiudica tuttavia l'applicazione delle norme imperative di diritto italiano.
- 11.3 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto ovvero essere collegata direttamente e/o indirettamente al presente Contratto o alle obbligazioni connesse, è soggetta alla giurisdizione esclusiva italiana e il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

Art. 12 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome e per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente Contratto, nonché l'annullamento o la risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società ogni cambio di Paese di residenza, ovvero trasferimento della sede legale, al di fuori del territorio italiano entro i trenta giorni successivi all'intervenuto trasferimento.

Art. 13 REGIME FISCALE APPLICABILE

- 13.1 I premi versati in relazione al Contratto sono esenti dall'imposta sui premi prevista dalla Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961.
- 13.2 La prestazione pagata dalla Società al Contraente persona fisica, a titolo di Riscatto Totale o Parziale, è soggetta all'imposta sostitutiva sui redditi con aliquota del 26% sulla differenza tra l'ammontare pagato dalla Società al Contraente in sede di Riscatto Totale o Parziale e i premi pagati e non dedotti/detratti fiscalmente dal Contraente. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, tale differenza è assunta al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (c.d. titoli di Stato ed equiparati), proventi derivanti da obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al D.M. 4 settembre 1996 così come modificato dal Decreto 9 agosto 2016 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, e proventi derivanti da titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. Detti proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media - rilevata annualmente - dell'attivo investito nei titoli medesimi (direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio). Le operazioni di Switch non danno luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi. Tali disposizioni non si applicano ai proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa. Per i contratti sottoscritti da contraenti fiscalmente residenti in Italia, la Società, in quanto sostituto di imposta, provvederà a corrispondere l'importo del Valore di Riscatto Totale o Parziale, al netto dell'imposta sostitutiva sui redditi e, pertanto, il Contraente non sarà tenuto a calcolare e liquidare l'imposta sostitutiva dovuta in sede di dichiarazione dei redditi.
- La Società provvede secondo le modalità previste dalla legge al versamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2-ter della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente dovuta nella misura dello 0,2% del Valore di Polizza.
- 13.3 Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973, come modificato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, i proventi percepiti dai Beneficiari a titolo di Prestazione in Caso di Decesso sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto per la parte relativa alla copertura del rischio demografico. La parte dei proventi non rientrante nella copertura del rischio demografico è invece soggetta all'imposta sostitutiva sui redditi secondo le modalità, applicabili modificando quanto necessario, previste all'art. 13.2. In tale circostanza, i Beneficiari non saranno tenuti a calcolare e liquidare l'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi. Laddove i Beneficiari ricevano le somme dalla Società nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa, si applicherà la tassazione ordinaria del "reddito d'impresa" secondo le regole proprie di tale categoria di reddito.
- L'importo della Prestazione in Caso di Decesso dell'Assicurato non è comunque soggetto all'imposta di successione ai sensi dell'art. 12, lettera c), del D.Lvo 31 ottobre 1990 n. 346.
- 13.4 Il Contratto è soggetto all'imposta sulle riserve matematiche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209 (e successive modifiche e integrazioni), in relazione alla quale la Società agisce quale sostituto d'imposta.
- 13.5 La Sede Secondaria, in quanto stabile organizzazione di Lombard International Assurance S.A. in Italia, si qualifica come intermediario finanziario residente ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.l. n. 167/1990 e del richiamato art. 3, comma 2, lett. t del d.lgs. n. 231/2007. La Sede Secondaria adempie le condizioni di cui all'art. 4, comma 3 del d.l. n. 167/1990 e, pertanto, il Contraente è esonerato dall'obbligo di compilazione del quadro RW.
- 13.6 Fermo restando quanto previsto nell'ambito del presente Contratto, qualora l'importo corrisposto al Contraente o al Beneficiario sia soggetto a ritenuta fiscale, inclusa l'ipotesi in cui tale ritenuta sia prevista ai fini FATCA, né la Società né qualsiasi altro soggetto sarà obbligato a corrispondere importi aggiuntivi al Contraente o al Beneficiario al fine di compensare tale ritenuta.

Art. 14 OPZIONE DELLA WITHHOLDING TAX RESERVE

CHE COSA È LA WITHHOLDING TAX RESERVE? E COME VIENE PRELEVATA?

- 14.1 La "Withholding Tax Reserve" è una riserva di liquidità infruttifera denominata in euro appositamente creata dalla Società nella quale vengono allocati i prelievi annualmente effettuati dalla Società su ciascun Fondo Collegato. La Withholding Tax Reserve viene prelevata a mezzo operazione di Switch da ciascun fondo (non sono applicati Costi di Switch), è riportata nei rendiconti periodici ed è parte integrante della Polizza.

L'importo di tali prelievi annuali corrisponde ad una percentuale che riflette esattamente l'aliquota stabilita per l'imposta sulle riserve matematiche dal decreto legge 24 settembre 2002 n. 209 (e successive modifiche e integrazioni). Tale percentuale è attualmente pari allo 0,50% del Valore di Polizza al 31 dicembre di ciascun anno. A partire dal sesto anno dall'emissione della Polizza, la percentuale da allocarsi alla Withholding Tax Reserve terrà conto, secondo un meccanismo di compensazione, di quanto allocato nel quinto anno precedente, per la parte che eccede l'imposta sostitutiva applicata sui redditi eventualmente derivanti dalla Polizza nell'anno in corso.

QUANDO E COME VIENE RESTITUITA?

La Withholding Tax Reserve:

- (i) viene liquidata al Contraente ovvero ai Beneficiari in caso, rispettivamente, di Riscatto Totale della Polizza o di pagamento della Prestazione in Caso di Decesso, al netto delle imposte dovute, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 26;
- (ii) viene convertita, a mezzo operazione di Switch, in Quote dei Fondi Collegati in occasione di Riscatti Parziali (nei limiti dell'imposta sui redditi di capitale applicata al Riscatto e qualora capiente). In tale circostanza, l'operazione di Switch sarà eseguita proporzionalmente tra i diversi Fondi Collegati sulla base del Valore del Fondo. La formula utilizzata per suddividere l'ammontare di Withholding Tax Reserve tra i diversi Fondi Collegati sarà pari al rapporto tra tale ammontare e il controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Collegati moltiplicato per il Valore del Fondo preso in considerazione. Le operazioni di investimento saranno eseguite ai sensi di quanto previsto all'art. 24.3.

È POSSIBILE NON OPTARE PER L'APPLICAZIONE DELLA WITHHOLDING TAX RESERVE?

- 14.2 Il Contraente ha la facoltà di optare tra l'applicazione o meno della Withholding Tax Reserve al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e la relativa scelta diviene irrevocabile quando comunicata alla Società.
- 14.3 Nel caso in cui il Contraente opti per la non applicazione della Withholding Tax Reserve, la percentuale di ciascun Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato e del Fondo Esterno è aumentata dello 0,05% ed è pertanto pari ad un massimo dell'1,05% annuale ciascuno.


SEZIONE C - LE PRESTAZIONI E LE OPZIONI ASSICURATIVE OFFERTE DAL PRODOTTO
Art. 15 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO - EVENTO ASSICURATO E MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO

CHE COSA RICEVERANNO I BENEFICIARI DI POLIZZA AL VERIFICARSI DELL'EVENTO ASSICURATO? E CHE COSA È L'EVENTO ASSICURATO?

- 15.1 Private Client Insurance prevede la corresponsione al Beneficiario di una Prestazione in Caso di Decesso corrispondente al Valore di Riscatto in Caso di Decesso, calcolato ai sensi di cui all'art. 16.7, aumentato dell'importo di una delle coperture del rischio demografico (la "**Maggiorazione in Caso di Decesso**") come di seguito descritte.
- 15.2 L' "**Evento Assicurato**" deve essere selezionato dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta tra il decesso dell'unico Assicurato o, qualora vi siano due o più Assicurati (il "**Gruppo di Assicurati**"), alternativamente il decesso dell'ultimo Assicurato (il "**Decesso dell'Ultimo Assicurato**") ovvero il decesso del primo Assicurato (il "**Decesso del Primo Assicurato**").

CHE COSA È LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO? E QUALI SONO OFFERTE DAL PRODOTTO?

- 15.3 La copertura del rischio demografico (o Maggiorazione in Caso di Decesso) è una copertura assicurativa che comporta il pagamento di un importo aggiuntivo al Valore di Riscatto in Caso di Decesso che viene corrisposto al Beneficiario e viene determinato dalla Società sulla base di un'analisi attuariale attinente al rischio di mortalità dell'Assicurato. La Maggiorazione in Caso di Decesso è una copertura obbligatoria che deve essere selezionata dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta tra una delle seguenti alternative:

(A) aliquota variabile del Valore di Riscatto in Caso di Decesso e decrescente in funzione dell'età del o degli Assicurati presi in considerazione (l' "**Aliquota Decrescente**"). In particolare, l'età è da individuarsi in quella dell'unico Assicurato oppure, nel caso di Gruppo di Assicurati, nell'età dell'Assicurato più anziano (se l'Evento Assicurato è il Decesso del Primo Assicurato) o nell'età dell'Assicurato più giovane (se l'Evento Assicurato è il Decesso dell'Ultimo Assicurato). La tabella che segue mostra come la percentuale di Aliquota Decrescente diminuisce all'avanzare dell'età dell'Assicurato preso in considerazione. L'importo di Aliquota Decrescente viene determinato sulla base dell'età dell'Assicurato e del Valore di Riscatto in Caso di Decesso alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta della Prestazione in Caso di Decesso da parte del Beneficiario e dei documenti previsti all'art. 28 (e non alla data del verificarsi dell'Evento Assicurato).

Età dell'Assicurato	Aliquota Decrescente
16-39	1,0% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso
40-49	0,9% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso
50-59	0,8% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso
60-69	0,7% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso
70-79	0,6% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso
80	0,5% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso
81	0,4% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso
82	0,3% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso
83	0,2% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso
84 e oltre	0,1% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso

(B) aliquota fissa da individuarsi, alternativamente, tra l'1%, ovvero il 3%, ovvero il 5% dei Premi Pagati Netti di cui all'art. 15.6 (l' "**Aliquota Fissa**").

(C) aliquota fissa pari al 30% della differenza positiva tra il Valore di Riscatto in Caso di Decesso e i Premi Pagati Lordi di cui all'art. 15.6 (l' "**Aliquota Plus**"). L'Aliquota Plus deve essere necessariamente associata ad una Aliquota Fissa da selezionarsi tra 1%, 3% o 5% ai sensi del precedente punto B, pertanto l'importo di Maggiorazione in Caso di Decesso sarà pari al valore più alto tra l'importo di Aliquota Plus o di Aliquota Fissa. La condizione appena descritta così come l'importo di Aliquota Plus sono verificate e determinate sulla base del Valore di Riscatto in Caso di Decesso alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta della Prestazione in Caso di Decesso da parte del Beneficiario e dei documenti previsti all'art. 28 (e non alla data del verificarsi dell'Evento Assicurato).

RIQUADRO ESPLICATIVO: CON RIFERIMENTO ALL'OPZIONE C, QUALE MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO, TRA ALIQUOTA PLUS O FISSA, VIENE CORRISPOSTA?

Condizione	Maggiorazione in Caso di Decesso
Importo di Aliquota Plus = Importo di Aliquota Fissa	Aliquota Plus
Importo di Aliquota Plus > Importo di Aliquota Fissa	Aliquota Plus
Importo di Aliquota Plus < Importo di Aliquota Fissa	Aliquota Fissa

- 15.4 L'Aliquota Fissa di Maggiorazione in Caso di Decesso può essere integrata della "**Wealth Life Cover**" (la Wealth Life Cover non può essere associata alle altre aliquote descritte nel presente articolo). La Wealth Life Cover consente di integrare la Maggiorazione in Caso di Decesso selezionata con un ulteriore importo pari alla differenza positiva tra (a) una percentuale dei Premi Pagati Netti (da individuarsi per multipli di 5 tra un minimo del 20% e un massimo del 100%) (la "**Soglia di Riferimento**") e (b) il Valore di Riscatto in Caso di Decesso. In tale circostanza, pertanto, la Prestazione in Caso di Decesso che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario è pari al Valore di Riscatto in Caso di Decesso aumentato di una Maggiorazione in Caso di Decesso che sarà data dalla somma tra l'Aliquota Fissa selezionata e la Wealth Life Cover. L'importo di Wealth Life Cover è determinato sulla base del Valore di Riscatto in Caso di Decesso alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta della Prestazione in Caso di Decesso da parte del Beneficiario e dei documenti previsti all'art. 28 (e non alla data del verificarsi dell'Evento Assicurato).

RIQUADRO ESPLICATIVO: QUALE MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO, TRA ALIQUOTA FISSA E/O WEALTH LIFE COVER, VIENE CORRISPOSTA?

Condizione	Maggiorazione in Caso di Decesso
Soglia di Riferimento = Valore di Riscatto in Caso di Decesso	Aliquota Fissa
Soglia di Riferimento > Valore di Riscatto in Caso di Decesso	Aliquota Fissa e Wealth Life Cover
Soglia di Riferimento < Valore di Riscatto in Caso di Decesso	Aliquota Fissa



15.5 **L'Aliquota Plus e la Wealth Life Cover sono selezionabili soltanto se tutti gli Attivi Ammissibili in cui è effettuato l'investimento per tutta la durata della copertura (i) sono quotati in un mercato regolamentato, ovvero (ii) hanno un prezzo aggiornato con cadenza trimestrale o inferiore pubblicato presso uno o più fornitori indipendenti di informazioni finanziarie.**

QUAL È LA DIFFERENZA TRA PREMI PAGATI LORDI E NETTI? E CHE COS'È IL VALORE DI RISCATTO IN CASO DI DECESSO?

15.6 Per "**Premi Pagati Lordi**" deve intendersi il Premio Unico Iniziale aumentato degli eventuali Premi Aggiuntivi corrisposti dal Contraente e ridotto proporzionalmente in caso di Riscatti Parziali; sono da intendersi quali "**Premi Pagati Netti**", i Premi Pagati Lordi al netto dei Costi di Entrata. La formula utilizzata per ridurre i Premi Pagati Lordi o Netti in caso di Riscatti Parziali è pari all'importo di ogni singolo Riscatto Parziale diviso per il Valore di Polizza alla data del rispettivo Riscatto Parziale.

RIQUADRO ESPLICATIVO: QUAL È LA DIFFERENZA TRA PREMIO PAGATO LORDO E NETTO?

Il Premio Pagato Netto altro non è che il premio versato dal Contraente (che viene definito lordo) al netto dei Costi di Entrata. Si tratta, in altre parole, di quanto effettivamente la Società investe nei Fondi Collegati una volta che ne ha dedotto i costi poc'anzi menzionati. Nel contratto prende anche il nome di Premio Investito.

RIQUADRO ESPLICATIVO: COME VIENE RIDOTTO IL VALORE DEI PREMI PAGATI IN CASO DI UNO O PIÙ RISCATTI PARZIALI?

Ad esempio, se i premi complessivamente pagati dal Contraente sono pari a EUR 1.000.000, non sono stati applicati Costi di Entrata ed è stato effettuato un Riscatto Parziale di EUR 500.000 in corso di Contratto - quando il Valore di Polizza era di EUR 1.200.000 - allora il valore dei Premi Pagati Lordi o Netti sarà pari, successivamente al riscatto, ad EUR 583.300, ossia la differenza tra EUR 1.000.000 meno il rapporto tra EUR 500.000 e EUR 1.200.000.

Art. 16 MODIFICA DELLA MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO

È POSSIBILE MODIFICARE LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELLA POLIZZA?

16.1 La Maggiorazione in Caso di Decesso come selezionata dal Contraente nel Modulo di Proposta può essere modificata in corso di contratto, prima del verificarsi dell'Evento Assicurato e secondo i termini e le modalità descritte nel presente articolo. Ogni modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso deve essere concordata con la Società a seguito di apposita richiesta del Contraente da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 29. La modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso, qualora accettata dalla Società, verrà comunicata al Contraente e sarà effettiva dal primo giorno successivo alla chiusura del trimestre di riferimento nel quale ricade la data di invio della comunicazione. Prima di tale data, al Contratto sarà applicata la Maggiorazione in Caso di Decesso preesistente alla richiesta di modifica.

RIQUADRO ESPLICATIVO: QUANDO LA NUOVA MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO SARÀ EFFETTIVA?

Se la Società ha accettato la modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso e ha inviato la lettera di conferma di tale modifica al Contraente in data 08 gennaio, allora la nuova Maggiorazione in Caso di Decesso sarà effettiva dal 01 aprile. Ossia dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'invio delle lettera di conferma della modifica.

16.2 Tra una richiesta di modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso e (i) la Data di Decorrenza della Polizza o (ii) la data della precedente modifica deve trascorrere un termine di almeno sei mesi. Non è consentito procedere ad una modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso a seguito del verificarsi dell'Evento Assicurato.

16.3 **Ogni modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso può comportare una variazione, anche in aumento, dei Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso nonché essere subordinato all'espletamento degli esami medici.** Inoltre, la modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso non potrà aver luogo se non dietro consenso espresso e scritto del Creditore Pignoratorio o del Cessionario in caso, rispettivamente, di costituzione di pegno o di cessione dei diritti derivanti dalla Polizza.

AL CONTRATTO È ATTUALMENTE APPLICATA UN'ALIQUOTA FISSA. IN COSA PUÒ ESSERE MODIFICATA?

16.4 Su richiesta del Contraente, l'Aliquota Fissa può essere modificata in aumento tra l'1%, il 3% o il 5% durante tutta la durata della Polizza per un massimo di due sole volte. Il cambio di Aliquota Fissa può avere ad oggetto soltanto una tra le percentuali dell'1%, del 3% o del 5% che sia superiore rispetto a quella applicata al Contratto al momento della relativa richiesta. Non sono consentite modifiche di Aliquota Fissa in diminuzione mentre è consentito il cambio dell'Aliquota Fissa (i) associando l'Aliquota Plus o (ii) integrandola della Wealth Life Cover. In quest'ultimo caso il Valore di Polizza deve essere uguale o superiore ai Premi Pagati Netti.

AL CONTRATTO È ATTUALMENTE APPLICATA UN'ALIQUOTA DECRESCENTE. IN COSA PUÒ ESSERE MODIFICATA?

16.5 Su richiesta del Contraente, l'Aliquota Decrescente può essere modificata in Aliquota Fissa, quest'ultima eventualmente associata all'Aliquota Plus o integrata della Wealth Life Cover ai sensi di quanto previsto all'art. 16.4. Non sono consentiti cambi da Aliquota Fissa ad Aliquota Decrescente.

AL CONTRATTO È ATTUALMENTE APPLICATA UN'ALIQUOTA PLUS. IN COSA PUÒ ESSERE MODIFICATA?

16.6 Su richiesta del Contraente, l'Aliquota Plus può essere cessata e modificata in Aliquota Fissa. In tale circostanza, oltre a quanto previsto all'art. 16.3, la modifica non potrà aver luogo se non dietro consenso espresso del Beneficiario designato irrevocabilmente ai sensi di quanto previsto all'art. 5.2. L'Aliquota Plus non può essere associata alla (né modificata in) Aliquota Decrescente.

AL CONTRATTO È ATTUALMENTE APPLICATA UNA WEALTH LIFE COVER. IN COSA PUÒ ESSERE MODIFICATA?

16.7 Su richiesta del Contraente, la Wealth Life Cover può essere cessata limitando, pertanto, la Maggiorazione in Caso di Decesso alla sola Aliquota Fissa. Il Contraente può inoltre richiedere la modifica in aumento o in diminuzione della Soglia di Riferimento. In caso di modifica in aumento della Soglia di Riferimento, il Valore di Polizza deve essere uguale o superiore ai Premi Pagati Netti. In tali circostanze, oltre a quanto previsto all'art. 16.3, la cessazione della Wealth Life Cover, così come la modifica della Soglia di Riferimento, non potrà aver luogo se non dietro consenso espresso del Beneficiario designato irrevocabilmente ai sensi di quanto previsto all'art. 5.2. La Wealth Life Cover non può essere associata all'Aliquota Plus o all'Aliquota Decrescente. **La Wealth Life Cover cessa automaticamente, e pertanto la Maggiorazione in Caso di Decesso è limitata alla sola Aliquota Fissa, qualora il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Collegati risulti incapiante per il pagamento dei Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso di cui al successivo art. 27.** La Società informerà il Contraente di tal'ultima cessazione.


RIQUADRO ESPLICATIVO SULLE DIVERSE POSSIBILITÀ DI MODIFICA DELLA MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI CONTRATTO

Da	A	Possibile/Non Possibile
Aliquota Decrescente	Aliquota Fissa	Possibile.
	Aliquota Plus	Non Possibile a meno che l'Aliquota Decrescente non venga preventivamente modificata in Aliquota Fissa.
	Wealth Life Cover	Non Possibile a meno che l'Aliquota Decrescente non venga preventivamente modificata in Aliquota Fissa. Inoltre, il Valore di Polizza deve essere \geq alla % dei Premi Pagati Netti selezionata come Soglia di Riferimento della Wealth Life Cover.
Aliquota Fissa	Aliquota Fissa (incremento)	Possibile. Sono consentite solo due modifiche. (ossia, dall'1% al 3% o al 5%; dal 3% al 5%)
	Aliquota Fissa (riduzione)	Non Possibile. (ossia, dal 5% al 3% o all'1%; dal 3% al 1%)
	Aliquota Decrescente	Non Possibile.
	Aliquota Plus	Possibile. L'Aliquota Fissa diviene l'importo minimo della copertura.
	Wealth Life Cover	Possibile. L'Aliquota Fissa deve rimanere attiva. Inoltre, il valore di Polizza deve essere \geq alla % dei Premi Pagati Netti selezionata come Soglia di Riferimento della Wealth Life Cover.
Aliquota Plus	Aliquota Decrescente	Non Possibile.
	Aliquota Fissa	Possibile. L'Aliquota Plus verrà disattivata.
	Wealth Life Cover	Possibile. L'Aliquota Plus verrà disattivata. Inoltre, il valore di Polizza deve essere \geq alla % dei Premi Pagati Netti selezionata come Soglia di Riferimento della Wealth Life Cover.
Wealth Life Cover	Aliquota Fissa	Possibile. La Wealth Life Cover verrà disattivata.
	Aliquota Decrescente	Non Possibile.
	Aliquota Plus	Possibile. La Wealth Life Cover verrà disattivata.
	Wealth Life Cover (incremento Soglia di Riferimento)	Possibile. Il Valore di Polizza deve essere \geq alla % dei Premi Pagati Netti selezionata come Soglia di Riferimento della Wealth Life Cover.
	Wealth Life Cover (riduzione Soglia di Riferimento)	Possibile.

Art. 17 IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO E CASI DI LIMITAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

QUAL È IL MASSIMO IMPORTO DI COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO CHE LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A CORRISPONDERE AL BENEFICIARIO?

17.1 L'importo complessivo di Maggiorazione in Caso di Decesso, eventualmente integrato della Wealth Life Cover, che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario non può essere superiore ad Euro 20.000.000 (ventimilioni/00) (l' "Importo Massimo Complessivo"). Nel caso in cui l'Assicurato o, nel caso di Gruppo di Assicurati, il singolo l'Assicurato, sia o dovesse essere in futuro designato quale Assicurato di una o più nuove polizze della Società, quest'ultima si riserva il diritto di rivalutare e confermare l'Importo Massimo Complessivo del presente Contratto e degli eventuali futuri Contratti.

QUALI SONO LE IPOTESI IN CUI LA SOCIETÀ NON È TENUTA A CORRISPONDERE L'IMPORTO DI COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO?

17.2 La Società non è tenuta a pagare alcuna Maggiorazione in Caso di Decesso, anche se integrata della Wealth Life Cover, e pertanto la Prestazione in Caso di Decesso è pari al solo Valore di Riscatto in Caso di Decesso, qualora il decesso dell'Assicurato per effetto del quale si verifica l'Evento Assicurato è dovuto a:

- suicidio o lesioni auto-inflitte risultanti da un tentativo di suicidio e che portino alla morte dell'Assicurato entro due anni dalla Data di Decorrenza della Polizza;
- pena capitale o coinvolgimento in un crimine internazionale in cui l'Assicurato risulti l'istigatore principale o coautore o di cui avrebbe potuto prevedere le relative conseguenze;
- guerra, terrorismo, invasione, atto di forza straniera, ostilità, guerra civile, legge marziale, rivolta, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato, occupazione militare o usurpazione, sommossa o tumulti popolari; per guerra si intende ogni guerra dichiarata o non;
- rischi incorsi con veicoli a motore nel corso di gare o raduni di velocità;
- pratica di uno sport estremo, rientrano nella definizione di sport estremi tutti gli sport con un livello di rischio più elevato del normale, quali ad esempio tutti gli sport di combattimento, arrampicata, alpinismo, attività acrobatiche, speleologia, sci acrobatico e sci fuori-pista, trekking, rafting e bob, kite-surfing;
- rischi incorsi alle attività di trasporto aereo, incluso per esempio il paracadutismo, fuori dai casi di passeggero pagante in un aeromobile/elicottero che è autorizzato dalla relativa normativa al trasporto di passeggeri da un aeroporto/eliporto ad un altro;
- esplosione di armamenti o dispositivi progettati per esplodere alterando la struttura del nucleo atomico.

La Società non è tenuta a pagare alcuna Maggiorazione in Caso di Decesso, anche se integrata della Wealth Life Cover, al Beneficiario o ad altra persona designata a beneficiare direttamente o indirettamente della Prestazione in Caso di Decesso qualora sia intenzionalmente o in modo fraudolento coinvolto/a nella causa di morte dell'Assicurato.

SONO PREVISTE ALTRE LIMITAZIONE IN MATERIA DI COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO?

17.3 I Premi Aggiuntivi corrisposti dopo che l'Assicurato ha compiuto l'età di 85 anni saranno esclusi dal calcolo della Maggiorazione in Caso di Decesso, anche laddove quest'ultima sia integrata dalla Wealth Life Cover.

Art. 18 PRESCRIZIONE

QUALI SONO I TERMINI DI PRESCRIZIONE RELATIVI ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE?

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, i diritti derivanti dal Contratto (ossia il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso) si prescrivono dopo un periodo di dieci anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

SEZIONE D - I SUPPORTI E LE MODALITÀ DI INVESTIMENTO OFFERTI DAL PRODOTTO
Art. 19 I FONDI COLLEGATI ALLA POLIZZA E RISCHI TIPICI

IN COSA INVESTE LA POLIZZA?

19.1 La Polizza può investire in uno o più Fondi Collegati ai sensi delle presente Condizioni Contrattuali e in conformità alla normativa vigente nel Granducato del Lussemburgo, e in particolare nella Circolare 15/3. Il Contraente, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere alla Società in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto e senza costi aggiuntivi copia della Circolare 15/3.



QUALI SONO I RISCHI FINANZIARI DEL PRODOTTO?

- 19.2 La categoria delle polizze unit-linked alla quale la Polizza appartiene comporta rischi finanziari per il Contraente, quale risultato delle possibili fluttuazioni del Valore Unitario della Quota dei Fondi Collegati. Il controvalore delle Quote di ciascun Fondo Collegato dipende a sua volta dall'andamento della Valuta del Fondo nonché dal rendimento degli attivi sottostanti in cui ciascun fondo investe e del quale le Quote sono una rappresentazione.
- 19.3 **Il Contratto non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito, pertanto il Valore di Riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti dal Contraente. Il Contraente assume quindi il rischio connesso all'andamento negativo del valore degli Attivi Sottostanti nonché il rischio di cambio connesso alle fluttuazioni sfavorevoli che possano derivarne qualora tali attivi siano denominati in una valuta diversa all'euro.** I rischi tipici degli investimenti finanziari ai quali è esposto il Contraente stipulando la Polizza è brevemente illustrato qui di seguito:
- Rischio specifico e Rischio sistematico:** Tale rischio è tipico dei titoli di capitale (es. azioni) ai quali i Fondi Collegati investono ed è collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo essi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (Rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (Rischio generico);
 - Rischio di credito:** è il rischio tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni) ai quali i Fondi Collegati investono, ed è connesso all'eventualità che l'ente emittente non sia in grado di pagare l'interesse o rimborsare il capitale; il valore del titolo, e dunque del rispettivo Fondo Collegato, risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
 - Rischio di interesse:** anche questo rischio è tipico dei titoli di debito ai quali i Fondi Collegati investono, ed è connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi di tali titoli, e quindi sui rendimenti, in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro durata: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo, e dunque del rispettivo Fondo Collegato, e viceversa;
 - Rischio di controparte:** è il rischio che l'emittente o le controparti non siano in grado di far fronte ai propri adempimenti; inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
 - Rischio di liquidità:** è il rischio che i valori mobiliari ai quali i Fondi Collegati investono non si trasformino prontamente in moneta senza perdere di valore, quando necessario. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
 - Rischio di cambio:** è il rischio di oscillazione del tasso di cambio della valuta di riferimento del Contratto, l'Euro, rispetto alla Valuta del Fondo e alla diversa divisa in cui sono denominate le attività in cui i Fondi Collegati investono.
 - Rischio Paese:** è il rischio connesso agli investimenti in mercati esteri, in particolare quelli emergenti, la cui situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza dell'emittente o la relativa regolamentazione possono offrire ridotti livelli di garanzia e protezione al Contraente.
 - Rischio d'investimento in strumenti derivati:** è il rischio tipico degli strumenti derivati nei quali i Fondi Collegati potrebbero investire, ed è connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante (i) dal fattore leva a questi associato, e/o (ii) dal merito di credito delle controparti coinvolte, e/o (iii) dalla potenziale illiquidità dei mercati nel quale vengono trattati (in particolare quelli non scambiati su mercati regolamentati o "over the counter"). Qualora gli strumenti derivati siano utilizzati ai fini di copertura, il rischio d'investimento è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dall'insufficiente correlazione con il valore dell'Attivo Sottostante o della posizione oggetto della copertura.
 - Rischio di sostenibilità:** è il rischio che un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività.

La lista dei rischi correlati all'investimento dei Fondi non è esaustiva. Ulteriori rischi possono verificarsi a seconda della natura stessa di tali investimenti.

- 19.4 Il Contraente riconosce e accetta che alcuni fondi come, ma non solo, i fondi monetari o i conti in contanti possano essere addebitati con interessi negativi e che qualsiasi investimento in tali fondi o conti può portare a prestazioni negative.

Art. 20 CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI DEDICATI

CHE COSA SONO I FONDI INTERNI DEDICATI?

- 20.1 I Fondi Interni Dedicati sono fondi interni assicurativi, espressi in Quote e valorizzati in una Valuta del Fondo. Sono costituiti dalla Società per l'investimento dei Premi di ciascun Contratto e sono strutturati in funzione degli obiettivi, dello stile di gestione e delle strategie corrispondenti ai diversi Profili d'Investimento predisposti dalla Società. A ciascun Fondo Interno Dedicato viene associato un Profilo di Investimento che descrive gli obiettivi e le relative strategie d'investimento e il Contraente, in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta ma anche successivamente, in corso di contratto, ha la possibilità di indicare il Profilo di Investimento da associare al Fondo Interno Dedicato corrispondente. Ciascun Fondo Interno Dedicato, può investire in Attivi Ammissibili nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa del Granducato del Lussemburgo, in particolare dalla Circolare 15/3 in virtù dell'attività di gestione prestata da uno o più Gestori nominati dalla Società ai termini e condizioni previste dal Regolamento del Fondo Interno Dedicato (un gestore per Fondo Interno Dedicato). **Il Fondo Interno Dedicato potrà dunque investire in Attivi Ammissibili non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita e senza l'osservanza dei limiti di concentrazione ivi previsti.**

Le Quote dei Fondi Interni Dedicati, così come gli Attivi Sottostanti che li compongono, sono di proprietà della Società. In caso di liquidazione della Società, ai sensi dell'articolo 253-1 e seguenti della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, e successive modifiche, il Contraente detiene un diritto privilegiato sul controvalore delle Quote di ciascun Fondo Interno Dedicato collegato alla sua Polizza.

- 20.2 **Con riferimento al Fondo Interno Dedicato, si evidenzia che la Società non può svolgere attività di gestione individuale di portafoglio.** Per tale motivo, **la strategia di allocazione degli attivi e la successiva gestione dei Fondi Interni Dedicati è rimessa all'esclusivo giudizio della Società e dei Gestori da questa selezionati e nominati, senza che il Contraente abbia mai facoltà di dare istruzioni o indicazioni al di fuori della scelta del Profilo di Investimento e della Valuta del Fondo, o possa mai avanzare pretese o richieste di risarcimento per cattiva gestione contro la Società o contro alcuno dei Gestori selezionati (tranne che in caso di dolo o colpa grave).**

DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI DEDICATI ?

- 20.3 Le informazioni sui Profili di Investimento, sui livelli di rischio e gli obiettivi dei Fondi Interni Dedicati, così come i costi, la valutazione degli attivi e le altre informazioni previste dalla Circolare 15/3, sono disciplinati nell'allegato "Regolamento del Fondo Interno Dedicato" che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Contrattuali e del Set Informativo.

LA SOCIETÀ È TITOLATA A CHIUDERE UNO O PIÙ FONDI INTERNI DEDICATI NEI QUALI LA POLIZZA INVESTE O A MODIFICARNE ALCUNE CARATTERISTICHE IN CORSO DI CONTRATTO?

- 20.4 Qualora la Società per qualsiasi ragione sia costretta a chiudere uno o più Fondi Interni Dedicati ovvero a modificare significativamente la strategia d'investimento di uno o più Fondi Interni Dedicati prescelti dal Contraente, anche mediante una variazione della composizione dei medesimi e/o il disinvestimento di uno o più attivi in cui il Fondo Interno Dedicato investe (eventi endogeni), la stessa proporrà al Contraente le seguenti opzioni:
- eseguire uno Switch delle Quote del Fondo Interno (in conformità al successivo art. 25), senza alcuna spesa, in un differente Fondo Interno Dedicato, o in un fondo esterno che presenti una politica d'investimento e obiettivi simili a quello del Fondo Interno Dedicato che è stato chiuso o in relazione al quale la politica d'investimento è stata significativamente modificata;
 - eseguire uno Switch delle Quote del Fondo Interno (in conformità al successivo art. 25), senza alcuna spesa, in un conto di liquidità o in un fondo interno o in un fondo esterno che non comporti nessun rischio d'investimento;



(c) risolvere il Contratto senza applicare alcun costo o penalità di riscatto.

Le opzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono sono soggette alle procedure adottate dal singolo distributore assicurativo, anche nel contesto del servizio d'investimento eventualmente prestato, ai fini della verifica della persistenza della coerenza del Contratto rispetto alle richieste ed esigenze del Contraente, nonché della compatibilità dell'operazione con il profilo di rischio del Contraente sulla base del giudizio di adeguatezza e/o idoneità del Contratto. Tali procedure potranno comportare anche l'attivazione di effetti "bloccanti" in caso di informazioni mancanti o incomplete.

La Società informerà il Contraente dell'intenzione di chiudere o di modificare considerevolmente la politica d'investimento dei Fondi Interni Dedicati o di uno o più degli Attivi Sottostanti ai medesimi e delle opzioni di cui al presente articolo mediante comunicazione da inviare al Contraente almeno 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio delle opzioni e contenente una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili e dei relativi costi. **In mancanza di risposta del Contraente in merito alle opzioni offerte dalla Società entro i 60 giorni lavorativi successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, la Società applicherà automaticamente l'opzione di cui alla lettera b) del presente articolo.**

Art. 21 CARATTERISTICHE DEI FONDI ESTERNI

CHE COSA SONO I FONDI ESTERNI?

21.1 Il "**Fondo Esterno**", singolarmente considerato, o i "**Fondi Esterni**", nella loro totalità, sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("**OICR**"), espressi in Quote o azioni e valorizzati in una Valuta del Fondo, messi a disposizione dei Contraenti della Società per l'investimento dei Premi nel rispetto dei limiti e delle restrizioni previsti dalla normativa del Granducato del Lussemburgo ed in particolare dalla Circolare 15/3. In particolare, la Polizza può investire in uno o più Quote di OICR, armonizzati o non, quali Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("**OICVM**"), fondi alternativi semplici o fondi di fondi alternativi e fondi immobiliari, inclusi nella "Lista dei Fondi Esterni" e si caratterizzano, ciascuno, per diversi livelli di rischio finanziario, politiche di investimento e gestione degli attivi sottostanti. **La Polizza potrà dunque investire in Fondi Esterni non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita e/o che investono senza l'osservanza dei divieti e dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa italiana in materia di gestione collettiva del risparmio.**

In relazione a ciascun Fondo Esterno prescelto, il Contraente ha diritto di ottenere, senza costi aggiuntivi, dalla Società le seguenti informazioni:

- il nome del fondo e dell'eventuale sotto fondo;
- il nome del Gestore del fondo o del sotto fondo;
- la politica d'investimento del fondo, incluse eventuali specializzazioni in particolari aree geografiche o settori economici;
- qualsiasi informazione disponibile nel Paese di origine del fondo o, in difetto, nel Paese di residenza del Contraente, in relazione alla classificazione del fondo in termini di rischio o in relazione al profilo dell'investitore tipo;
- la nazionalità del fondo e l'autorità competente in materia di vigilanza prudenziale;
- conformità o meno alla Direttiva 2009/65/CE, come successivamente modificata;
- la data di lancio del fondo e, ove applicabile, la data di chiusura;
- il rendimento annuale storico del fondo per ciascuno dei cinque esercizi antecedenti o, in difetto, dalla data di lancio del fondo;
- l'indirizzo del sito internet ove è possibile ottenere o consultare i prospetti, le relazioni annuali e semestrali;
- la procedura relativa alla pubblicazione dei valori netti d'inventario del fondo;
- qualsiasi eventuale restrizione del diritto di rimborso delle quote a prima richiesta.

Il Contraente ha altresì il diritto di ricevere ogni anno, senza costi aggiuntivi, una versione aggiornata delle predette informazioni unitamente al rendiconto annuale del Contratto di cui all'art. 8.2. In particolare, il Contraente potrà richiedere informazioni circa l'ultimo rendimento annuale dei Fondi Esterni.

DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DEI FONDI ESTERNI?

21.2 Le informazioni sugli obiettivi, la politica e l'orizzonte temporale di investimento del Fondo Esterno, così come i costi, la valutazione degli attivi e le altre informazioni previste dalla normativa a cui è sottoposto l'Emittente, sono disciplinati nella rispettiva documentazione d'offerta disponibile presso il sito internet dell'Emittente e/o nell'apposita pagina web del dominio www.lombardinternational.com riportata nella "Lista dei Fondi Esterni".

L'obbligo di consegna del KID del Fondo Esterno si intende assolto mediante pubblicazione sul sito internet della Società. Il Contraente ha comunque il diritto di richiedere alla Società che tali documenti gli vengano forniti su supporto duraturo prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta e di ogni successiva nuova operazione di investimento. Nella "Lista dei Fondi Esterni" sono inoltre enumerati i Fondi Esterni che possono essere collegati alla Polizza e il Contraente potrà richiedere in qualsiasi momento alla Società l'ultima versione aggiornata di tale documento nonché ricevere copia della documentazione d'offerta e delle altre informazioni previste dalla Circolare 15/3.

IN CHE CHE COSA CONSISTE L'ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA E MONITORAGGIO DEI FONDI ESTERNI?

21.3 In ottemperanza dei suoi obblighi regolamentari, la Società effettua un'attività di salvaguardia dei Fondi Esterni nel caso in cui venga o sia portata a conoscenza dell'accadimento di eventi endogeni ai Fondi Esterni quali, a titolo esemplificativo, (i) operazioni di fusione, scissione e/o liquidazione, (ii) cambio della politica di investimento e/o dello stile di gestione e/o del livello di rischio, (iii) incremento delle commissioni di gestione. In tali circostanze, qualora la Polizza sia collegata a, ovvero le operazioni di investimento riguardino, uno o più di Fondi Esterni che siano oggetto di tali eventi, **la Società potrà decidere, a propria discrezione sulla base del singolo caso, al solo fine di tutelare l'interesse del Contraente, rispetto ai Premi investiti in Fondi Esterni, di eseguire unilateralmente:**

- Uno Switch gratuito verso un Fondo Esterno monetario a bassa volatilità tra quelli acclusi nella Lista dei Fondi Esterni;**
- in caso di fusione o incorporazione del Fondo Esterno, uno Switch gratuito verso il nuovo Fondo Esterno risultante dalla fusione o incorporazione.**

I proventi eventualmente distribuiti da uno o più Fondi Esterni collegati alla Polizza sono investiti da Lombard International Assurance S.A. in corrispondenti Quote dei medesimi fondi, qualora possibile, ovvero, al fine di tutelare l'interesse del Contraente, attraverso l'esecuzione di un'operazione di Switch mediante il trasferimento in corrispondenti Quote di un Fondo Esterno o di un Fondo Esterno monetario, avente la stessa Valuta del Fondo, tra quelli acclusi nella Lista dei Fondi.

21.4 Nell'ipotesi di cui al precedente art. 21.3, la Società pubblicherà sulla pagina web del dominio www.lombardinternational.com e/o informerà il Contraente dell'avvenuto perfezionamento dello Switch. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di Switch, il Contraente potrà richiedere alla Società di procedere ad un'operazione di Switch, senza alcuna spesa, dal Fondo Esterno selezionato dalla Società ad altro Fondo Collegato, ad eccezione dei casi in cui l'intervento della Società sia seguito al cambio di ISIN, denominazione, fusione, liquidazione o frazionamento delle quote del Fondo Esterno.

21.5 Con riferimento ai Fondi Esterni, si evidenzia che la gestione degli attivi sottostanti e del rischio di tali fondi è rimessa all'esclusivo giudizio dei Gestori dei Fondi Esterni, senza che il Contraente possa mai avanzare pretese o richieste di risarcimento per cattiva gestione contro la Società o contro alcuno dei Gestori dei Fondi Esterni (tranne che in caso di dolo o colpa grave).

21.6 Al fine di verificare il mantenimento degli standard di prestazione dei Fondi Esterni selezionati dal Contraente, la Società svolge trimestralmente anche un'attività di monitoraggio dell'andamento dei parametri di seguito descritti e il superamento delle relative soglie prefissate, distinguendo tra Fondi Esterni con e senza benchmark.



Fondi Esterni con benchmark

- a) Underperformance del Fondo Esterno rispetto al benchmark per 3 mesi consecutivi, con un sottorendimento complessivo nel trimestre superiore al 10%;
- b) Volatilità del Fondo Esterno rispetto al benchmark superiore al 20% nel trimestre;

Fondi Esterni senza benchmark

- a) Performance negativa del Fondo Esterno per 3 mesi consecutivi, con un rendimento negativo complessivo nel trimestre superiore al 10%;
- b) Incremento assoluto della volatilità del Fondo Esterno nel trimestre superiore al 20% (rispetto al trimestre precedente);

Nel caso in cui si verificano almeno una delle precedenti condizioni, la Società informerà il Contraente dell'attività svolta alla chiusura del trimestre di osservazione, con una lettera contenente anche le informazioni per effettuare un'eventuale operazione di switch senza alcuna spesa nei 60 giorni successivi dalla data di comunicazione.

Art. 22 I VALORI DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO

COME VIENE DETERMINATO IL "PREZZO" DELLE QUOTE DEI FONDI E LA LORO QUANTITÀ? E IL VALORE DEL FONDO?

- 22.1 Il prezzo di ciascuna Quota o "**Valore Unitario delle Quote**" dei Fondi Interni Dedicati è determinato dalla Società secondo le modalità, le periodicità e le Date di Valorizzazione indicate nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato. Il Valore Unitario delle Quote ad una determinata Data di Valorizzazione rappresenta la base di riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del Valore di Riscatto. **Data la specifica natura individuale dei Fondi Interni Dedicati, non sarà praticamente possibile pubblicare sul proprio sito internet il prospetto e il rendiconto periodico così come il Valore Unitario delle Quote di ciascun fondo ad una determinata Data di Valorizzazione.** Il Contraente ha comunque il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Società le suddette informazioni e documenti nonché di ricevere il rendiconto periodico di ciascun fondo con periodicità trimestrale.
- 22.2 Il Valore Unitario delle Quote o azioni dei Fondi Esterni è determinato dal singolo Emittente (ovvero dal relativo Gestore del Fondo Esterno) secondo le modalità, le periodicità e le Date di Valorizzazione espressamente previste nella rispettiva documentazione d'offerta, e pubblicato ad opera dell'Emittente in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto del rispettivo OICR. La Società indicherà le modalità per il reperimento delle informazioni sulla pubblicazione dei Fondi Esterni nelle apposite pagine web del dominio www.lombardinternational.com riportata nella Lista dei Fondi Esterni.

RIQUADRO ESPLICATIVO SUI VALORI DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO

Ad esempio se il Valore del Fondo è pari a EUR 1 milione e il numero delle quote di tale fondo sono 10.000, allora il Valore Unitario delle Quote è pari a EUR 100/quota. Se la Polizza è collegata soltanto al fondo appena citato, allora il Valore di Polizza sarà pari a EUR 1 milione. Se invece sono presenti altri due fondi con un valore, ciascuno, di EUR 500.000 ed EUR 3 milioni, allora il Valore di Polizza sarà pari a EUR 4,5 milioni. Se il cliente ha inoltre optato per la Withholding Tax Reserve e questa è pari a EUR 100.000, allora il Valore di Polizza passa da EUR 4,5 milioni a EUR 4,6 milioni.

Art. 23 CONVERSIONE DEI PREMI IN QUOTE DEI FONDI COLLEGATI

COME E QUANDO VIENE INVESTITO IL PREMIO UNICO INIZIALE?

- 23.1 L'importo del Premio Unico Iniziale pagato dal Contraente viene investito, al netto degli eventuali Costi di Entrata di cui all'art. 27, (il "**Premio Investito**") nei Fondi Collegati sulla base dei relativi Profili di Investimento e/o sulla base della combinazione di Fondi Esterni indicati dal Contraente nel Modulo di Proposta ed ha luogo attraverso una conversione di tale importo in rispettive Quote dei Fondi Collegati. Tale attività di conversione ha inizio alla prima Data di Valorizzazione utile successiva alla Data di Decorrenza (la "**Data di Investimento**"). **Prima della Data di Investimento nessuna porzione del Premio Unico iniziale verrà investita in Quote dei Fondi Collegati.**
- 23.2 Qualora il Premio Unico Iniziale sia corrisposto in natura, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3.3 lettera (b), il controvalore degli Attivi Ammissibili trasferiti dal Contraente sarà convertito alla corrispondente Data di Valorizzazione in Quote di uno o più Fondi Interni Dedicati aventi la medesima composizione. Qualora il Contraente si avvalga di tale modalità di pagamento del Premio, l'ammontare dei Costi di Entrata sarà prelevato dall'eventuale liquidità presente. In assenza di liquidità sufficiente, la Società provvederà alla vendita degli Attivi Sottostanti per un importo corrispondente ai Costi di Entrata. Nel caso in cui gli Attivi Sottostanti risultassero illiquidi, il Contraente dovrà provvedere a fornire la relativa liquidità necessaria al pagamento dei Costi di Entrata tramite bonifico bancario.

QUANDO VIENE INVIATO IL CERTIFICATO DI POLIZZA? E LA LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO?

- 23.3 Entro 10 giorni lavorativi dalla prima Data di Valorizzazione, la Società provvede ad inviare al Contraente il Certificato di Polizza, laddove non già precedentemente inviato, e la conferma dell'investimento contenente i dettagli relativi all'ammontare del Premio Unico Iniziale lordo versato e di quello netto investito (Premio Investito), il numero delle Quote attribuite (con distinto riferimento a ciascun Fondo Collegato), il loro valore unitario in Valuta del Fondo e l'eventuale tasso di cambio, la Data di Decorrenza del Contratto e le Date di Valorizzazione.

COME SONO INVESTITI GLI EVENTUALI PREMI AGGIUNTIVI?

- 23.4 Gli eventuali Premi Aggiuntivi al netto dei Costi di Entrata (Premio Investito) saranno convertiti dalla Società in Quote dei Fondi Collegati in funzione dei diversi Profili di Investimento dei Fondi Interni Dedicati, ove già costituiti, e/o sulla base della combinazione di Fondi Esterni, come indicati dal Contraente nel Modulo di Proposta, oppure, salvo diversa indicazione del Contraente, attraverso una distinta ripartizione tra uno o più Profili di Investimento dei Fondi Interni Dedicati e/o una diversa combinazione di Fondi Esterni come successivamente indicati dal Contraente. Il Contraente potrà inoltre richiedere alla Società di associare un Profilo di Investimento ad un Fondo Interno Dedicato di nuova costituzione.
- 23.5 La conversione del Premio Aggiuntivo in Quote avrà luogo secondo le modalità applicate al precedente artt. 23.1 e 23.2 e comunque alla prima Data di Valorizzazione utile successiva alla Data di Pagamento del Premio (Data di Investimento). **Prima della Data di Investimento nessuna porzione del Premio Aggiuntivo verrà investita in Quote dei Fondi Collegati.**

SONO APPLICATI COSTI DI ENTRATA SUI PREMI AGGIUNTIVI?

- 23.5 **Se non diversamente concordato al momento della richiesta di pagamento di ciascun Premio Aggiuntivo, la Società addebiterà, su ciascun Premio Aggiuntivo, i Costi di Entrata nella stessa misura applicata sul Premio Unico Iniziale.** L'applicazione di tali costi sarà indicata nel Certificato di Polizza e, qualora applicati, anche nella lettera di cui al successivo art. 23.7.

LA SOCIETÀ INVIA UNA LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO PER CIASCUN PREMIO AGGIUNTIVO?

- 23.6 Per ogni eventuale Premio Aggiuntivo, la Società provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla prima Data di Valorizzazione, la lettera di conferma dell'investimento contenente i dettagli relativi all'ammontare del Premio Aggiuntivo lordo versato e di quello netto investito (Premio Investito), il numero delle Quote attribuite, il loro valore unitario in Valuta del Fondo e l'eventuale tasso di cambio, nonché le Date di Valorizzazione.



Art. 24 OPERAZIONI DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO

COME VENGONO EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO TRA I FONDI?

- 24.1 Le diverse transazioni o prestazioni previste dal Contratto sono eseguite attraverso operazioni di investimento (ad esempio per uno Switch) e/o disinvestimento (ad esempio per un Riscatto) a seconda dei casi. Tali operazioni, che la Società si impegna ad impartire ai rispettivi Gestori, saranno eseguite facendo riferimento alle relative Date di Valorizzazioni utili successive, rispettivamente, alla Data di Investimento o alla Data di Disinvestimento delle singole transazioni come descritte nelle presenti Condizioni Contrattuali. **In caso di impedimento alle operazioni di investimento o di disinvestimento dovuto a cause esogene e non dipendenti dalla volontà della Società, le singole operazioni verranno posticipate alla prima Data di Valorizzazione utile successiva alla cessazione di tale impedimento.**
- 24.2 **Non è consentita la contemporanea esecuzione di operazioni di investimento e di disinvestimento derivanti da diverse transazioni conseguenti alle prestazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, una o più operazioni di Switch con una richiesta di Riscatto parziale, o contestuali Riscatti Parziali), pertanto le singole transazioni verranno trattate cronologicamente in base all'ordine di ricezione delle relative richieste e impartite in sequenza, una dopo l'altra, quando ciascuna transazione è stata pienamente eseguita.**

CI SONO PARTICOLARI LIMITI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO?

- 24.3 Le operazioni di investimento e/o di disinvestimento connesse alle prestazioni previste dal Contratto saranno eseguite soltanto se (i) alla Data di Investimento, il controvalore minimo della singola operazione di investimento non sia inferiore a 10.000 EUR per Fondo Collegato (salvo che un diverso importo non sia previsto dalla documentazione d'offerta del Fondo Esterno o dal regolamento del Fondo Interno), e/o (ii) alla Data di Disinvestimento, il controvalore minimo della singola operazione di disinvestimento non sia inferiore a 10.000 EUR e il Valore del Fondo, al netto del controvalore della singola operazione di disinvestimento, sia almeno pari a 125.000 EUR per Fondo Interno Dedicato e a 10.000 EUR per Fondo Esterno (salvo che un diverso importo non sia previsto dalla documentazione d'offerta del Fondo Esterno o dal regolamento del Fondo Interno). **In tal'ultima circostanza, salvo diversa indicazione scritta del Contraente nella rispettiva richiesta di prestazione, la Società si riserva il diritto di procedere all'integrale disinvestimento del o dei fondi che non dovessero rispettare le suddette soglie e ad eseguire un'operazione di Switch mediante il trasferimento dell'importo interessato in corrispondenti Quote di un fondo interno o di un fondo esterno monetario, avente Valuta del Fondo in euro tra quelli acclusi nella Lista dei Fondi. Tutte le operazioni di investimento/disinvestimento vengono eseguite attraverso il supporto del Gestore (salvo per le operazioni relative ai Fondi Esterni), e sono regolarizzate in euro.**

Art. 25 MODIFICA DEI PROFILI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI DEDICATI - OPERAZIONI DI SWITCH TRA FONDI COLLEGATI

È POSSIBILE MODIFICARE IL PROFILO DI INVESTIMENTO DI CIASCUN FONDO INTERNO DEDICATO?

- 25.1 In qualsiasi momento dopo la Data di Investimento, il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società, a mezzo di apposita comunicazione da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 29, di sostituire in tutto o in parte (con riferimento al controvalore delle Quote del Fondo Interno Dedicato ad esso associato) i diversi Profili di Investimento selezionati nel Modulo di Proposta, o successivamente, con altri Profili di Investimento tra quelli messi a disposizione dalla Società e descritti nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato (a ciascun Fondo Interno Dedicato corrisponde un Profilo di Investimento).
- 25.2 Salvo diversa indicazione del Contraente, la sostituzione del Profilo di Investimento non comporta nessun trasferimento di controvalore delle Quote tra Fondi Interni Dedicati (gli "Switch"). In alternativa, la Società potrà dare esecuzione alla sostituzione del Profilo di Investimento come richiesta dal Contraente attraverso operazioni di Switch che comportino il trasferimento del controvalore, al netto dei Costi di Switch, di tutte o di parte delle Quote del Fondo Interno Dedicato interessato in uno o più Fondi Interni Dedicati corrispondenti al nuovo Profilo di Investimento. A seconda dei casi, le operazioni di Switch potranno essere eseguite attraverso il trasferimento del controvalore totale o parziale in uno o più Fondi Interni Dedicati di nuova costituzione. Con le stesse modalità previste nel presente articolo, gli Switch potranno aver luogo senza la sostituzione del Profilo di Investimento ma comunque attraverso il trasferimento del controvalore, al netto dei Costi di Switch, di tutte o di parte delle Quote del Fondo Interno Dedicato in uno o più Fondi Interni Dedicati.

CHE COSA SONO GLI SWITCH? E COME VENGONO ESEGUITI?

- 25.3 Con le stesse modalità descritte nel presente articolo, gli Switch possono essere eseguiti dalla Società a seguito di richiesta di sostituzione, in tutto o in parte, della combinazione libera di Fondi Esterni selezionata nel Modulo di Proposta, o successivamente, con una nuova combinazione. Tale operazione comporterà il trasferimento del controvalore, al netto dei Costi di Switch, di tutte o di parte delle Quote del fondo interessato in Quote di altro Fondo Collegato.
- 25.4 Gli **Switch** sono quelle operazioni di trasferimento di liquidità tra Fondi Collegati e comportano la cancellazione di un numero di Quote del Fondo Collegato disinvestito per un ammontare pari al controvalore oggetto di trasferimento e conseguente assegnazione di Quote nel o nei Fondi Collegati di nuovo investimento, al netto dei Costi di Switch.
- 25.5 Le operazioni di disinvestimento connesse allo Switch saranno eseguite alla prima Data di Valorizzazione utile successiva al ricevimento da parte della Società della richiesta del Contraente (Data di Disinvestimento). **Le operazioni di investimento dovute agli Switch sono eseguite alla prima Data di Valorizzazione utile successiva al completo disinvestimento dei Fondi Collegati interessati dall'operazione e della integrale disponibilità della relativa liquidità.**

LA SOCIETÀ INVIA UNA COMUNICAZIONE A SWITCH ESEGUITO?

- 25.6 All'esito delle operazioni di investimento connesse allo Switch (la "Data di Switch"), la Società informerà il Contraente dell'aver perfezionato comunicando entro 30 giorni dalla Data di Switch: (a) il numero e il controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate, (b) il loro Valore Unitario e (c) la Data di Switch.

SEZIONE E - IL RISCATTO E LE INFORMAZIONI SUI COSTI DEL PRODOTTO

Art. 26 RISCATTO TOTALE E PARZIALE

È POSSIBILE RISCATTARE LA POLIZZA?

- 26.1 Private Client Insurance prevede la facoltà, da parte del Contraente, di richiedere in qualsiasi momento prima del verificarsi dell'Evento Assicurato, la risoluzione totale (il "Riscatto Totale") o parziale (il "Riscatto Parziale") della Polizza. Le singole richieste di riscatto devono essere inviate alla Società insieme alla documentazione prevista all'art. 28. **È consigliato richiedere un parere di natura legale e fiscale al fine di valutare le conseguenze derivanti dal Riscatto Totale o Parziale della Polizza.**
- 26.2 In seguito al Riscatto Totale, il Contratto si risolve e i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo si estinguono.

COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DI RISCATTO TOTALE?

- 26.3 Il Valore di Riscatto Totale costituisce il controvalore di quanto integralmente disinvestito e/o liquidato dalla Polizza successivamente ad una richiesta di Riscatto Totale del Contraente e al netto degli eventuali Costi di Riscatto. In particolare, tale valore è pari al Valore di Polizza, calcolato all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Riscatto Totale e della documentazione necessaria (Data di Disinvestimento), al netto dei costi indicati all'art. 27 e in particolare i Costi di Riscatto nel corso dei primi cinque anni di durata del Contratto. Qualora la Valuta del Fondo sia diversa dall'euro, la relativa conversione in euro, se necessaria, verrà effettuata nel corso delle operazioni di disinvestimento secondo il cambio applicato dalla Banca Depositaria.



COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DI RISCATTO PARZIALE? E COME VIENE ESEGUITO?

26.4 Nella richiesta di Riscatto Parziale, il Contraente dovrà indicare l'importo da riscattare; se il valore residuo del Contratto in seguito al Riscatto Parziale è inferiore 125.000 EUR, la Società si riserva il diritto di trattare tale Riscatto Parziale quale Riscatto Totale del Contratto. Il Valore di Riscatto Parziale è calcolato secondo le medesime modalità sopra descritte per il Riscatto Totale, tuttavia le operazioni di disinvestimento verranno eseguite proporzionalmente tra i Fondi Collegati sulla base del Valore del Fondo, salvo diversa indicazione scritta del Contraente nella richiesta di Riscatto Parziale; in ogni caso la composizione di ciascun Fondo Collegato sarà mantenuta inalterata. A seguito della richiesta di Riscatto Parziale il Contratto rimane in vigore per il valore residuo.

Nel caso in cui uno o più Fondi Interni Dedicati siano investiti in Attivi Ammissibili non prontamente liquidabili, la Società si riserva il diritto di (i) rifiutare una richiesta di Riscatto Parziale se per effetto di tale riscatto almeno il 5% del Valore di ciascun Fondo non rimane investito in attivi liquidi o denaro ovvero (ii) di procedere, salvo diverso avviso del Contraente, al disinvestimento di Fondi Esterni, laddove presenti, per un importo equivalente al raggiungimento della soglia in questione.

26.5 Le richieste di Riscatto Totale e Parziale del Contraente dovranno essere trasmesse alla Società secondo le modalità previste all'art. 29.

Art. 27 COSTI

QUALI SONO I COSTI CHE GRAVANO SUL CONTRATTO?

- 27.1 Sul Contratto gravano i costi descritti nel presente articolo nell'ammontare determinato nei paragrafi seguenti, salvo diversamente concordato nel Modulo di Proposta o in altro documento contrattuale. Tali costi possono essere raggruppati in tre categorie:
- I "Costi gravanti sul Premio Unico Iniziale e sui Premi Aggiuntivi" che vengono prelevati prima dell'investimento. Infatti, il Premio Investito è il singolo premio pagato dal Contraente al netto di tale categoria di costi.
 - I "Costi gravanti direttamente sul Contraente" che sono prelevati dalla Società in corso di Contratto (i) attraverso una riduzione del numero di Quote dei Fondi Collegati, ovvero (ii) dalla liquidità generata dalle operazioni di disinvestimento delle Quote connesse a determinate transazioni (Riscatto o Switch). L'addebito di tali costi non genera alcun impatto sul Valore Unitario delle Quote. I costi di cui al punto (i) sono prelevati proporzionalmente tra i Fondi Collegati e qualora uno o più Fondi Collegati non permettano l'esecuzione della corrispondente porzione di addebito, il relativo importo sarà addebitato proporzionalmente sugli altri fondi restanti, qualora presenti.
 - I "Costi gravanti direttamente su ciascun Fondo Interno Dedicato" che sono prelevati direttamente da ciascun Fondo Interno Dedicato con conseguente riduzione del Valore del Fondo e in particolare del Valore Unitario delle Quote. L'addebito di tali costi non genera una riduzione delle Quote del fondo.
 - I "Costi gravanti direttamente su ciascun Fondo Esterno" che sono prelevati attraverso una riduzione del numero di Quote del Fondo Esterno. L'addebito di tali costi non genera un impatto sul Valore Unitario delle Quote.

La Società si riserva il diritto di aumentare i costi indicati alle lettere c) e d) che precedono in funzione delle condizioni di mercato. In tale circostanza, la Società s'impegna a comunicare per iscritto al Contraente, mediante raccomandata A.R., l'eventuale variazione della struttura costi con almeno un mese di preavviso affinché il Contraente possa liberamente valutare la convenienza del Contratto e, in caso di significativa variazione, eventualmente esercitare il proprio diritto di recesso senza alcuna penalità.

I costi determinati in misura fissa sono soggetti a revisione al primo gennaio di ogni anno per riflettere l'indicizzazione. Tale indicizzazione è calcolata alla luce dell'andamento dell'IPCH (Indice des prix à la consommation harmonisé - indice armonizzato dei prezzi al consumo) pubblicato da STATEC (Service National de la Statistique et de Etudes Economiques) del Dipartimento di Statistica del Lussemburgo il precedente 30 novembre sui 12 mesi precedenti, a cui verrà aggiunto uno spread in misura fissa dello 0,75%. In ogni caso, viene prevista una indicizzazione annuale non inferiore allo 0,50%. La Società si riserva di comunicare in anticipo al Contraente l'eventuale modifica dell'indice utilizzato per l'indicizzazione. Inoltre, sempre con riferimento ai costi determinati in misura fissa, gli importi in euro sono valorizzati nella Valuta del Fondo al giorno di addebito. Le percentuali di costo potranno essere aumentate dello 0,10% qualora alla Data di Decorrenza del Contratto uno degli Assicurati abbia superato i 65 anni di età. La Società si riserva inoltre il diritto di addebitare i costi sostenuti per condurre le ricerche eventualmente necessarie per identificare i Beneficiari e/o verificare che l'Assicurato sia ancora in vita.

RIQUADRO ESPLICATIVO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI COSTI

Per comprendere come le tre diverse categorie di costi impattano sul Prodotto si immagini il seguente esempio di una polizza collegata ad un solo fondo interno dedicato e in cui il premio pagato dal cliente sia pari a EUR 1 milione, il fondo interno dedicato è composto da 10.000 quote da EUR 100/quote mentre il Valore del Fondo dopo qualche tempo sia pari a EUR 1,2 milioni (il numero delle quote sarà sempre pari a 10.000 mentre il valore di ciascuna quota sarà in questo caso pari a EUR 120 in quanto c'è stato un apprezzamento dell'investimento). Il Valore del Fondo corrisponde al Valore di Polizza.

Se un costo di EUR 10.000:

- rientra nella categoria dei "Costi gravanti sul Premio Unico Iniziale e sui Premi Aggiuntivi", allora tale costo verrà dedotto dal premio pagato di EUR 1 milione. Ne consegue che il premio effettivamente investito nel fondo interno dedicato sarà pari a EUR 990.000. In questo caso il numero delle quote assegnate sarà pari a 9.900 (ossia EUR 990.000 diviso per il valore di ciascuna quota pari a EUR 100);
- rientra nella categoria dei "Costi gravanti direttamente sul Contraente", allora tale costo sarà addebitato ad investimento effettuato mediante cancellazione di quote. Ne consegue che il Valore del Fondo sarà pari a EUR 1,190 milioni (ossia 1,2 milioni meno il costo di EUR 10.000), il valore di ciascuna quota corrisponderà a EUR 120, mentre saranno cancellate 83,33 quote. In questo caso, il numero delle quote non sarà più di 10.000 ma di 9.916,67 (ossia 10.000 meno 83,33);
- rientra nella categoria dei "Costi gravanti direttamente su ciascun Fondo Interno Dedicato", allora tale costo verrà addebitato ad investimento effettuato direttamente mediante disinvestimento dal fondo interno impattato (ma senza cancellazione di quote). Ne consegue che il Valore del Fondo sarà pari a EUR 1,190 milioni (ossia 1,2 milioni meno il costo di EUR 10.000), il numero complessivo di quote sarà di 10.000 mentre il valore di ciascuna quota sarà pari a EUR 119 (ossia 1,190 milioni diviso 10.000).

QUALI SONO I COSTI GRAVANTI SUL PREMIO UNICO INIZIALE E SUI PREMI AGGIUNTIVI?

27.2 È previsto un Costo d'Entrata (o Costo di ingresso) pari ad un massimo del 2% da applicarsi al Premio Unico Iniziale pagato dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e sui Premi Aggiuntivi.

QUALI SONO I COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE?

27.3 Sul Contraente gravano direttamente i costi che seguono:

SONO PREVISTI DEI COSTI DI SWITCH? E COME VENGONO CALCOLATI?

- Costo di Switch:** è previsto un costo applicato dalla quarta operazione di Switch eseguita nel corso di un anno solare (le prime tre operazioni esenti non possono essere cumulate gli anni solari successivi). Detto costo è pari ad un massimo dello 0,25% del controvalore delle Quote da trasferirsi oggetto dell'operazione di Switch e prevede un importo minimo di 100 EUR e massimo di 500 EUR per singola operazione soggetto a revisione al 1 gennaio di ogni anno per riflettere l'indicizzazione. Tale costo viene prelevato dalla liquidità generata dalle operazioni di disinvestimento delle Quote da trasferirsi. Non sono applicati Costi di Switch sui prelievi destinati alla Withholding Tax Reserve.


SONO PREVISTI DEI COSTI DI RISCATTO? E COME VENGONO CALCOLATI?
(b) Costi di Riscatto

In caso di Riscatto Totale o Parziale nel corso dei primi cinque anni di durata del Contratto, la Società applica dei Costi di Riscatto (o Costi di uscita) pari al 2% annuale, calcolati per i giorni mancanti al compimento del quinto anniversario del Contratto dalla Data di Decorrenza.

La base temporale utilizzata per il calcolo dei Costi di Riscatto decorre dalla Data di Decorrenza per il Premio Unico Iniziale e dalla Data di Investimento per ogni eventuale Premio Aggiuntivo. Ogni Premio Aggiuntivo avrà, pertanto, una base temporale per il calcolo di tale costo indipendente e, comunque, di durata pari a cinque anni a decorrere dalla Data di Investimento del premio stesso. Tali costi vengono prelevati dalla liquidità generata dalle operazioni di disinvestimento delle Quote.

SONO PREVISTI DEI COSTI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO? E COME VENGONO CALCOLATI?
(c) Costi per "Maggiorazione in caso di Decesso"

È previsto un costo a copertura della Maggiorazione in Caso di Decesso che viene calcolato alla chiusura di ciascun trimestre sulla base del prodotto matematico tra i seguenti due fattori (a x b):

- (a) costo percentuale unitario determinato sulla base della tabella attuariale AMC00 e dell'età dell'Assicurato preso in considerazione. In particolare, dell'età dell'unico Assicurato oppure, nel caso di Gruppo di Assicurati, dell'età dell'Assicurato più giovane (se l'Evento Assicurato è il Decesso dell'Ultimo Assicurato) o combinando l'età dei singoli Assicurati (se l'Evento Assicurato è il Decesso del Primo Assicurato);
- (b) il valore dell'esposizione al rischio assicurativo sulla base della Maggiorazione in Caso di Decesso prescelta. Tale esposizione varia a seconda della Maggiorazione in Caso di Decesso prescelta dal Contraente e viene calcolata alla chiusura del trimestre di riferimento. In particolare, è pari:
 - (i) alla percentuale variabile applicabile al Valore di Polizza, in caso di Aliquota Decrescente; ovvero
 - (ii) alla percentuale fissa applicabile ai Premi Pagati Netti, in caso di Aliquota Fissa; ovvero
 - (iii) al maggiore tra la percentuale fissa applicabile ai Premi Pagati Netti o il 30% della differenza positiva tra il Valore di Polizza e i Premi Pagati Lordi, in caso di Aliquota Plus; ovvero
 - (iv) alla somma tra la percentuale fissa applicabile ai Premi Pagati Netti e il valore della differenza positiva tra la Soglia di Riferimento e il Valore di Polizza, in caso di Aliquota Fissa associata alla Wealth Life Cover.

RIQUADRO ESPLICATIVO: COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SU CIASCUNA MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO?
Aliquota Decrescente

Se alla chiusura del trimestre il Valore di Polizza è di EUR 1.000.000 e l'unico Assicurato ha un'età di 65 anni, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 7.000, ossia il prodotto di EUR 1.000.000 per 0,7%. Quest'ultima è l'Aliquota Decrescente corrispondente al tempo in cui viene calcolato il valore dell'esposizione.

Aliquota Fissa

Se alla chiusura del trimestre il valore dei Premi Pagati Lordi e Netti è di EUR 1.000.000 e l'Aliquota Fissa selezionata dal Contraente è dell'1%, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 10.000, ossia il prodotto di EUR 1.000.000 per l'1%.

Aliquota Plus

Alla chiusura del trimestre il valore dei Premi Pagati Lordi e Netti è di EUR 1.000.000, l'Aliquota Fissa selezionata dal Contraente è dell'1% e il rendimento della Polizza è di EUR 50.000, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 15.000, ossia il maggiore tra il 30% del rendimento – EUR 15.000 – e il prodotto di EUR 1.000.000 per l'1% (quest'ultimo costituisce il valore dell'esposizione all'Aliquota Fissa che è pari a EUR 10.000). Nel caso in cui il rendimento di Polizza sia inferiore, nell'esempio, a EUR 10.000, allora il valore dell'esposizione sarà sempre pari a EUR 10.000.

Wealth Life Cover

Se alla chiusura del trimestre il valore dei Premi Pagati Lordi e Netti è di EUR 1.000.000, l'Aliquota Fissa selezionata dal Contraente è pari all'1%, la Soglia di Riferimento è del 100% e il Valore della Polizza è di EUR 950.000, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 60.000, ossia la somma tra il prodotto di EUR 1.000.000 per l'1% e la differenza tra 1.000.000 meno EUR 950.000.

Nel caso in cui il Valore di Polizza è di EUR 1.050.000, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 10.000, ossia il valore dell'esposizione all'Aliquota Fissa mentre quello relativo alla Wealth Life Cover sarà pari a zero.

COME VIENE ADDEBITATO IL COSTO PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO TRA I FONDI COLLEGATI?

I Costi per "Maggiorazione in Caso di Decesso" sono addebitati proporzionalmente tra i diversi Fondi Collegati sulla base del Valore del Fondo e attraverso una riduzione del numero di Quote. La formula utilizzata per suddividere tale costo tra i diversi Fondi Collegati è pari al rapporto tra l'importo di tale costo e il controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Collegati moltiplicato per il Valore del Fondo preso in considerazione.

QUAL È IL COSTO PERCENTUALE UNITARIO UTILIZZATO PER IL CALCOLO DEI COSTI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO? È DISPONIBILE UNA TABELLA ILLUSTRATIVA PER TALI COSTI?

Nelle tabelle illustrative che seguono vengono riportati, su base annuale, il costo percentuale unitario di cui al precedente punto (a) e un'illustrazione dei conseguenti Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso per un'esposizione di cui al punto (b) di EUR 1.000. Tali costi sono parametrati all'età del o degli Assicurati a seconda dell'Evento Assicurato prescelto e possono variare, in aumento o in diminuzione, all'esito degli esami medici di cui all'art. 2.6. Resta inteso che l'accettazione del rischio assicurativo da parte della Società, prima dell'emissione della Polizza o in caso di sua variazione in corso di contratto, sarà condizionata all'assenso scritto del Contraente in merito ai Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso effettivamente applicati (i) in caso di Decesso del Primo Assicurato, e/o (ii) in tutte le ipotesi di variazione in aumento del costo percentuale unitario.



Evento Assicurato: Decesso dell'unico Assicurato / Decesso dell'Ultimo Assicurato

Età dell'unico Assicurato o dell'Assicurato più giovane tra gli Assicurati	Costo percentuale unitario (annuale)	Costo annuale per Maggiorazione in Caso di Decesso per EUR 1.000 di esposizione (in EUR)	Età dell'unico Assicurato o dell'Assicurato più giovane tra gli Assicurati	Costo percentuale unitario (annuale)	Costo annuale per Maggiorazione in Caso di Decesso per EUR 1.000 di esposizione (in EUR)
16	0,046%	0,46	65	2,165%	21,65
17	0,047%	0,47	66	2,422%	24,22
18	0,047%	0,47	67	2,708%	27,08
19	0,048%	0,48	68	3,026%	30,26
20	0,048%	0,48	69	3,377%	33,77
21	0,049%	0,49	70	3,765%	37,65
22	0,049%	0,49	71	4,667%	46,67
23	0,050%	0,50	72	5,188%	51,88
24	0,051%	0,51	73	5,761%	57,61
25	0,052%	0,52	74	6,390%	63,90
26	0,053%	0,53	75	7,079%	70,79
27	0,055%	0,55	76	7,833%	78,33
28	0,056%	0,56	77	8,656%	86,56
29	0,058%	0,58	78	9,553%	95,53
30	0,060%	0,60	79	10,529%	105,29
31	0,063%	0,63	80	11,589%	115,89
32	0,065%	0,65	81	12,737%	127,37
33	0,069%	0,69	82	13,978%	139,78
34	0,073%	0,73	83	15,317%	153,17
35	0,077%	0,77	84	16,757%	167,57
36	0,082%	0,82	85	18,303%	183,03
37	0,088%	0,88	86	19,957%	199,57
38	0,094%	0,94	87	21,723%	217,23
39	0,102%	1,02	88	23,602%	236,02
40	0,111%	1,11	89	25,596%	255,96
41	0,121%	1,21	90	27,705%	277,05
42	0,132%	1,32	91	29,927%	299,27
43	0,145%	1,45	92	32,261%	322,61
44	0,160%	1,60	93	34,676%	346,76
45	0,177%	1,77	94	37,021%	370,21
46	0,196%	1,96	95	39,253%	392,53
47	0,218%	2,18	96	41,375%	413,75
48	0,243%	2,43	97	43,393%	433,93
49	0,272%	2,72	98	45,311%	453,11
50	0,304%	3,04	99	47,133%	471,33
51	0,381%	3,81	100	48,862%	488,62
52	0,428%	4,28	101	50,502%	505,02
53	0,480%	4,80	102	52,056%	520,56
54	0,540%	5,40	103	53,526%	535,26
55	0,606%	6,06	104	54,914%	549,14
56	0,682%	6,82	105	56,223%	562,23
57	0,766%	7,66	106	57,452%	574,52
58	0,861%	8,61	107	58,602%	586,02
59	0,968%	9,68	108	59,671%	596,71
60	1,088%	10,88	109	60,657%	606,57
61	1,371%	13,71	110	61,552%	615,52
62	1,539%	15,39	111	62,341%	623,41
63	1,725%	17,25	112	62,982%	629,82
64	1,933%	19,33	113	100,000%	1.000,00



Evento Assicurato: Decesso del Primo Assicurato

Età di entrambi gli Assicurati singolarmente considerati	Costo percentuale unitario (annuale)	Costo annuale per Maggiorazione in Caso di Decesso per EUR 1.000 di esposizione (in EUR)	Età di entrambi gli Assicurati singolarmente considerati	Costo percentuale unitario (annuale)	Costo annuale per Maggiorazione in Caso di Decesso per EUR 1.000 di esposizione (in EUR)
16	0,093%	0,93	65	4,283%	42,83
17	0,093%	0,93	66	4,786%	47,86
18	0,094%	0,94	67	5,343%	53,43
19	0,095%	0,95	68	5,959%	59,59
20	0,096%	0,96	69	6,639%	66,39
21	0,097%	0,97	70	7,389%	73,89
22	0,098%	0,98	71	9,117%	91,17
23	0,100%	1,00	72	10,107%	101,07
24	0,102%	1,02	73	11,190%	111,90
25	0,104%	1,04	74	12,371%	123,71
26	0,106%	1,06	75	13,656%	136,56
27	0,109%	1,09	76	15,052%	150,52
28	0,112%	1,12	77	16,562%	165,62
29	0,116%	1,16	78	18,193%	181,93
30	0,120%	1,20	79	19,949%	199,49
31	0,125%	1,25	80	21,835%	218,35
32	0,131%	1,31	81	23,852%	238,52
33	0,137%	1,37	82	26,002%	260,02
34	0,145%	1,45	83	28,288%	282,88
35	0,154%	1,54	84	30,706%	307,06
36	0,164%	1,64	85	33,256%	332,56
37	0,176%	1,76	86	35,932%	359,32
38	0,189%	1,89	87	38,727%	387,27
39	0,204%	2,04	88	41,634%	416,34
40	0,221%	2,21	89	44,641%	446,41
41	0,241%	2,41	90	47,734%	477,34
42	0,264%	2,64	91	50,898%	508,98
43	0,290%	2,90	92	54,114%	541,14
44	0,320%	3,20	93	57,328%	573,28
45	0,354%	3,54	94	60,337%	603,37
46	0,392%	3,92	95	63,098%	630,98
47	0,436%	4,36	96	65,631%	656,31
48	0,486%	4,86	97	67,957%	679,57
49	0,542%	5,42	98	70,091%	700,91
50	0,606%	6,06	99	72,050%	720,50
51	0,761%	7,61	100	73,849%	738,49
52	0,854%	8,54	101	75,499%	754,99
53	0,958%	9,58	102	77,013%	770,13
54	1,076%	10,76	103	78,401%	784,01
55	1,209%	12,09	104	79,673%	796,73
56	1,359%	13,59	105	80,835%	808,35
57	1,527%	15,27	106	81,896%	818,96
58	1,715%	17,15	107	82,862%	828,62
59	1,926%	19,26	108	83,736%	837,36
60	2,163%	21,63	109	84,521%	845,21
61	2,724%	27,24	110	85,217%	852,17
62	3,053%	30,53	111	85,818%	858,18
63	3,421%	34,21	112	86,297%	862,97
64	3,829%	38,29	113	100,000%	1.000,00



QUALI SONO I COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SU CIASCUN FONDO INTERNO DEDICATO? E COME VENGONO CALCOLATI?

- 27.4 Per ogni Fondo Interno Dedicato è prevista l'applicazione dei seguenti costi che sono quantificati e addebitati secondo le modalità descritte nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato allegato alle presenti Condizioni Contrattuali:
- un Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato destinato a coprire le commissioni applicate dal Gestore del Fondo Interno Dedicato;
 - gli altri oneri espressamente previsti dal Regolamento del Fondo Interno Dedicato o dal Profilo di Investimento associato al fondo (ad esempio, la Commissione di Performance);
 - un Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato destinato a coprire le spese sopportate dalla Società per la costituzione di ciascun Fondo Interno Dedicato e la sua successiva amministrazione, valorizzazione e rendicontazione;
 - gli oneri inerenti l'acquisizione, la dismissione e/o la custodia degli Attivi Sottostanti a ciascun Fondo Interno Dedicato. Tali oneri sono quantificati e addebitati dalla singola Banca Depositaria e il loro ammontare sarà riportato nel rendiconto prodotto dalla Società. Il Contraente ha il diritto di richiedere alla Società, prima della costituzione del Fondo Interno Dedicato o anche successivamente, una copia delle informazioni relative agli oneri che saranno addebitati dalla Banca Depositaria;
 - un Onere Amministrativo Aggiuntivo destinato a coprire in parte le spese per l'amministrazione di ciascun Fondo Interno Dedicato diverse da quelle di cui alla lettera (c) che precede.
 - la Società potrebbe applicare costi amministrativi aggiuntivi per processare determinate operazioni connesse al fondo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cambio del Profilo di Investimento, costituzione di un Fondo Interno Dedicato, modifica della Banca Depositaria o del Gestore del fondo. Tali costi, inclusi eventuali costi notarili o simili, saranno addebitati sul Fondo Interno Dedicato interessato.
- 27.5 Al Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato si applicano le seguenti disposizioni:
- in caso di Riscatto, Totale o Parziale, o di Prestazione in Caso di Decesso, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà dovuto sino al completamento delle operazioni di disinvestimento. Qualora le operazioni di disinvestimento siano ultimate nel corso del trimestre, allora sarà dovuto il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato calcolato in proporzione al tempo trascorso tra il primo giorno successivo alla chiusura del trimestre e il Valore del Fondo alla Data di Valorizzazione in cui sono ultimate le operazioni di disinvestimento;
 - la percentuale di Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà da intendersi aumentata dello 0,05% annuale su ciascun Fondo Interno Dedicato nel caso in cui il Contraente non abbia optato per l'applicazione della Withholding Tax Reserve. In tale circostanza, la diversa percentuale riportata nel Modulo di Proposta è sempre da intendersi al netto dell'aumento di 0,05% annuali. Il costo che verrà addebitato su ciascun fondo è riportato nel Certificato di Polizza e/o nella lettera di conferma dell'investimento;
 - nel caso in cui il Fondo Interno Dedicato investe in Attivi Sottostanti quali obbligazioni/titoli di debito non quotati emessi da un emittente non quotato, fondi di private equity o qualsiasi altro tipo di fondo di investimento con ridotta liquidità inferiore a 6 mesi o attivi con trasferibilità limitata, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà aumentato del 25% nella misura dell'investimento in tali attivi e soggetto ad un aumento minimo di EUR 750. L'inclusione tra gli Attivi Sottostanti di Attivi Non Tradizionali, diversi da quelli poc' anzi elencati è soggetto al preventivo assenso della Società e a costi aggiuntivi che verranno concordati prima dell'inclusione.
 - in caso di richiesta di Prestazione in Caso di Decesso, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà dovuto sino al completo disinvestimento e comunque sino al pagamento della prestazione al Beneficiario.

QUALI SONO I COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SU CIASCUN FONDO ESTERNO? E COME VENGONO CALCOLATI?

- 27.6 Per ogni Fondo Esterno è prevista l'applicazione di:
- Una commissione di gestione del Fondo Esterno nonché altri eventuali oneri aggiuntivi (quali ad esempio gli oneri inerenti la custodia delle attività dei Fondi Esterni) addebitati direttamente dall'Emittente. Per alcuni Fondi Esterni, le commissioni di sottoscrizione e di rimborso a carico dell'Emittente sono addebitate sull'importo rispettivamente investito e disinvestito dal Fondo in questione collegato al Contratto.
Le modalità di quantificazione delle commissioni sono descritte nella rispettiva documentazione d'offerta disponibile presso il sito internet dell'Emittente e/o nell'apposita pagina web www.lombardinternational.com riportata nella "Lista dei Fondi Esterni".
Nel caso di investimento in alcuni Fondi Esterni, quali Exchange Traded Funds (ETF), si applicherà un'ulteriore commissione di transazione pari ad un massimo dello 0,10% del valore della transazione.
Le spese e le commissioni per le operazioni di cambio possono essere applicate ai Fondi Esterni in diverse valute e la Banca Depositaria può addebitare altre spese bancarie. La Società addebiterà tali commissioni sull'importo investito e disinvestito dal Fondo in oggetto o sul valore di una quota del Fondo stesso, collegato al Contratto. Tali commissioni, che possono essere modificate dalla Banca Depositaria in qualsiasi momento, possono essere ottenute su semplice richiesta alla Società.
 - un Costo per l'Amministrazione del Fondo Esterno destinato a coprire le spese sopportate dalla Società per l'amministrazione, valorizzazione e rendicontazione del Fondo Esterno nonché per le attività di salvaguardia e monitoraggio dei Fondi Esterni descritte all'art. 21.
Tale costo è addebitato tramite la riduzione di Quote del Fondo Esterno.
- 27.7 Al Costo per l'Amministrazione del Fondo Esterno si applicano le seguenti disposizioni:
- in caso di Riscatto, Totale o Parziale, o di Prestazione in Caso di Decesso, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Esterno sarà dovuto sino al completamento delle operazioni di disinvestimento. Qualora le operazioni di disinvestimento siano ultimate nel corso del trimestre, allora sarà dovuto il Costo per l'Amministrazione del Fondo Esterno calcolato in proporzione al tempo trascorso tra il primo giorno successivo alla chiusura del trimestre e il Valore del Fondo alla Data di Valorizzazione in cui sono ultimate le operazioni di disinvestimento;
 - la percentuale di Costo per l'Amministrazione del Fondo Esterno sarà da intendersi aumentata dello 0,05% annuale su ciascun Fondo Esterno nel caso in cui il Contraente non abbia optato per l'applicazione della Withholding Tax Reserve. In tale circostanza, la diversa percentuale riportata nel Modulo di Proposta è sempre da intendersi al netto dell'aumento di 0,05% annuali. Il costo che verrà addebitato su ciascun fondo è riportato nel Certificato di Polizza e/o nella lettera di conferma dell'investimento;
 - in caso di richiesta di Prestazione in Caso di Decesso, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Esterno sarà dovuto sino al completo disinvestimento e comunque sino al pagamento della prestazione al Beneficiario.

COME E IN CHE MISURA VIENE REMUNERATO IL DISTRIBUTORE ASSICURATIVO?

- 27.8 I costi eventualmente dovuti per coprire il compenso di distribuzione assicurativa sono parte del Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato e Fondo Esterno e sono pari ad un massimo dello 0,50% trimestrale (corrispondente al 2% annuale) determinato sul Valore del Fondo alla chiusura di ciascun trimestre.

SEZIONE F - LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI CONNESSI AL PRODOTTO



Art. 28 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA SOCIETÀ

QUALI SONO I DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE ALLEGATI AL MODULO DI PROPOSTA?

- 28.1 Ai fini della conclusione del Contratto, il Modulo di Proposta e i necessari allegati debitamente compilati e sottoscritti dal Contraente devono essere accompagnati dai seguenti documenti:
- copia di un valido documento d'identità (carta d'identità o passaporto) e del documento di attribuzione del codice fiscale del Contraente;
 - se il Contraente e/o l'Assicurato è incapace di agire: (i) provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto per l'importo del Premio Unico Iniziale indicato dal Contraente; (ii) copia leggibile di un valido documento di identità del tutore;
 - se il Contraente è una persona giuridica dovranno essere allegati i seguenti documenti aggiuntivi: (i) copia della visura camerale relativa alla società; (ii) nominativi del socio e del legale rappresentante della società; (iii) il rapporto esistente tra la società, il Contraente e l'Assicurato; (iv) provenienza del denaro pagato a titolo di Premio Unico Iniziale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

- 28.2 Le richieste di pagamento delle prestazioni previste dal Contratto devono essere trasmesse alla Società secondo le modalità previste all'art. 29.
- 28.3 Ciascuna richiesta di pagamento delle prestazioni previste dal Contratto deve essere corredata dai documenti necessari (non già in possesso della Società) a provare l'effettiva esigibilità delle prestazioni in capo al richiedente e ad individuarne gli aventi diritto come di seguito indicato:

QUALI DOCUMENTI BISOGNA PRODURRE IN CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO?

- Recesso
 - originale del Certificato di Polizza ed eventuali appendici;
 - copia di un valido documento di identità (carta d'identità o passaporto) del Contraente;

QUALI SONO I DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO PARZIALE O TOTALE?

- Richiesta di Riscatto Totale o Parziale:
 - originale del Certificato di Polizza ed eventuali appendici (solo in caso di richiesta di Riscatto Totale);
 - copia di un valido documento di identità (carta d'identità o passaporto) del Contraente;
 - qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
 - una richiesta indirizzata alla Società firmata dal Contraente nella quale viene specificato l'importo del Riscatto (se parziale) o la richiesta di Riscatto Totale e avente il contenuto di cui all'art. 26;

QUALI DOCUMENTI DEVONO PRODURRE I BENEFICIARI PER RICHIEDERE LA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO?

- Richiesta di Prestazione in Caso di Decesso:
 - originale del Certificato di Polizza ed eventuali appendici qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando ci siano dubbi sulla autenticità del Contratto o di altra documentazione che il Beneficiario intenda far valere. Quanto qui previsto non comporta inversione dell'onere della prova in caso di contenzioso con la Società;
 - certificato di morte del/degli Assicurato/i in originale. La Società si riserva il diritto di richiedere la relazione del medico curante, e, in caso di ricovero, copia di tutte le cartelle cliniche, complete di anamnesi e autenticate dalla Direzione Sanitaria, eventuale referto autotipico o qualsiasi altro documento inerente alla causa di morte;
 - copia di un valido documento di identità (carta d'identità o passaporto) e del documento di attribuzione del codice fiscale dei Beneficiari;
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui dovrà rilevarsi, sotto la propria responsabilità:
 - l'identità del o dei Beneficiari;
 - che il Contraente non ha lasciato testamento o che nel testamento non sono presenti disposizioni tendenti a variare o revocare la designazione del Beneficiario indicato nel Contratto;
 - (in caso di designazione in favore degli eredi e in presenza di testamento) l'espletamento di ogni tentativo e il compimento di quanto in proprio potere per accertare che il testamento presentato sia l'unico o, nel caso di più testamenti, che sia quello ritenuto valido; l'assenza di contestazioni avverso il testamento o i testamenti; l'assenza di altri Beneficiari oltre quelli menzionati;
 - (in caso di designazione in favore degli eredi e in assenza di testamento) lo stato di famiglia del Contraente con l'età di ciascun componente avente diritto e, se coniugato, il regime legale tra i coniugi e la circostanza che tra il Contraente stesso e il consorte non sia stata pronunciata sentenza di separazione;
 - (in presenza di testamento) copia autentica o estratto autentico del testamento;
 - qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o copia autenticata che autorizzi il legale rappresentante dei minorenni o incapaci Beneficiari a riscuotere in loro nome e vece l'importo spettante con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
 - estremi del conto corrente bancario del Beneficiario sul quale si richiede il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso.
 - Certificato Successorio Europeo (qualora disponibile).

IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, COSA CAMBIA IN CASO DI POLIZZA CON PIÙ CONTRAENTI?

- 28.4 Qualora il Contratto sia stato sottoscritto da più Contraenti, ogni richiesta dovrà essere sottoscritta con firma congiunta.

QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE?

- 28.5 Il pagamento delle prestazioni dovute è **strettamente dipendente dai tempi necessari per l'esecuzione delle operazioni di disinvestimento dei Fondi Collegati (che variano a seconda di ciascun fondo e di quanto riportato nella rispettiva documentazione d'offerta, in caso di Fondi Esterni, o del relativo regolamento, in caso di Fondi Interni Dedicati)** e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Società rispettivamente della richiesta di Riscatto Totale o Parziale o di pagamento della Prestazione in Caso di Decesso, in ogni caso corredata della relativa documentazione da allegare.
- 28.6 Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro il suddetto termine, la Società sarà tenuta a corrispondere gli interessi di mora al tasso legale, calcolati a partire dal trentunesimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto tutta la documentazione richiesta. I pagamenti della Società saranno effettuati mediante accredito su conto corrente dei soggetti aventi diritto a riceverli, salvo diversa indicazione nella richiesta di liquidazione delle prestazioni.



- 28.7 **La Società non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo nei pagamenti delle prestazioni dovute al Contraente o al Beneficiario ai sensi delle presenti Condizioni Contrattuali, qualora il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio Unico Iniziale e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi in Quote di uno o più Fondi Interni Dedicati il cui patrimonio sia investito in Attivi Ammissibili non prontamente liquidabili o esigibili.** In tali circostanze, il pagamento della Prestazione in caso di Decesso o del Valore di Riscatto Parziale o Totale potrà essere effettuato in base alle indicazioni fornite, rispettivamente, dal Beneficiario o dal Contraente:
- attraverso il trasferimento da parte della Società degli Attivi Ammissibili non prontamente liquidabili o esigibili sottostanti il o i Fondi Interni Dedicati collegati al Contratto per un corrispondente valore e, a tale scopo, dovrà essere indicato alla Società il/i conto/i titoli presso il quale gli attivi devono essere trasferiti;
 - attraverso il pagamento del Valore di Riscatto che residua alla data alla quale gli Attivi Sottostanti siano divenuti esigibili e/o liquidabili.
- 28.8 **La modalità di pagamento di cui all'art. 28.7 (a) potrà aver luogo soltanto se il o i Fondi Interni Dedicati avranno sufficiente liquidità per consentire alla Società di versare le imposte dovute in relazione alla Polizza. In caso di insufficiente liquidità, la Società comunicherà tempestivamente al Beneficiario o al Contraente, a seconda dei casi, l'ammontare dell'importo necessario per il versamento delle imposte dovute nonché il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale procedere alla corresponsione della provvista. Trascorso tale termine, la modalità di pagamento di cui all'art. 28.7 (a) sarà da intendersi revocata e il pagamento rispettivamente della Prestazione in Caso di Decesso o del Riscatto Parziale o Totale avrà luogo secondo le modalità di cui all'art. 28.7 (b). Il Beneficiario o il Contraente, a seconda dei casi, potranno comunque chiedere alla Società di procedere al disinvestimento di una parte degli Attivi Sottostanti, laddove la natura degli stessi lo consenta, che sia sufficiente ai fini del versamento da parte della Società delle imposte dovute.**
- In ogni caso, il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso o del Riscatto Parziale o Totale resterà sospeso fino a quando la Società non avrà ricevuto od ottenuto integralmente la provvista necessaria per il versamento delle imposte dovute. In tali evenienze, la Società non potrà essere ritenuta responsabile per il ritardo nel pagamento e non sarà pertanto tenuta a corrispondere gli interessi di mora di cui all'art. 28.6.**
- 28.9 Ai fini della modalità di pagamento di cui all'art. 28.7 (a) gli Attivi Sottostanti saranno valutati alla prima Data di Valorizzazione utile delle Quote del o dei Fondi Interni Dedicati disponibile in seguito alla comunicazione da parte del Gestore alla Società del prezzo di vendita dei medesimi e del ricevimento, a seconda dei casi, della richiesta di Prestazione in Caso di Decesso e della richiesta di Riscatto Parziale o Totale, corredata dalla documentazione sopra indicata.
- 28.10 Ferme le previsioni di cui agli artt. 28.8 e 28.9, la Società fornirà tempestivamente al Gestore le istruzioni per il trasferimento degli Attivi Sottostanti sul/i conto/i indicato/i ai sensi del precedente art. 28.7 (a).
- 28.11 Le prestazioni previste dal Contratto saranno corrisposte nella valuta di riferimento del Contratto, tuttavia il Contraente o il Beneficiario, a seconda dei casi, potranno richiedere il pagamento in una valuta diversa assumendosi le relative spese di cambio; in tal caso, se necessario, l'importo sarà convertito nella valuta richiesta al cambio applicato dalla Banca Depositaria e il pagamento sarà effettuato il giorno in cui la Società ha l'effettiva disponibilità dell'importo. **Il richiedente si assume il rischio di cambio collegato a tale operazione.**

Art. 29 COMUNICAZIONI

- 29.1 Tutte le comunicazioni e le richieste del Contraente devono essere inviate per posta raccomandata all'indirizzo della Società. La Società non sarà responsabile dell'errata esecuzione o della mancata esecuzione di istruzioni illeggibili o incomplete.
- 29.2 Salvo diversa scelta del Contraente nel Modulo di proposta, la Società invierà la corrispondenza cartacea per posta ordinaria al Contraente, all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Contraente. Il Contraente è tenuto a informare la Società entro trenta giorni in caso di cambio di residenza (o di trasferimento della sede legale, nel caso di una persona giuridica) o di cambiamento dell'indirizzo di corrispondenza.
- 29.3 Tuttavia, la Società invierà la corrispondenza contrattuale al Contraente per via elettronica, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica personale fornito dal Contraente o tramite un account personale creato a tal fine sulla piattaforma digitale della Società, se il Contraente ha precedentemente acconsentito all'uso della comunicazione elettronica e se tale modalità di comunicazione è adeguata al contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto contrattuale tra la Società e il Contraente.
- 29.4 A tal fine, si ritiene che la modalità di comunicazione per via elettronica è appropriata se il Contraente ha un accesso regolare a Internet, fornisce l'indirizzo e-mail ed esprime il proprio consenso all'utilizzo della piattaforma digitale della Società. La corrispondenza ricevuta per via elettronica sostituisce quella cartacea.
- 29.5 Tutti i documenti si considerano validamente notificati e consegnati al Contraente a partire dalla data in cui vengono inviati in modo sicuro per email al Contraente o resi disponibili dalla Società sulla piattaforma digitale della stessa. **Pertanto, è responsabilità del Contraente di leggere e aprire, quando necessario, qualsiasi documento reso disponibile in modo sicuro dalla Società.** Il Contraente che sceglie di ricevere le comunicazioni per via elettronica ha comunque il diritto di richiedere gratuitamente una copia cartacea delle comunicazioni inviate per via elettronica.
- 29.6 Il Contraente può revocare il proprio consenso a ricevere comunicazioni per via elettronica in qualsiasi momento contattando la Società, senza che ciò pregiudichi la legittimità e la validità dei documenti precedentemente trasmessi per via elettronica sulla base del consenso prima della revoca. In questo caso, il Contraente prende atto e accetta che le comunicazioni saranno trasmesse dalla Società in formato cartaceo all'ultimo indirizzo fornito a partire dalla data di conferma della ricezione di tale richiesta da parte della Società.
- 29.7 Il Contraente può conferire a un terzo il potere di ricevere per suo conto il certificato di polizza e le comunicazioni contrattuali. Questa opzione richiede la sottoscrizione da parte del Contraente del modulo del mandato di divulgazione specifica a favore del terzo. La spedizione al terzo si intende equiparata, ad ogni effetto di legge, alla spedizione al Contraente. Il Contraente riconosce che la Società non incorrerà in alcuna responsabilità derivante da questa scelta.
- 29.8 La Società invierà una notifica all'indirizzo e-mail fornito dal Contraente per ogni nuovo documento reso disponibile nel suo account personale sulla piattaforma digitale della Società.

Art. 30 FIRMA ELETTRONICA

- 30.1 La Società mette a disposizione l'uso della firma elettronica per la sottoscrizione di qualsiasi documentazione pre e post contrattuale durante la vigenza della Polizza. Questo servizio è gratuito. Il processo di firma elettronica di Lombard International Assurance S.A. è fatto in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo n. 910/2014/UE sull'identificazione elettronica e i servizi di fiducia per le transazioni elettroniche nel mercato interno europeo (Regolamento "eIDAS") e il tipo di firma utilizzato è la "firma elettronica avanzata" come definita dall'articolo 26 del Regolamento eIDAS.
- 30.2 Il Contraente dichiara il proprio consenso all'utilizzo della firma elettronica come sopra descritto e alle relative condizioni fornite, nonché all'utilizzo da parte della Società dell'indirizzo e-mail personale e del numero di telefono cellulare da lui forniti ogni qualvolta sia richiesta una firma elettronica per la quale riceverà una notifica per email. Nel caso in cui i Contraenti siano più di uno, per l'utilizzo della firma elettronica, saranno necessari un indirizzo e-mail e un numero di cellulare personali distinti per ciascun Contraente.
- 30.3 Il Contraente ha il diritto di revocare il proprio consenso all'uso della firma elettronica in qualsiasi momento contattando la Società; tale revoca non ha effetto sui documenti precedentemente sottoscritti con firma elettronica. In tal caso, il Contraente prende atto e accetta che i documenti, a seguito di tale scelta, saranno sottoscritti manualmente.

Art. 31 CESSIONE E PEGNO

È POSSIBILE CEDERE A TERZI I DIRITTI CONNESSI ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE?

- 31.1 Il Contraente può cedere a soggetti terzi al Contratto le prestazioni assicurative e/o i diritti derivanti dalla Polizza, nonchè costituirla in pegno. Tali atti diventeranno efficaci dal momento in cui la Società avrà comunicato di accettare la cessione dei diritti in garanzia o la costituzione del pegno al Contraente e al creditore e/o vincolatario. In ogni caso tali atti dovranno essere conformi al Contratto e a qualsiasi previsione di legge applicabile.



IL CESSIONARIO O IL CREDITORE PIGNORATIZIO DEVONO FORNIRE IL PROPRIO ASSENSO PER L'ESECUZIONE DI DETERMINATE OPERAZIONI CONNESSE ALLA POLIZZA?

31.2 In caso di cessione o di pegno, l'esercizio del diritto di Recesso, di Riscatto, di Switch e di modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso richiedono l'assenso scritto del creditore e/o del vincolatario.

Art. 32 RECLAMI

COME SI PUÒ PRESENTARE UN RECLAMO?

32.1 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale possono essere presentati direttamente alla Società ai seguenti recapiti: Lombard International Assurance S.A., Servizio Reclami, Sede Secondaria in Italia, Piazza San Marco, n. 3, CAP 20121, tel. +39 02 3670 5260, Fax: +39 02 3670 5263, indirizzo di posta elettronica: Team_CS_Italy@lombardinternational.com. Sarà cura della Società fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

IL RECLAMANTE NON È SODDISFATTO. COSA PUÒ FARE?

32.2 Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax +39 06 42133745 o +39 06 42133206, indirizzo PEC: tutelaconsumatori@pec.ivass.it, anche utilizzando l'apposito modello per la presentazione dei reclami disponibile sul sito internet della Società, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e del riscontro fornito da quest'ultima.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS, alla Consob o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http:// ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm)).

Sempre qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di novanta giorni, il reclamante può, in alternativa, scegliere di rivolgersi all'Autorità per la vigilanza e il controllo delle assicurazioni in Lussemburgo, Commissariat aux Assurances (CAA), con sede in L-2557 Luxembourg, 11 rue Robert Stumper, purché il reclamo sia ammissibile ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento n. 19/03 del CAA, redatto in lussemburghese, tedesco, francese o inglese e contenente le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Il CAA può richiedere la produzione di documenti o informazioni supplementari che ritiene necessari. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione il CAA emetterà una lettera di ricezione del reclamo e ne trasmetterà una copia alla Società, che dovrà prendere posizione entro 30 giorni. Il CAA emetterà una conclusione motivata entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie alla sua analisi. Il termine di 90 giorni può essere prorogato per casi molto complessi, nel qual caso il CAA informerà il reclamante e la Società. La suddetta procedura è in forma scritta, gratuita e le sue conclusioni non sono vincolanti per il reclamante o per la Società. Maggiori informazioni sulla procedura, in inglese e in francese, sono disponibili sul sito web di CAA (www.caa.lu).

Il reclamante potrà rivolgersi altresì ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. Sul sito internet della Società, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, saranno rese disponibili informazioni in merito ad alcuni dei principali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e delle relative modalità per accedervi.

32.3 Fatto salvo quanto precede, qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, esso può anche rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Arbitro). Si tratta di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli investitori e gli intermediari relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it/>, chiedere presso le Filiali della Consob, oppure chiedere alla Società.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del reclamante ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

32.4 Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Regolamento del Fondo Interno Dedicato.



Il o i sottoscritti Contraenti/Amministratori:

Cognome	Nome(i) (per esteso)
Data di nascita	Paese di nascita
Cognome	Nome(i) (per esteso)
Data di nascita	Paese di nascita

dichiarano di aver ricevuto, esaminato, compreso e accettato le Condizioni Contrattuali e i suoi allegati.

Data	Luogo
Firma del Contraente - Amministratore 1	
Data	Luogo
Firma del Contraente - Amministratore 2	

FACSIMILE

Lombard International Assurance S.A.



Nota Compilare in caratteri maiuscoli. Se non diversamente specificato i termini al singolare si applicano anche al plurale e viceversa. I termini usati al maschile si riferiscono anche al femminile. Salvo diversamente definito, i termini con la prima lettera in maiuscolo hanno il significato a loro attribuito nel Glossario delle Condizioni Contrattuali.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO

1 INFORMAZIONI GENERALI SUI PROFILI DI INVESTIMENTO

- 1.1 Questa sezione descrive le caratteristiche e le finalità dei Profili di Investimento creati dalla Società al fine di riflettere gli obiettivi e le strategie d'investimento personali dei Contraenti. Le linee guida d'investimento per ciascun Profilo di Investimento sono fornite dalla Società al Gestore in conformità agli obiettivi di investimento di seguito descritti.
- 1.2 All'atto della stipula del Contratto, il Contraente può selezionare nel Modulo di Proposta uno dei Profili di Investimento messi a disposizione dalla Società sulla base del proprio Profilo di Rischio al quale è associato un Fondo Interno Dedicato (a ciascun Profilo di Investimento corrisponde un Fondo Interno Dedicato). In qualsiasi momento dopo la Data di Investimento, il Contraente avrà il diritto di richiedere alla Società, secondo le modalità previste nelle Condizioni Contrattuali, di sostituire il Profilo di Investimento selezionato nel Modulo di Proposta con un altro Profilo di Investimento tra quelli messi a disposizione dalla Società e di seguito descritti.
- 1.3 Al fine di riflettere le diverse caratteristiche, finalità e obiettivi di ciascun Profilo di Investimento, la Società istituirà un Fondo Interno Dedicato come descritto nelle Sezioni da 3 a 5 che seguono, in corrispondenza di ciascun Profilo di Investimento disponibile. **I Fondi Interni Dedicati, così come i relativi Attivi Sottostanti, sono di proprietà della Società.**

2 INFORMAZIONI RELATIVE AL LIVELLO DI RISCHIO DI CIASCUN PROFILO DI INVESTIMENTO E DEI CORRISPONDENTI FONDI INTERNI DEDICATI

- 2.1 Il livello di rischio di ciascun Profilo di Investimento e del Fondo Interno Dedicato corrispondente è determinato **dalla Società** sulla base di vari fattori ivi incluso, a titolo esemplificativo, la volatilità media annua attesa degli Attivi Sottostanti, la strategia d'investimento e altri fattori di rischio. I tassi di volatilità indicano il grado di variabilità delle Quote di uno o più Fondi Interni Dedicati in relazione ad un dato periodo di tempo. La lista dei livelli di Investimento con una sintetica descrizione delle loro caratteristiche, obiettivi, stile di gestione e profili di rischio nonché dei corrispondenti Fondi Interni Dedicati messi a disposizione dalla Società in relazione alla Polizza sono elencati nella Sezione 5 che segue e nel Modulo di Proposta.

3 INFORMAZIONI GENERALI SUI FONDI INTERNI DEDICATI

- 3.1 I Fondi Interni Dedicati sono fondi interni assicurativi, espressi in Quote e valorizzati in una valuta di denominazione (la "**Valuta del Fondo**"). Sono costituiti dalla Società per l'investimento dei Premi da parte dei Contraenti di Private Client Insurance e sono strutturati in funzione degli obiettivi, dello stile di gestione e delle strategie d'investimento corrispondenti ai diversi Profili di Investimento predisposti dalla Società. A ciascun Fondo Interno Dedicato viene associato un Profilo di Investimento (tra quelli descritti nella Sezione 5 che segue) che descrive gli obiettivi e le relative strategie d'investimento e il Contraente, in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta ma anche successivamente, in corso di contratto, ha la possibilità di indicare il Profilo di Investimento da associare al Fondo Interno Dedicato corrispondente. Ciascun Fondo Interno Dedicato, può investire in Attivi Ammissibili ai sensi di quanto previsto nella Sezione 6, in conformità alle linee guida di investimento fornite dalla Società al Gestore, in linea con le percentuali d'investimento minime e nel rispetto delle restrizioni sugli investimenti nel Fondo Interno Dedicato previste dalla Circolare 15/3 del CAA. Ciascun Fondo potrà prevedere un solo stile di gestione, livello di rischio, regole di valutazione e la Società potrà delegare la strategia di allocazione degli attivi relativi al medesimo ad un gestore nominato dalla stessa.
- 3.2 I Fondi Interni Dedicati non potranno mai essere fusi con altri fondi interni della Società. Quest'ultima istituirà uno o più Fondi Interni Dedicati, separati dalle altre attività della Società, in linea con i diversi Profili di Investimento indicati nel Modulo di Proposta, o successivamente, da parte del Contraente. In vigenza di Contratto, il Contraente potrà inoltre richiedere alla Società di associare un Profilo di Investimento ad un Fondo Interno Dedicato di nuova costituzione. I Fondi Interni Dedicati sono dei fondi separati dalle altre attività della Società. **I Fondi Interni Dedicati, così come i relativi Attivi Sottostanti, sono di proprietà della Società.**
- 3.3 **Con riferimento alla tipologia di investimento prevista, si evidenzia che la Società non può svolgere attività di gestione individuale di portafoglio.** Per tale motivo, l'investimento dei Premi e la successiva gestione dei Fondi Interni Dedicati è rimessa all'esclusivo giudizio della Società e dei Gestori da questa selezionati e nominati, senza che il Contraente abbia mai facoltà di dare istruzioni o indicazioni al di fuori della scelta del Profilo di Investimento e della Valuta del Fondo, o possa mai avanzare pretese o richieste di risarcimento per cattiva gestione contro la Società o contro alcuno dei Gestori selezionati (tranne che in caso di dolo o colpa grave).

4 OBIETTIVI

- 4.1 Gli obiettivi di ciascun Fondo Interno Dedicato collegato al corrispondente Profilo di Investimento sono quelli di massimizzare il rendimento degli attivi in cui il Fondo Interno Dedicato.
- 4.2 **L'investimento nel Fondo Interno Dedicato comporta dei rischi finanziari per il Contraente dovuto alle possibili fluttuazioni del Valore Unitario delle Quote. Tale valore dipende a sua volta dall'andamento del valore degli Attivi Sottostanti nonché dal rischio di cambio connesso alle fluttuazioni che possano derivarne qualora tali attivi siano denominati in una valuta diversa dall'euro.**
- 4.3 **I Fondi Interni Dedicati non prevedono alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito, pertanto il controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni Dedicati (o Valore del Fondo) potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi investiti in tali fondi.**
- 4.4 Ai fini di accertare il rendimento di ciascun Fondo Interno Dedicato, si dovrà far riferimento alla volatilità media annua attesa, conforme a ciascun Profilo di Investimento e al livello di rischio dei Fondi Interni Dedicati ad essi collegati. **L'eventuale adozione di un Benchmark quale parametro di riferimento del Profilo di Investimento è mostrato a titolo puramente indicativo e non costituisce un indicatore di risultati futuri della gestione degli Attivi Sottostanti e, in tal senso, la Società e il Gestore da questi nominato non hanno alcun obbligo di raggiungerlo o di superarlo.**

5 CARATTERISTICHE

- 5.1 I Fondi Interni Dedicati collegati a ciascun Profilo di Investimento e valorizzati in una Valuta del Fondo possono investire in uno o più tipi di attivi nell'ambito degli Attivi Ammissibili previsti dalla legislazione lussemburghese. **I Fondi Interni Dedicati potranno dunque investire in Attivi Ammissibili non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita e senza l'osservanza dei limiti di concentrazione ivi previsti.** La Società sarà esclusivamente responsabile della gestione dei Fondi Interni Dedicati pur delegando la strategia di allocazione degli attivi per ciascun Profilo di Investimento a uno o più Gestori. **Il Contraente non potrà fornire istruzioni specifiche su come gestire il Fondo Interno Dedicato collegato al Profilo di Investimento selezionato né dare indicazioni in merito alla selezione o alla strategia di allocazione degli Attivi Sottostanti al fondo.**



5.2 A ciascun Profilo di Investimento corrisponde un solo Fondo Interno Dedicato avente proprie caratteristiche, obiettivi e regole di investimento. È possibile selezionare un solo Profilo di Investimento per Fondo Interno Dedicato.

5.3 I "Profili di Investimento Standard" sono rappresentati nella tabella che segue. Altri Profili di Investimento possono essere messi a disposizione della Società e allegati al Modulo di Proposta o in diverso documento consegnato al Contraente (i "Profili di Investimento Aggiuntivi").

Profili di Investimento Standard	Obiettivo	Strategia ¹	Livello di rischio
Prudente	Mira a conseguire un rendimento moderato con l'assunzione di un rischio limitato. Crescita progressiva del capitale con esposizione limitata al rischio in condizioni economiche e di mercato normali. L'obiettivo sarà conseguito principalmente mediante i redditi generati dagli attivi. L'orizzonte temporale di investimento è superiore a 3 anni.	Azioni e fondi azionari fino al 10%. Obbligazioni, fondi obbligazionari e fondi monetari tra il 90 e il 100%. Non sono ammissibili investimenti alternativi ² . È consentito l'utilizzo di strategie di copertura del rischio per ridurre la volatilità del portafoglio di attivi.	Basso Il portafoglio potrà essere soggetto a fluttuazioni al ribasso e creare perdite nel breve periodo
Moderato	Crescita moderata del capitale nel medio termine con esposizione limitata al rischio in condizioni economiche e di mercato normali. La volatilità del portafoglio di attivi sarà relativamente bassa con un orizzonte di investimento superiore a 5 anni. Si rinuncerà occasionalmente ad alcune misure di protezione per investire in strumenti finanziari più volatili, come le azioni. Parte dell'investimento può avvenire in investimenti alternativi. L'obiettivo sarà conseguito principalmente mediante i redditi generati dagli attivi e in misura inferiore dalle plusvalenze.	Azioni, fondi azionari fino al 30%. Esposizione in investimenti alternativi ² fino al 10% massimo. Obbligazioni, fondi obbligazionari e fondi monetari tra il 70 e il 100%. È consentito l'utilizzo di strategie di copertura del rischio per ridurre la volatilità del portafoglio di attivi.	Medio basso Il portafoglio potrà essere soggetto a fluttuazioni al ribasso e creare perdite nel breve-medio periodo.
Bilanciato	Crescita moderata del capitale nel medio-lungo termine mediante un approccio bilanciato tra sicurezza e performance. Parte dell'investimento può avvenire in investimenti alternativi. L'obiettivo sarà conseguito sia mediante i redditi generati dagli attivi che dalle plusvalenze. L'orizzonte temporale di investimento è superiore a 7 anni.	Azioni, fondi azionari fino al 65%. Esposizione in investimenti alternativi ² fino al 35% massimo. Obbligazioni, fondi obbligazionari e fondi monetari tra il 35 e il 100%. È consentito l'utilizzo di strategie di copertura del rischio per ridurre la volatilità del portafoglio di attivi.	Medio Il portafoglio potrà essere soggetto a fluttuazioni al ribasso e creare perdite nel breve-medio periodo
Attivo	Apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il capitale investito può aumentare o diminuire di valore, la volatilità del portafoglio di attivi comporta un rischio di perdite significative. Parte dell'investimento può avvenire in investimenti alternativi. L'obiettivo sarà conseguito principalmente grazie alle plusvalenze e, in misura inferiore, tramite i redditi generati dagli attivi. L'orizzonte temporale di investimento è superiore a 9 anni.	Azioni, fondi azionari fino al 80%. Esposizione in investimenti alternativi ² fino al 55% massimo. Obbligazioni, fondi obbligazionari e fondi monetari tra il 20 e il 100%. È consentito l'utilizzo di strategie di copertura del rischio per ridurre la volatilità del portafoglio di attivi.	Alto Il portafoglio potrà essere soggetto a fluttuazioni al ribasso e creare perdite significative nel breve-medio e lungo periodo
Aggressivo	Cospicuo apprezzamento del capitale nel lungo termine con assunzione di un livello di rischio di perdita elevato. La volatilità del portafoglio di attivi è elevata e l'orizzonte d'investimento è superiore a 10 anni. Parte dell'investimento può avvenire in investimenti alternativi. L'obiettivo sarà conseguito principalmente grazie alle plusvalenze e, in misura inferiore, tramite i redditi generati dagli attivi.	Azioni, fondi azionari fino al 100%. Esposizione in investimenti alternativi ² fino al 100% massimo. Obbligazioni, fondi obbligazionari e fondi monetari fino al 100%. È consentito l'utilizzo di strategie di copertura del rischio per ridurre la volatilità del portafoglio di attivi.	Molto alto Il portafoglio potrà essere soggetto a fluttuazioni al ribasso e creare perdite molto significative nel breve-medio e lungo periodo

Qualora il Contraente desideri fornire ulteriori dettagli o preferenze in merito agli obiettivi, alla strategia d'investimento e al livello di rischio relativi ad uno dei Profili di Investimento Standard (ad esempio con preferenza per certe classi di attivi, aree geografiche, settori economici etc.), può allegare un separato documento contenente tali precisazioni, che saranno tenute in considerazione dalla Società e dal Gestore per la composizione e la gestione del corrispondente Fondo Interno Dedicato, e per la predisposizione del Profilo di Investimento a questo associato, che sarà in ogni caso effettuata in conformità alle norme stabilite dal CAA, nelle Condizioni Contrattuali e nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato (il "Profilo di Investimento Personalizzato").

¹ La strategia prevede investimenti in molteplici categorie di attivi emessi direttamente da organismi europei o internazionali o indirettamente tramite fondi OICVM e/o OICR.

² La sezione "Informativa sui rischi legati all'investimento in Investimenti Specializzati" del Modulo di Proposta o relativo formulario deve essere firmata prima dell'investimento in questo tipo di attivi.



- 5.4 Qualora il Contraente abbia selezionato l'Aliquota Plus o la Wealth Life Cover, la gestione del fondo terrà conto dei limiti previsti nelle Condizioni Contrattuali pertanto tutti gli Attivi Sottostanti per tutta la durata della copertura dovranno (i) essere quotati in un mercato regolamentato, ovvero (ii) avere un prezzo aggiornato con cadenza trimestrale o inferiore pubblicato presso uno o più fornitori indipendenti di informazioni finanziarie.
- 5.5 In caso di cancellazione di Quote (dovute, a titolo esemplificativo, ad una richiesta di Riscatto Parziale o di Switch), la composizione del Fondo Interno Dedicato sarà in ogni caso mantenuta inalterata.
- 5.6 **Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore degli Attivi Sottostanti.** I rischi tipici degli investimenti finanziari ai quali è esposto il Contraente stipulando la Polizza è brevemente illustrato qui di seguito:
- (a) **Rischio specifico e Rischio sistematico:** Tale rischio è tipico dei titoli di capitale (es. azioni) ai quali i Fondi Interni Dedicati investono ed è collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo essi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (Rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (Rischio generico);
 - (b) **Rischio di credito:** è il rischio tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni) ai quali i Fondi Interni Dedicati investono, ed è connesso all'eventualità che l'ente emittente non sia in grado di pagare l'interesse o rimborsare il capitale; il valore del titolo, e dunque del rispettivo Fondo Interno Dedicato, risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
 - (c) **Rischio di interesse:** anche questo rischio è tipico dei titoli di debito ai quali i Fondi Interni Dedicati investono, ed è connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi di tali titoli, e quindi sui rendimenti, in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro durata: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo, e dunque del rispettivo Fondo Interno Dedicato, e viceversa;
 - (d) **Rischio di controparte:** è il rischio che l'emittente o le controparti non siano in grado di far fronte ai propri adempimenti; inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
 - (e) **Rischio di liquidità:** è il rischio che i valori mobiliari ai quali i Fondi Interni Dedicati investono non si trasformino prontamente in moneta senza perdere di valore, quando necessario. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
 - (f) **Rischio di cambio:** è il rischio di oscillazione del tasso di cambio della valuta di riferimento del Contratto, l'Euro, rispetto alla Valuta del Fondo e alla diversa divisa in cui sono denominate le attività in cui i Fondi Interni Dedicati investono;
 - (g) **Rischio Paese:** è il rischio connesso agli investimenti in mercati esteri, in particolare quelli emergenti, la cui situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza dell'emittente o la relativa regolamentazione possono offrire ridotti livelli di garanzia e protezione al Contraente;
 - (h) **Rischio d'investimento in strumenti derivati:** è il rischio tipico degli strumenti derivati nei quali i Fondi Interni Dedicati potrebbero investire, ed è connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante (i) dal fattore leva a questi associato, e/o (ii) dal merito di credito delle controparti coinvolte, e/o (iii) dalla potenziale illiquidità dei mercati nel quale vengono trattati (in particolare quelli non scambiati su mercati regolamentati o "over the counter"). Qualora gli strumenti derivati siano utilizzati ai fini di copertura, il rischio d'investimento è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dall'insufficiente correlazione con il valore del titolo sottostante o della posizione oggetto della copertura.
 - (i) **Rischio di sostenibilità:** è il rischio che un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività.
- 5.7 Il Contraente riconosce e accetta che alcuni fondi come, ma non solo, i fondi monetari o i conti in contanti possano essere addebitati con interessi negativi e che qualsiasi investimento in tali fondi o conti può portare a prestazioni negative.

6 ATTIVI AMMISSIBILI

- 6.1 Gli Attivi Ammissibili sono gli attivi ammessi dalla Legge Lussemburghese per l'investimento delle riserve tecniche relative a polizze di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked e sulla base delle regole, principi e limiti previsti per i Fondi Interni in conformità alle disposizioni della Circolare 15/3. Gli Attivi Sottostanti saranno selezionati tra gli Attivi Ammissibili al fine di riflettere gli obiettivi del Profilo di Investimento selezionato dal Contraente. Ciascun Profilo di Investimento selezionato dal Contraente e il corrispondente Fondo Interno Dedicato dovrà allocare e mantenere una porzione di liquidità che potrà essere utilizzata per la copertura dei costi previsti alla Sezione 10 che segue e per assolvere agli altri obblighi previsti dal Contratto.
- 6.2 In qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto il Contraente potrà richiedere alla Società, senza costi aggiuntivi, informazioni specifiche relative agli Attivi Sottostanti, nonché copia della Circolare 15/3.
- 6.3 Qualora la Società per qualsiasi ragione sia costretta a modificare significativamente la strategia d'investimento di uno o più Fondi Interni Dedicati o la composizione del medesimo e/o a chiudere uno o più Fondi Interni Dedicati o a disinvestire uno o più attivi in cui il Fondo Interno Dedicato investe, proporrà al Contraente le seguenti opzioni:
- (a) trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Dedicato (Switch), senza alcuna spesa, in un differente fondo interno dedicato, o in un fondo esterno che presenti una politica d'investimento e obiettivi simili a quelli del Fondo Interno Dedicato che è stato chiuso o in relazione al quale la politica d'investimento è stata significativamente modificata;
 - (b) trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Dedicato (Switch), senza alcuna spesa, in un conto di liquidità o in un fondo interno o esterno che non comporti nessun rischio d'investimento;
 - (c) risolvere il Contratto senza applicare alcun costo o penalità di riscatto.

La Società informerà il Contraente dell'intenzione di chiudere o di modificare considerevolmente la politica d'investimento dei Fondi Interni Dedicati o di uno o più degli Attivi Sottostanti ai medesimi e delle opzioni di cui sopra con un preavviso di almeno 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio delle opzioni e contenente una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili e dei relativi costi. **In mancanza di risposta del Contraente in merito alle opzioni offerte dalla Società entro i 60 giorni lavorativi successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, la Società applicherà automaticamente l'opzione di cui alla lettera b).**

7 IL GESTORE E LA BANCA DEPOSITARIA

- 7.1 Al fine di rispettare i criteri di investimento indicati dal Contraente scegliendo il proprio Profilo di Investimento, la Società nominerà un Gestore che sarà incaricato della strategia di gestione degli Attivi Sottostanti in conformità al Profilo di Investimento prescelto dal Contraente e al relativo Profilo di Rischio. La gestione dei Fondi Interni Dedicati è rimessa all'esclusivo giudizio della Società e dei Gestori da questa selezionati e nominati senza che il Contraente abbia mai facoltà di dare istruzioni o indicazioni al di fuori della scelta del Profilo di investimento e della Valuta del Fondo.
- 7.2 Il Gestore sarà nominato dalla Società in relazione a ciascun Fondo Interno Dedicato e fornirà le indicazioni necessarie per la gestione degli Attivi Sottostanti, in linea con il Profilo di Investimento prescelto dal Contraente tra quelli indicati nel Modulo di Proposta e nel rispetto della legislazione e della regolamentazione lussemburghese in materia di investimenti delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo vita in relazione alle polizze unit-linked.
- 7.3 Le responsabilità del Gestore includono a titolo esemplificativo le seguenti attività:
- (a) la scelta degli Attivi Sottostanti che dovranno essere inclusi di volta in volta nel Profilo di Investimento e selezionati tra gli Attivi Ammissibili in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;



- (b) la compravendita e la selezione degli Attivi Sottostanti al fine di rispettare gli obiettivi del Profilo di Investimento;
- (c) la consulenza finanziaria sugli attivi che dovranno essere inclusi negli Attivi Ammissibili;
- (d) l'eventuale gestione della liquidità e il disinvestimento materiale degli attivi, ove necessario, al fine di far fronte alle obbligazioni derivanti dal Contratto o dal presente regolamento.
- 7.4 La Società ha il diritto di revocare il Gestore per giustificato motivo in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto. L'intenzione di revocare il Gestore (senza obbligo di indicare la ragione di tale revoca) dovrà essere comunicata ai Contraenti con un preavviso di 30 giorni.
- 7.5 La Società nomina altresì una o più Banche Depositarie che provvederanno alla custodia degli Attivi Sottostanti in ciascun Fondo Interno Dedicato sulla base delle istruzioni ricevute dalla Società e/o dal Gestore a seconda dei casi (a ciascun Fondo Interno Dedicato corrisponde una Banca Depositaria).
- In caso di Banca Depositaria situata al di fuori dello Spazio Economico Europeo, qualsiasi rischio associato a negligenza, dolo o inadempienza da parte della Banca Depositaria e qualsiasi rischio associato a qualsivoglia misura esecutiva o di congelamento relativa agli Attivi Sottostanti la Polizza e derivante da una norma di legge o da un ordine proveniente da autorità amministrative o giudiziarie, sarà sostenuto dal Contraente.**
- 7.6 Il Contraente prende atto che, nel caso in cui l'Accordo di Deposito con la Banca Depositaria venga risolto per qualsivoglia motivo, la Società procederà con la nomina di una nuova Banca Depositaria previo invio di una comunicazione al Contraente nell'ambito della quale saranno indicati gli estremi della nuova Banca Depositaria che si intende nominare con ragionevole riguardo alle preferenze del Contraente. Laddove dovessero sussistere motivate ragioni di urgenza, la Società si riserva la facoltà di procedere direttamente con la nomina di una Banca Depositaria tra quelle incluse nella lista di banche depositarie situate all'interno dello Spazio Economico Europeo con le quali la Società ha già concluso un Accordo di Deposito, dandone successiva comunicazione al Contraente.
- 8 VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI DI CIASCUN FONDO, VALORE DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE**
- 8.1 Il prezzo di ciascun Quota o "**Valore Unitario delle Quote**" di ciascun Fondo Interno Dedicato è calcolato quotidianamente, ogni giorno lavorativo della settimana, o se tale giorno non è un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo (la "**Data di Valorizzazione**"), dividendo il valore delle Quote in Valuta del Fondo di ciascun Fondo Interno Dedicato per il numero delle Quote attribuite al medesimo. La prima Data di Valorizzazione di un Fondo Interno Dedicato di nuova costituzione corrisponde alla data di lancio del fondo che ha luogo quando la Società autorizza il Gestore all'esercizio delle attività di investimento/disinvestimento degli Attivi Sottostanti. Il Valore Unitario delle Quote ad una determinata Data di Valorizzazione rappresenta la base di riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del Valore di Riscatto.
- 8.2 La valutazione di ciascun Fondo Interno Dedicato sarà il risultato dell'ammontare complessivo degli Attivi Sottostanti, al netto di ogni diritto, onere o tassa addebitata al fondo alla Data di Valorizzazione e valorizzato in Valuta del Fondo. Gli attivi del Fondo Interno Dedicato includono qualsiasi reddito che possa derivare di volta in volta dagli Attivi Ammissibili che potranno essere accreditati al fondo come liquidità, o reinvestiti in attivi del fondo. Il "**Valore del Fondo**" individua il controvalore complessivo degli Attivi Sottostanti di ciascun Fondo Interno Dedicato ad una determinata data ed è calcolato in Valuta del Fondo moltiplicando il numero totale delle Quote per il Valore Unitario delle Quote all'ultima Data di Valorizzazione.
- 8.3 Il controvalore delle Quote è calcolato tenendo in considerazione il prezzo di ciascun Attivo Sottostante il Fondo Interno Dedicato sulla base di quanto segue: (i) il prezzo di borsa alla Data di Valorizzazione (o alla Data di Valorizzazione precedente alla quale tale prezzo sia disponibile) per ciascun attivo quotato in una borsa valori; (ii) l'ultima valutazione disponibile per ogni altro attivo non quotato del Fondo Interno Dedicato; (iii) eventuali crediti di imposta derivanti dagli Attivi Sottostanti, ove spettanti; (iv) ogni commissione retrocessa dal Gestore; e (v) il valore delle quote degli OICR, ove applicabile. Si fa presente che eventuali imposte o ritenute alla fonte di diritto nazionale/convenzionale sulle plusvalenze/dividendi, derivanti dagli Attivi Sottostanti, che non possano essere recuperate andranno ad incidere sul controvalore delle Quote, diminuendolo.
- 8.4 **Data la specifica natura individuale dei Fondi Interni Dedicati, non sarà praticamente possibile pubblicare sul proprio sito internet il prospetto e il rendiconto periodico così come il Valore Unitario delle Quote di ciascun fondo ad una determinata Data di Valorizzazione.** Il Contraente ha comunque il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Società le suddette informazioni e documenti nonché di ricevere il rendiconto periodico di ciascun fondo con periodicità trimestrale.
- 9 MODIFICA DEI PROFILI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI DEDICATI**
- 9.1 In qualsiasi momento dopo la Data di Investimento, il Contraente avrà la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità previste nelle Condizioni Contrattuali, di sostituire in tutto o in parte (con riferimento al controvalore delle Quote del Fondo Interno Dedicato ad esso associato) i diversi Profili di Investimento selezionati dal Contraente nel Modulo di Proposta, o successivamente, con altri Profili di Investimento tra quelli messi a disposizione dalla Società come indicati nel Modulo di Proposta e descritti nel presente Regolamento del Fondo Interno Dedicato (a ciascun Fondo Interno Dedicato corrisponde un Profilo di Investimento). Salvo diversa indicazione del Contraente, la sostituzione del Profilo di Investimento non comporta nessun trasferimento di controvalore di Quote in altro fondo (gli "**Switch**"). In alternativa, la Società potrà dare esecuzione alla sostituzione del Profilo di Investimento come richiesta dal Contraente attraverso operazioni di Switch secondo le modalità e i termini previsti nelle Condizioni Contrattuali. A seconda dei casi, le operazioni di Switch potranno essere eseguite attraverso il trasferimento del controvalore totale o parziale in uno o più Fondi Interni Dedicati di nuova costituzione.
- 10 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUI FONDI INTERNI DEDICATI**
- 10.1 **Su ciascun Fondo Interno Dedicato gravano direttamente i seguenti costi prelevati attraverso una riduzione del Valore Unitario delle Quote:**
- (a) un Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato destinato a coprire le commissioni applicate dal Gestore del Fondo Interno Dedicato. Tale costo è prelevato trimestralmente ed è pari ad un massimo dello 0,5% trimestrale (corrispondente al 2% annuale) determinato sul Valore del Fondo alla chiusura di ciascun trimestre. In alternativa le parti potranno concordare un diverso Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato in fase antecedente alla sua costituzione che sarà riportato nel Modulo di Proposta o in separato documento;
- (b) gli oneri inerenti l'acquisizione, la dismissione e/o la custodia degli Attivi Sottostanti a ciascun Fondo Interno Dedicato. Tali oneri sono quantificati e addebitati dalla singola Banca Depositaria e il loro ammontare sarà riportato nel rendiconto prodotto dalla Società. Il Contraente ha il diritto di richiedere alla Società, prima della costituzione del Fondo Interno Dedicato o anche successivamente, una copia delle informazioni relative agli oneri che saranno addebitati dalla Banca Depositaria;
- (c) un Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato prelevato trimestralmente e pari ad un massimo dello 0,50% trimestrale (corrispondente al 2% annuale) determinato sul Valore del Fondo alla chiusura di ciascun trimestre. In alternativa le parti potranno concordare un diverso Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato in fase antecedente alla sua costituzione che sarà riportato nel Modulo di Proposta o in separato documento. Tale costo è destinato (i) in parte alla Società per coprire le spese sopportate per la costituzione di ciascun Fondo Interno Dedicato e la sua successiva amministrazione, valorizzazione e rendicontazione, e (ii) in parte al distributore assicurativo per coprire il compenso di eventuali costi di distribuzione assicurativa;
- (d) un Onere Amministrativo Aggiuntivo destinato a coprire in parte le spese per l'amministrazione di ciascun Fondo Interno Dedicato diverse da quelle di cui alla lettera (c) che precede. Tale onere è pari a EUR 1.990 per l'anno 2024 e viene addebitato trimestralmente e proporzionalmente tra i Fondi Interni Dedicati sulla base del Valore del Fondo. La formula utilizzata per suddividere tale onere tra i diversi Fondi Interni Dedicati è pari al rapporto tra l'importo dovuto e il controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni Dedicati moltiplicato per il Valore del Fondo preso in considerazione.



L'Onere Amministrativo Aggiuntivo (così come gli altri eventuali costi determinati in misura fissa) è soggetto a revisione al primo gennaio di ogni anno per riflettere l'indicizzazione. Tale indicizzazione è calcolata alla luce dell'andamento dell'IPCH (Indice des prix à la consommation harmonisé - indice armonizzato dei prezzi al consumo) pubblicato da STATEC (Service National de la Statistique et des Etudes Economiques) del Dipartimento di Statistica del Lussemburgo il precedente 30 novembre sui 12 mesi precedenti, a cui verrà aggiunto uno spread in misura fissa dello 0,75%. In ogni caso, viene prevista una indicizzazione annuale non inferiore allo 0,50%. La Società si riserva di comunicare in anticipo al Contraente l'eventuale modifica dell'indice utilizzato per l'indicizzazione. Inoltre, sempre con riferimento ai costi determinati in misura fissa, gli importi in euro sono valorizzati nella Valuta del Fondo al giorno di addebito.

(e) una Commissione di Performance se prevista dal Profilo di Investimento a questo associato. Tale commissione è riconosciuta al Gestore per il raggiungimento di determinati obiettivi di rendimento, o di incrementi di valore, in un determinato periodo o intervallo di tempo. Le modalità di addebito e di calcolo così come ogni altra informazione relativa alla Commissione di Performance, se prevista, sono descritte e disciplinate nel singolo Profilo di Investimento.

(f) costi amministrativi aggiuntivi per processare determinate operazioni connesse al fondo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cambio del Profilo di Investimento, costituzione di un Fondo Interno Dedicato modifica della Banca Depositaria o del Gestore del fondo. Tali costi, inclusi eventuali costi notarili o simili, saranno addebitati sul Fondo Interno Dedicato interessato;

(g) gli altri oneri espressamente previsti dal Profilo di Investimento associato al fondo.

La Società si riserva il diritto di aumentare i costi indicati alle lettere (c) e (d) che precedono in funzione delle condizioni di mercato. In tale circostanza, la Società s'impegna a comunicare per iscritto al Contraente, mediante raccomandata A.R., l'eventuale variazione della struttura dei costi con almeno un mese di preavviso affinché il Contraente possa liberamente valutare la convenienza del Contratto e, in caso di significativa variazione, eventualmente esercitare il proprio diritto di recesso senza alcuna penalità.

10.2 Al Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato si applicano le seguenti disposizioni:

(a) In caso di operazione di disinvestimento (conseguenti ad un Riscatto, Totale o Parziale, o di Prestazione in Caso di Decesso), il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà dovuto sino al completamento delle operazioni di disinvestimento. Qualora le operazioni di disinvestimento siano ultimate nel corso del trimestre, allora sarà dovuto il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato calcolato in proporzione al tempo trascorso tra il primo giorno successivo alla chiusura del trimestre e il Valore del Fondo alla Data di Valorizzazione in cui sono ultimate le operazioni di disinvestimento;

(b) La percentuale di Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà da intendersi aumentata dello 0,05% annuale su ciascun Fondo Interno Dedicato nel caso in cui il Contraente non abbia optato per l'applicazione della Withholding Tax Reserve. In tale circostanza, la diversa percentuale riportata nel Modulo di Proposta è sempre da intendersi al netto dell'aumento di 0,05% annuali. Il costo che verrà addebitato su ciascun fondo è riportato nel Certificato di Polizza e/o nella lettera di conferma dell'investimento;

(c) Nel caso in cui il Fondo Interno Dedicato investa in Attivi Sottostanti quali obbligazioni/titoli di debito non quotati emessi da un emittente non quotato, fondi di private equity o qualsiasi altro tipo di fondo di investimento con ridotta liquidità inferiore a 6 mesi o attivi con trasferibilità limitata, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà aumentato del 25% nella misura dell'investimento in tali attivi e soggetto ad un aumento minimo di EUR 750. L'inclusione tra gli Attivi Sottostanti di Attivi Non Tradizionali, diversi da quelli poc'anzi elencati è soggetto al preventivo assenso della Società e a costi aggiuntivi che verranno concordati prima dell'inclusione.

10.3 Il Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato e la Commissione di Performance, ove prevista, possono essere ulteriormente soggette ad IVA (o ad altra imposta equivalente) mediante applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente in Lussemburgo. Resta inteso, pertanto, che la percentuale massima sopra indicata così come quelle riportate nell'apposita sezione sui costi del Modulo di Proposta, o in un separato documento, sono sempre da intendersi al netto dell'imposta applicabile. Il Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato che verrà addebitato al Contratto sarà riportato nel Certificato di Polizza. La Commissione di Performance che verrà applicata e addebitata, inclusiva dell'IVA applicabile (o di altra imposta equivalente), sarà riportata invece soltanto nel rendiconto del fondo e potrà essere modificata di comune accordo in corso di contratto.

10.4 L'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), o altra imposta equivalente, applicabile alla Società sarà interamente a carico del Contraente con le modalità qui in precedenza descritte. Resta inteso che la Società si riserva il diritto di procedere alla vendita dei Fondi Interni Dedicati al fine di recuperare ogni costo, onere, tassa e/o imposta sul valore aggiunto ("IVA") comunque relativi o connessi alla Polizza.

10.5 Su ciascun Fondo Interno Dedicato gravano, indirettamente, gli altri costi e commissioni previsti dalle Condizioni del Contratto che vengono prelevati dalla Società mediante utilizzo della porzione di liquidità dei Fondi Interni Dedicati e comunque attraverso la riduzione del numero delle Quote del Fondo Interno Dedicato.

10.6 Nel caso in cui la Società sia soggetta ad una modifica unilaterale del Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato apportata dal Gestore oppure degli oneri inerenti l'acquisizione, la dismissione e/o la custodia delle attività dei Fondi Interni Dedicati apportata dalla Banca Depositaria, la Società si riserva il diritto di modificare i costi gravanti direttamente sui Fondi Interni Dedicati in modo da riflettere le predette modifiche.

10.7 Nel caso in cui si verifichi un cambio del Gestore o della Banca Depositaria per ragioni estranee al controllo della Società, incluse, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni, cessioni di azienda o portafoglio, modifiche legislative o regolamentari, la Società si riserva il diritto di modificare il Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato oppure gli oneri inerenti l'acquisizione, la dismissione e/o la custodia delle attività dei Fondi Interni Dedicati per riflettere tale cambiamento e addebiterà tali costi di conseguenza. Inoltre, la Società informerà il Contraente in merito a tali modifiche.

11 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

11.1 La Società provvederà ad inviare al Contraente, in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione, un rendiconto per ciascun Fondo Interno Dedicato recante i dettagli degli investimenti e la relativa movimentazione, nonché le altre informazioni previste dalla Circolare 15/3.

11.2 Il Contraente potrà richiedere in qualsiasi momento, secondo le modalità previste all'art. 29 delle Condizioni Contrattuali, di ricevere gratuitamente una versione aggiornata del rendiconto (o con periodicità trimestrale) nonché ogni altra informazione in merito a ciascun Fondo Interno Dedicato e agli Attivi Sottostanti. Il Contraente può richiedere alla Società di ricevere copia della Circolare 15/3.

12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO

12.1 La Società ha il diritto di modificare il presente Regolamento del Fondo al fine di adempiere alle previsioni di legge e regolamentari vigenti in Italia e/o in Lussemburgo e/o ogni direttiva relativa agli Attivi Ammissibili emessa dalla competente autorità lussemburghese o modifiche alla politica gestionale del fondo. Qualsiasi modifica al Regolamento del Fondo sarà tempestivamente comunicata ai Contraenti e corredata da una spiegazione degli effetti che tali modifiche possano avere sui diritti dei Contraenti ai sensi della Polizza.

FACSIMILE
Lombard International Assurance S.A.

CONT2443_01/24_IT_PCI_GC_MC_FOE_IT

Lombard International Assurance S.A.
www.lombardinternational.com

Head office
4, rue Lou Hemmer
L-1748 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 61 91-1
Fax +352 34 61 90
IVASS registration number of member
state undertakings authorized in F.O.S.
n. II.00148

R.C.S. Luxembourg No. B37604
VAT LU 15902470
Tax No. 1991 2204 696

Representative offices in
GENEVA | LUGANO | ZURICH

Lombard International Assurance S.A.
Italian Branch/Sede secondaria italiana
Piazza San Marco 3
I-20121 Milano
Italia
Tel +39 02 3670 5260
Fax +39 02 3670 5263
PEC: lombardinternationalassurance@legalmail.it
P.IVA/Registro Imprese Milano n. 08441540963
Iscrizione Albo IVASS della Sede
secondaria italiana n. I.00121

Rome office/Ufficio di Roma
Via Cicerone 28
I-00193 Roma
Italia